

DCLXVIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 MARZO 1951

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GRONCHI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE CHIOSTERGI

INDICE

	PAG.
Congedi	27126
Disegni di legge:	
(<i>Deferimento a Commissioni in sede legislativa</i>)	27126
(<i>Presentazione</i>)	27132, 27136, 27161
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	27127
Disegno di legge e proposta di legge costituzionale (<i>Seguito della discussione</i>):	
Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte Costituzionale (469);	
LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292)	27132
PRESIDENTE	27132, 27161, 27162, 27164, 27165
MARTINO GAETANO	27132, 27162, 27164
SAILIS	27137
CODACCI-PISANELLI	27138, 27143
TARGETTI	27141, 27164
VIOLA	27145
CONSIGLIO	27145
ROBERTI	27146, 27165
CIFALDI	27147
PERRONE CAPANO	27148, 27161
ARATA	27149
AMADEO	27150
BENVENUTI	27151
ROSSI PAOLO	27152, 27161, 27162
TESAURO, <i>Relatore</i>	27153, 27161, 27164
GIOVANNINI	27156
PETRILLI, <i>Ministro senza portafoglio</i>	27158
GULLO	27161, 27162
RESTA	27162

	PAG.
Proposte di legge (<i>Annunzio</i>)	27126
Proposte di legge (<i>Svolgimento</i>):	
CARCATERRA ed altri: Istituzione del grado VIII e abolizione del grado XIII nel gruppo C dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato. (1511).	
LUPIS: Finanziamenti in pesos a favore dell'emigrazione italiana in Argentina. (1664)	27127
PRESIDENTE	27127, 27128
CARCATERRA	27127
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	27128
LUPIS	27128
DOMINEDÒ, <i>Sottosegretario di Stato per gli affari esteri</i>	27131, 27165
Interrogazioni e interpellanze (<i>Annunzio</i>):	
PRESIDENTE	27167
LA MARCA	27172
SCELBA, <i>Ministro dell'interno</i>	27172
Per la discussione di un disegno di legge:	
BETTIOL GIUSEPPE	27167
PRESIDENTE	27167
Sull'ordine del giorno:	
BAVARO	27172
Sul processo verbale:	
ALMIRANTE	27126
PRESIDENTE	27126
Votazioni segrete	27162, 27165

La seduta comincia alle 16.

CORTESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana di ieri.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

Sul processo verbale.

ALMIRANTE. Chiedo di parlare sul processo verbale.

PRESIDENTE. La prego di indicare il motivo.

ALMIRANTE. Signor Presidente, non ero presente all'inizio della seduta di ieri, quando un deputato dell'estrema sinistra rivolse un saluto agli scioperanti di Barcellona. Se fossi stato presente, mi sarei permesso di fare le brevi osservazioni che desidero fare ora.

PRESIDENTE. Onorevole Almirante, quanto alla preannuncia non può trovare sede in una dichiarazione sul processo verbale: non ricorre infatti alcuna delle ipotesi previste dall'articolo 47 del regolamento.

ALMIRANTE. Signor Presidente, io avrei da polemizzare con quanto è stato detto ieri.

PRESIDENTE. Non è possibile in questa sede, se ne renda conto.

ALMIRANTE. Mi rimetto senz'altro alla sua decisione. Mi permetto tuttavia di richiamare i precedenti: ho rilevato che molte volte, quando un deputato, per qualsiasi ragione, non è stato presente a una votazione e non ha potuto esprimere il proprio pensiero sopra un argomento qualsiasi...

PRESIDENTE. ...su di una legge.

ALMIRANTE. Il deputato che ha parlato ieri certamente non ha parlato su un argomento che era all'ordine del giorno, e certamente, se ha parlato, ne ha ottenuto il permesso. Mi sembra strano che io non possa esprimere sullo stesso argomento il mio pensiero.

PRESIDENTE. In linea generale, si può parlare sul processo verbale quando vi sia motivo di fatto personale o si abbia da precisare una posizione personale o quando si ritenga che in qualche modo il verbale stesso non sia stato fedelmente redatto.

In ordine al caso di ieri, quando l'onorevole Pajetta mi chiese di parlare, io lo invitai a precisarne il motivo. E l'onorevole Pajetta pronunciò subito la brevissima frase di saluto ai lavoratori spagnoli, ancora prima cioè che io avessi avuto il tempo di valutare il motivo per cui aveva chiesto la parola. Altro io non gli consentii di aggiungere.

ALMIRANTE. Anch'io potrei limitarmi a una sola frase. Del resto, ella, signor Presidente, intende meglio di me che io parlo non per assumere un atteggiamento personale, ma per precise ragioni politiche. Esprimere il mio pensiero su questo argomento ritengo costi-

tuisca un preciso dovere politico e credo sia anche nell'interesse comune.

PRESIDENTE. Io non posso instaurare una consuetudine di questo genere, ed ella, onorevole Almirante, deve rendersi conto di ciò. Del resto, non le mancherà modo nelle future discussioni di esprimere il suo pensiero sull'argomento.

ALMIRANTE. Non insisto; presenterò tuttavia, nel corso di questa seduta, un'interrogazione al ministro degli affari esteri, con preghiera, al sottosegretario qui presente, di rispondere oggi stesso.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il processo verbale s'intende approvato.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Angelini, Pastore e Negrari.

(I congedi sono concessi).

Deferimento di disegni di legge a Commissioni in sede legislativa.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva fatta in precedenti sedute, ritengo che i seguenti disegni di legge possano essere deferiti all'esame e all'approvazione delle Commissioni permanenti, in sede legislativa:

« Aumento del contributo del tesoro dello Stato a favore dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.) per l'esercizio 1950-51 » (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (1893);

« Provvedimento riguardante la concessione di un contributo straordinario di lire 20 milioni a favore dell'Ente autonomo del porto di Napoli per l'arredamento della stazione marittima » (Approvato dalla VII Commissione del Senato) (1894).

Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate alla Presidenza due proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

Dal Canton Maria Pia: « Disposizioni relative alle generalità nelle carte di riconoscimento e nei documenti di stato civile » (1901);

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

Numeroso e De Michele: « Integrazione del regio decreto 1° luglio 1933, n. 786, e del regio decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1352, circa il passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi » (1903).

Avendo gli onorevoli proponenti dichiarato di rinunziare allo svolgimento, le proposte saranno stampate, distribuite e trasmesse alle Commissioni competenti.

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge, approvato da quella V Commissione permanente:

« Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari » (1902).

Sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Svolgimento di proposte di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due proposte di legge. La prima è quella di iniziativa dei deputati Carcaterra, De' Cocci, Vocino, Rapelli, Rosselli, Turnaturi, Delle Fave, Gennai Tonietti Erisia, Tozzi Condivi, Carignani, Cremaschi Carlo, Negrari, Belliardi, De Vita, Angelucci Nicola, Colini Lombardi Pia e Federaro: Istituzione del grado VIII e abolizione del grado XIII nel gruppo C dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato. (1511).

L'onorevole Carcaterra ha facoltà di svolgerla.

CARCATERRA. La proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare persegue due fini: l'istituzione del grado VIII in quelle amministrazioni che non l'hanno e l'abolizione del grado XIII nelle medesime.

La copertura è prevista, nell'ultimo articolo della proposta di legge, con prelievi dal capitolo 458 del bilancio di quest'anno. Per gli anni futuri, naturalmente, non v'è bisogno di copertura.

Mi faccio carico delle obiezioni che potrebbero essermi rivolte. Una prima potrebbe essere questa: che, con la mia proposta, tutte le amministrazioni dello Stato finirebbero per avere un unico corso di carriera per tutti i loro dipendenti, cioè si verrebbe ad appiattare per tutte le amministrazioni il ruolo organico in uno schema unico, togliendo

a ciascuna amministrazione quelle caratteristiche particolari che esse intendessero avere o conservare.

A questa obiezione credo di poter rispondere che ogni amministrazione potrà conservare quella fisionomia che essa crederà di conservare, e potrà dare ai propri dipendenti quello sviluppo di carriera che essa crederà di dare.

Peraltro, poiché tutti i dipendenti di gruppo C dell'amministrazione dello Stato sono assunti alle stesse condizioni, non riesco a rendermi conto del perché alcune amministrazioni facciano sviluppare la carriera ai loro dipendenti fino al grado VIII e perché, invece, altre questo vantaggio non diano.

Non voglio omettere di dire che questa istituzione del grado VIII finisce per essere un riconoscimento per i dipendenti dello Stato e finisce per elevare il tono di tutta la categoria. E mi sembra evidente il vantaggio: perché, quanto più alto sarà il tono di questi dipendenti dello Stato, tanto più alto sarà il loro rendimento. Ma non credo mi si possa fare un'obiezione di questo genere.

Piuttosto, mi si potrebbe fare una obiezione molto più grave: e cioè che è in corso lo studio della riforma burocratica e non conviene perciò anticiparla.

Anche a questa obiezione credo di avere buone ragioni da opporre. Già è avvenuto, nel corso di questi ultimi due anni, che vi siano state riforme del ruolo organico di dipendenti assimilati al gruppo B e C dell'amministrazione dello Stato. Infatti, con la legge 24 dicembre 1949, n. 983, si è modificato il ruolo degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, nonostante vi sia allo studio la riforma burocratica; e quest'anno, in sede di ratifica di decreti, si è modificata la carriera dei maestri elementari. Non vedo dunque perché non si possa fare un ulteriore passo per questi altri dipendenti dello Stato.

SAILIS. Ma i maestri elementari hanno il titolo di studio!

CARCATERRA. Senza dubbio, ma, fra i molti dipendenti dello Stato, i due terzi hanno già il grado VIII e solo un terzo non l'hanno. D'altra parte, non dico che si debba dare il grado VIII a chi non è in possesso dei requisiti prescritti, ma dico che si deve dare un identico sviluppo di carriera a tutti coloro che sono in possesso degli stessi requisiti.

Penso che, in ogni caso, una riforma burocratica verrebbe facilitata dalla mia proposta di legge. In linea generale, non ritengo che le riforme debbano scaturire, come il parto di Minerva armata, dal cervello di Giove;

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

anzi, è augurabile che esse siano precedute da alcuni prodromi.

E, poi, non si tratta qui di riformare, ma di compiere un atto di perequazione fra le diverse amministrazioni dello Stato. Aggiungo che possiamo pensare, possiamo avere addirittura la certezza, che la riforma burocratica istituirà il grado VIII per tutte le amministrazioni dello Stato: quindi, questa proposta di legge costituisce un anticipo doveroso della riforma stessa; doveroso in linea di giustizia, e doveroso per l'urgenza, perché, se tardasse, gli impiegati più anziani andrebbero in pensione senza avere raggiunto il grado VIII.

Voglio dire di più, per finire: se la Camera rigettasse oggi questa proposta di legge, verrebbe per ciò stesso a giudicare il merito della mia proposta; dichiarerebbe, cioè, di non voler accettare il principio sul quale essa si fonda. Nel caso invece che prenda in considerazione la proposta, non per questo l'avrà approvata: darà occasione alla Commissione di valutarla e — cosa che non mi auguro — anche di respingerla.

Quindi, fra le due alternative mi pare più logico che non mi si opponga un rifiuto netto e si apra invece uno spiraglio alle speranze della categoria che ho voluto rappresentare e difendere.

CECCHERINI. Un incoraggiamento.

CARCATERRA. Ho assistito al congresso dei dipendenti di gruppo C dello Stato, che si è svolto in questi giorni a Roma: porto ora, qui, alla Camera, una loro richiesta vivamente espressa.

Onorevoli colleghi, non vogliate opporre un rifiuto a questa proposta di legge.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di esprimere il proprio pensiero.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Il Governo non può essere d'accordo con l'onorevole Carcaterra. Una serie di iniziative parlamentari tendono a modificare la struttura dell'amministrazione, che è organica. Esse costituiscono colpi di ariete per conquistare posizioni che sarà forse difficile assicurarsi in sede di riforma generale della burocrazia.

Proprio nel momento in cui un apposito ministro è stato incaricato di una riforma organica dell'amministrazione, una iniziativa di questo genere si appalesa almeno intempestiva.

Per queste considerazioni il Governo dovrebbe essere contro la presa in considerazione della proposta di legge; tuttavia, poiché, come giustamente ha osservato il propo-

nente onorevole Carcaterra, la presa in considerazione non significa approvazione neppure dei criteri informativi della proposta di legge, mi rimetto alla Camera.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Carcaterra ed altri.

(È approvata).

La proposta di legge sarà trasmessa alla Commissione competente.

Segue lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del deputato Lupis: Finanziamenti in *pesos* a favore dell'emigrazione italiana in Argentina (1664).

L'onorevole Lupis ha facoltà di svolgerla.

LUPIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le vicende dell'emigrazione italiana in Argentina in questo dopoguerra occupano con una frequenza comprensibile le cronache della nostra stampa. Uguale interessamento purtroppo non sembra essere sentito dai nostri organi ufficiali; si ha anzi l'impressione che si voglia evitare il più possibile l'argomento, per non sentire le critiche o per lo meno i rilievi cui può dare luogo. Non posso infatti non rilevare per l'ennesima volta come ancora non si sia riusciti ad esaminare in questa Assemblea il nuovo trattato di emigrazione italo-argentino, stipulato a Buenos Aires il 26 gennaio 1948 e ratificato dal Senato nell'aprile del 1949, il quale è all'ordine del giorno della Camera da ben due anni. Sono dunque passati circa tre anni dalla firma dell'accordo e a tutt'oggi non si sa quando questo ramo del Parlamento potrà interessarsi di una questione che sta a cuore a moltissimi italiani, e in particolare agli interessati, cioè a coloro che sono emigrati e alle loro famiglie.

In attesa di questo dibattito, in data 22 novembre 1950 io ebbi a presentare la proposta di legge che oggi ho l'onore di illustrare davanti alla Camera.

La mia proposta ha un precedente, e a questo risalgo per illustrare meglio la mia iniziativa. Il 28 luglio 1950, il ministro del tesoro, di concerto con quelli degli affari esteri, del lavoro, del commercio con l'estero e delle finanze, presentò un disegno di legge avente per oggetto il finanziamento in *pesos* a favore di imprese italiane che utilizzano manodopera italiana in Argentina.

Con tale provvedimento il ministro del tesoro avrebbe ottenuto l'autorizzazione a farsi cedere dall'Ufficio italiano dei cambi, entro il limite di 150 milioni di *pesos* argentini, la valuta occorrente per il finanziamento di imprese italiane di lavoro all'estero, allo scopo

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

di assicurare l'impiego in Argentina di tecnici e di manodopera italiana.

Il disegno di legge venne esaminato per la prima volta dalla Commissione finanze e tesoro nella seduta del 4 ottobre 1950. Esso non parve sufficientemente chiaro e lo stesso relatore convenne nella necessità di addivenire ad un rinvio, che in effetti fu accordato. Ripresentato una seconda volta in data 18 ottobre, venne rinviato di nuovo, questa volta su richiesta del rappresentante del Governo. Fu ancora sottoposto all'esame della IV Commissione nella seduta dell'8 novembre 1950, seduta alla quale intervenni, a mia richiesta. In tale occasione non potei non rilevare che il provvedimento, generico nella forma e nella sostanza, appariva non sufficientemente motivato e giustificato, aprendo il dubbio che esso, all'atto pratico, si indirizzasse a beneficio non tanto della massa degli emigrati italiani, quanto di un gruppo ristretto di imprese, angustiate forse dalle successive svalutazioni del *peso*.

Ho ragione di ritenere che le mie deduzioni non fossero molto lontane dalla verità. E, in definitiva, lo stesso rappresentante del Governo consentì a un rinvio. Il nuovo rinvio venne difatti accordato. Da allora — sono passati già quasi quattro mesi — di questo disegno di legge non si è più parlato, e sono certo che i molti dubbi che assillavano con me altri colleghi hanno finito per investire gli stessi compilatori del progetto.

Tuttavia quelle discussioni non furono assolutamente vane, anzi restò certo e sicuro un elemento, quello cioè che il Governo italiano aveva una disponibilità in Argentina di non meno di 300 milioni di *pesos*, e che era disposto a spendere la metà di detta somma, cioè circa 150 milioni di *pesos* (equivalenti, credo, a circa 6 miliardi di lire) a scopo di finanziamento di imprese italiane in Argentina. Insomma, fra tante incertezze, vi era un punto certo e matematicamente accertato, una base indiscutibile.

Fatta questa indispensabile premessa, è d'uopo che io illustri brevemente le vicende dell'emigrazione italiana in Argentina, e, in particolare, la situazione dei nostri emigrati.

Cessato il conflitto, e prima ancora della fine dello stato di guerra, i nostri flussi emigratori ripresero le strade che in altri tempi avevano già percorso i nostri vecchi emigrati. Fra l'altro i nuovi si avviarono in Argentina, paese con il quale abbiamo sempre mantenuto, in ogni campo, stretti rapporti d'indole materiale e, più ancora, morale.

Il 21 febbraio 1947 venne firmato (io stesso lo firmai) il primo accordo oltre oceano di emigrazione del dopoguerra: l'accordo italo-argentino.

Le negoziazioni si svolsero in condizioni tutt'altro che facili; tuttavia furono condotte a termine, e l'atto, composto di 19 articoli, se pure non perfetto, apparve soddisfacente per entrambi i contraenti. Fra l'altro, in questo accordo fu riconosciuto, all'articolo 16, agli emigranti italiani, il diritto di effettuare le rimesse senza limite di somma. Tale articolo, infatti, testualmente dice: « Gli immigrati italiani potranno effettuare liberamente le rimesse che desiderano al tasso di cambio che verrà stabilito a tempo opportuno. » A tempo opportuno, perché mentre noi discutevamo e negoziavamo l'accordo, si trovava in Argentina la missione commerciale presieduta dal professor Bracci, per il trattato commerciale italo-argentino.

Ma noi ci cautelammo ancora di più, perché nel successivo articolo 17 fu inserita, credo per la prima volta in un trattato di emigrazione, la clausola della nazione più favorita. Dice infatti l'articolo 17: « Gli immigrati italiani godranno di tutte le facilitazioni, benefici o privilegi che siano riconosciuti agli immigrati di qualsiasi altro paese ».

Senonché si volle far meglio, e mai come in questo caso fornì a proposito il proverbio secondo cui « il meglio è nemico del bene ». Venne infatti inviata in Argentina, appunto per far meglio, una speciale missione, presieduta da un noto parlamentare. Tale missione sostò oltre oceano circa sei mesi, e concluse i suoi lavori firmando il 26 gennaio 1949 un nuovo trattato di emigrazione, sostitutivo di quello del febbraio del 1947. Da questo trattato, purtroppo, hanno inizio tanti guai in cui sono incorsi, ed incorrono tuttora, i nostri emigranti. Infatti, oltre a molti altri aspetti degni di critica, l'atto del 1948 non conteneva, a proposito delle rimesse, alcuna clausola cautelativa, di guisa che, abrogate le disposizioni degli articoli 16 e 17 del vecchio trattato, l'Argentina ha, a sua discrezione, fissato nuove norme; norme di cui — questo bisogna dirlo senza mezzi termini — essa ha usato e spesso anche abusato.

Il Governo argentino, insomma, libero dalle obbligazioni contratte nel 1947, ha così limitato, sospeso, riaperto, rilimitato e riospeso la libertà delle rimesse in Italia, ponendo nella più difficile e tragica situazione i nostri emigranti, molti dei quali erano partiti dall'Italia sotto la chiara e precisa re-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

golamentazione del trattato del 1947, dalla quale furono sottratti, come ho detto, con il successivo trattato del 1948. Sono sempre e solo — purtroppo — gli stracci che vanno per aria!

Il *peso* argentino ha subito una notevole serie di svalutazioni: la prima in conseguenza della svalutazione della sterlina, le altre a seguito di disposizioni interne adottate per far fronte ad una situazione economica cui non accenno se non in quanto essa è venuta a ripercuotersi sui nostri emigranti.

Dal *Notiziario dell'emigrazione*, pubblicato a cura dell'apposita direzione generale, a proposito delle rimesse degli emigranti, vi leggo ora quale è la situazione allo stato attuale: « La riforma valutaria attuata dal governo argentino il 28 agosto scorso ha portato a una nuova svalutazione del *peso* ed ha provocato una ulteriore decurtazione delle rimesse ai familiari dei lavoratori, in quanto ha determinato un aumento del tipo di cambio, per tali rimesse, da 9,05 a 14,63 in riguardo al dollaro. Le rimesse di 400 *pesos*, che da un equivalente approssimativo di 40 mila lire nel 1948 erano state ridotte recentemente ad un approssimativo equivalente di 27 mila lire, vengono col nuovo cambio a raggugiarsi a 16 mila lire circa, mentre le rimesse di 250 *pesos* per i parenti meno stretti equivalgono ad appena 10 mila lire. Tale provvedimento, sopraggiunto mentre erano in corso tra le autorità diplomatiche italiane e la banca centrale opportune conversazioni intese a dare un definitivo assetto al problema delle rimesse familiari, ha gettato in uno stato di vera costernazione tutti i lavoratori italiani e particolarmente i nuovi immigrati, che hanno impegni inderogabili in Italia e che sulla permanenza del sistema delle rimesse basano la possibilità di sussistenza delle rispettive famiglie rimaste in patria ».

Come si vede, onorevoli colleghi, si tratta di somme con le quali anche la meno numerosa delle famiglie non può far fronte neppure al minimo indispensabile.

Questa situazione crea un doppio ordine di disagi: il disagio, anzitutto, degli immigrati che, per la svalutazione del *peso*, hanno visto ridotto in maniera preoccupante il potere di acquisto dei salari corrisposti (il che determina, in primo luogo, una riduzione del loro tenore di vita in Argentina e, di conseguenza, la difficoltà, e talora addirittura la impossibilità, di provvedere alle rimesse ai familiari in Italia); donde, appunto, l'altro disagio, quello delle famiglie. Sovente trattasi di persone che contano, per vivere,

esclusivamente sulle rimesse del capo famiglia emigrato. Queste rimesse ora giungono in misura limitatissima, quando poi non giungono affatto perché arbitrariamente sospese dal governo argentino.

Io ricevo di continuo lettere e segnalazioni di nuclei familiari, composti quasi sempre da elementi femminili e da unità infantili, che si trovano nella più nera delle condizioni, talvolta addirittura in condizioni drammatiche e tragiche. D'altronde, il capo famiglia più di quel che fa non può fare. Ed a questo proposito voglio portare all'attenzione dei colleghi una testimonianza dall'Argentina. Un emigrato mi scrive in data 20 febbraio 1951 una lettera, nella quale — a proposito della svalutazione del *peso*, avvertita maggiormente dalle famiglie — parla della sua famiglia, priva del conforto, per la lunga lontananza, e stretta da sofferenze sempre più grandi: « Anche se, con duro sacrificio, l'uomo lavora notte e giorno, non può dare alla famiglia il necessario aiuto. Come potrà — continua la lettera — il povero emigrante richiamare la famiglia, non potendo mettere da parte cinque *pesos* e guadagnando a stento per vivere modestamente, anche privandosi del necessario, pur di accumulare mensilmente 400 *pesos* da spedire alla famiglia? E la famiglia, dopo aver ricevuto la rimessa, non sa come tirare avanti ».

E si tratta di un emigrato entusiasta dell'Argentina. Infatti, la lettera conclude con queste parole: « Per noi l'Argentina è una terra ricca, forse l'unica del sud America, che potrà ospitare milioni di emigranti ». Questo emigrante esalta la terra in cui si trova e la considera come un ottimo sbocco di emigrazione.

Fra i nostri emigrati in Argentina si è determinata una situazione di grave fermento di cui i giornali italiani di Buenos Aires si sono fatti eco. La ripercussione nel deflusso e nei rimpatri per e dall'Argentina risulta, come è ovvio, di grande evidenza. Nel 1946 emigrarono nell'Argentina 981 unità; nel 1947, 23.035; nel 1948, 78.719; nel 1949, 96.523; e nei primi 7 mesi del 1950 (perché finora abbiamo le statistiche soltanto relativamente ai primi sette mesi dell'anno scorso, vale a dire dal gennaio all'agosto) sono emigrate 53.424 unità. Si tratta di un totale di circa 300 mila lavoratori italiani che nel dopoguerra sono emigrati in Argentina.

Esaminiamo l'altro aspetto di questa situazione, per renderci conto della necessità di prendere in considerazione la proposta di legge che ho avuto l'onore di presentare. Il numero degli emigranti — come ho già detto —

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

è andato declinando sensibilmente, soprattutto fra il 1949 e 1950; cioè, fino al 1949 vi è stato un aumento progressivo del numero degli emigranti, che invece ha cominciato a decrescere dal 1949, cioè dal momento in cui si è determinata la crisi del *peso* argentino.

E l'aspetto più preoccupante del fenomeno è quello dei rimpatri, la cui cifra spesso, e talora volutamente, viene ignorata.

Nel 1947 rimpatriarono dall'Argentina 2.452 unità, cioè il 10,6 per cento; nel 1948 rimpatriarono 4.329 unità, cioè il 5,4 per cento; nel 1949, 1.697 unità, vale a dire l'1,7 per cento. Nei primi sette mesi del 1950 sono rimpatriate dall'Argentina 11.285 unità, cioè dall'1,7 per cento del 1949 siamo saliti al 21,12 per cento.

I rientri si sono cioè incrementati in maniera preoccupante, e la cosa impressiona tanto più...

PRESIDENTE. Onorevole Lupis, ella sta addentrandosi nel merito della sua proposta, mentre deve limitarsi allo svolgimento.

LUPIS. Signor Presidente, lo facevo per spiegare un po' più dettagliatamente i motivi della presa in considerazione.

Ad ogni modo dicevo che, essendo queste le cifre, dobbiamo preoccuparci di una tale situazione. Di essa si è fatta eco la stampa italiana di Buenos Aires, che recentemente ha inviato al Presidente del Consiglio, consegnandole all'ambasciatore italiano a Buenos Aires, migliaia e migliaia di lettere, accompagnate da un esposto del direttore del *Corriere degli italiani* di Buenos Aires, dottor Rossi Ettore, in cui — fra l'altro — si chiedeva il trasporto gratuito delle famiglie di quegli emigrati che fossero in grado di offrire alle famiglie stesse una prima sistemazione.

La mia proposta di legge, pertanto, parte da un primo dato di fatto certo ed incontestabile: il Governo italiano vanta in Argentina un credito certamente non inferiore a 300 milioni di *pesos*. Un secondo elemento certo ed incontestabile è che il Governo italiano era disposto ad erogare la metà del predetto importo per finanziare imprese italiane in Argentina, e all'uopo presentò l'apposito disegno di legge di cui ho parlato in precedenza.

Altro elemento accertato, e che dobbiamo ritenere acquisito non essendo stato mai smentito, è costituito da pubbliche dichiarazioni fatte alla stampa dall'onorevole Presidente del Consiglio e dall'onorevole sottosegretario Dominedò (i quali avevano accettato il punto di vista degli emigrati italiani

in Argentina), di cui si era fatto portavoce il *Corriere degli italiani*.

La conseguenza che si trae da queste premesse non può essere che un provvedimento formale e concreto che valga, sia pure in parte, a sanare una grave situazione di ordine materiale e di ordine morale.

La mia proposta di legge ha avuto la più larga risonanza fra gli emigrati italiani in Argentina e tra le loro famiglie in Italia. Se ne è occupata non soltanto la stampa argentina e italiana di quella repubblica, ma se ne sono occupati anche i più diretti interessati, cioè gli emigranti.

Per concludere la mia esposizione mi limiterò solamente a menzionare due lettere, pervenute una dalla Lombardia e una dalla Sicilia, da parte di famiglie che hanno i loro capi famiglia emigrati in Argentina e che chiedono che questa proposta di legge venga presa in considerazione e approvata nel più breve tempo possibile. Le due lettere cui alludo vengono esattamente una da Dalmine e una da Comiso, in provincia di Ragusa. Con ciò non avremo risolto l'intero problema dell'emigrazione italiana in Argentina, ma avremo certamente risolto la parte più urgente di questo problema, non soltanto per quanto riguarda le necessità immediate degli emigranti e delle loro famiglie, ma anche per quanto si riferisce a quei principi di solidarietà umana che devono guidare la nostra azione.

PRESIDENTE. Il Governo ha facoltà di esprimere il proprio pensiero sulla presa in considerazione della proposta di legge.

DOMINEDÒ, Sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Il presentatore della proposta di legge, onorevole Lupis, ha allargato il quadro della materia, ricordando non solo il precedente provvedimento d'iniziativa governativa in tema di utilizzo di *pesos*, ma anche la pendenza innanzi alla Camera del disegno di legge di ratifica dell'accordo di emigrazione fra Italia e Argentina.

Preciso che la pendenza è dovuta al fatto che nel frattempo si sono prese iniziative straordinarie (come l'acquisto di grano argentino per attivare i trasferimenti delle rimesse degli emigranti) e si sono intensificate le relazioni con la repubblica amica attraverso il lavoro della commissione mista italo-argentina, la quale, come ho avuto l'onore di dichiarare alla Camera e al Senato, ha affrontato, su iniziativa del Governo, il tema dell'utilizzo dei fondi italiani in *pesos*. E ciò a un duplice fine: trasporto delle famiglie degli emigranti, come è detto altresì nel

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

primo punto della proposta di legge dell'onorevole Lupis, e fabbricazione di case per gli immigrati. Dunque, il problema è a noi estremamente presente: alla Commissione mista sono stati, infatti, sottoposti criteri più larghi di quelli formulati nella proposta dell'onorevole Lupis.

Debbo aggiungere che, per quanto riguarda il precedente disegno di legge di iniziativa governativa, sono stati elaborati emendamenti rivolti ad integrare l'originaria menzione delle imprese di lavoro italiano all'estero, nel senso che queste saranno tenute a nuovi trasferimenti di tecnici e mano d'opera, se vorranno fruire dell'utilizzo in *pesos*. Oltre a ciò, si prevedeva nella legge, in modo specifico, che i fondi stessi possano essere anche utilizzati per la fabbricazione di case e per il trasporto di famiglie degli emigranti.

Per quanto riguarda il secondo punto della proposta di legge Lupis, non entro qui nel merito, essendo questo rimesso all'esame, che io mi auguro tempestivo, della proposta stessa, unitamente però al precedente provvedimento di iniziativa governativa, che ha già affrontato il problema nel modo detto.

Con queste precisazioni e riserve, non ho motivo di oppormi alla presa in considerazione della proposta di legge dell'onorevole Lupis.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Lupis.

(È approvata).

La proposta stessa sarà trasmessa alla Commissione competente.

Presentazione di un disegno di legge.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Mi onoro di presentare alla Camera il disegno di legge:

« Riscatto obbligatorio dell'imposta straordinaria immobiliare ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (469); e della proposta di legge costituzionale Leone ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione concernenti la Corte costituzionale. (1292).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno e della proposta di legge sulla Corte costituzionale.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri fu rinviato l'esame dell'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Fumagalli:

« I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con decreto emanato su proposta del ministro di grazia e giustizia ».

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la questione che ci si presenta è assai grave: l'emendamento proposto dall'onorevole Fumagalli contrasta con l'articolo 135 della Costituzione, dove è detto che i giudici della Corte costituzionale sono nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dall'alta magistratura ordinaria e amministrativa. Con l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Fumagalli, evidentemente, il compito del Presidente della Repubblica si limita all'atto formale della nomina: la scelta dei giudici non è fatta dal Presidente, ma dal ministro di grazia e giustizia, cioè dal Governo. È vero che l'onorevole Fumagalli, nello svolgimento del suo articolo aggiuntivo, ebbe ieri a chiarire che, a parer suo, non si tratta di innovazione o modifica del testo costituzionale, sibbene di adeguamento, al testo della Costituzione, delle norme sulla formazione e sul funzionamento della Corte. Disse, infatti, l'onorevole Fumagalli che l'articolo 89 della Costituzione prevede che tutti gli atti compiuti dal Presidente della Repubblica debbano essere controfirmati dai ministri proponenti; e che la dizione « dai ministri proponenti » esclude che vi siano atti del Presidente della Repubblica i quali non avvengano su proposta dei ministri.

La tesi dell'onorevole Fumagalli a me sembra piuttosto ardita, e su di essa mi pare indispensabile che una esauriente discussione abbia luogo. Io sono dell'avviso che la pro-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

posta Fumagalli venga ad apportare una effettiva modifica al testo costituzionale, e che quindi essa non possa essere approvata con la procedura della legge ordinaria, ma debba, se mai, trovare posto nella legge costituzionale.

Io intendo, soprattutto, su questo punto limitare il mio intervento, cioè sulla dimostrazione della natura costituzionale della proposta fatta dall'onorevole Fumagalli. Mi limiterò solo a sfiorare il merito della questione, poiché ritengo che la Camera debba preliminarmente decidere se si tratti di una di quelle norme che la Costituzione vuole siano emanate con legge ordinaria, per assicurare la formazione e il funzionamento della Corte costituzionale, o non piuttosto di una disposizione innovatrice rispetto al testo della Carta fondamentale della Repubblica.

Vero è che l'articolo 89 della Costituzione, come ha sottolineato l'onorevole Fumagalli, dice che « nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità »; ma è anche vero ed evidente che questa norma si riferisce a quegli atti, non autonomi, per i quali è richiesta la proposta del Governo e che la stessa Costituzione ha previsti ed elencati nell'articolo 87. Dice, infatti, questo articolo: « Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. Può inviare messaggi alle Camere. Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione. Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo. Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione. Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato. Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere. Ha il comando delle forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere. Presiede il Consiglio superiore della magistratura. Può concedere grazia e commutare le pene. Conferisce le onorificenze della Repubblica ».

Sono questi, e questi soli, gli atti cui si riferisce l'articolo 87. Ma, al di fuori di questi atti, altri ve ne sono che non risultano elencati nell'articolo 87: i cosiddetti « atti autonomi » del Presidente, dove la volontà primaria (al contrario degli altri) non è del Governo ma è del Capo dello Stato.

Quali sono questi atti? Uno è quello dell'articolo 88: scioglimento delle Camere: « Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse. Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato ». Ora, per questo atto che può compiere il Presidente è evidentemente assurdo pensare che sia necessaria la proposta del ministro di grazia e giustizia o del Governo, poiché lo dice il testo della Costituzione quali sono le cautele delle quali l'atto deve essere circondato. Le cautele sono: 1°) debbono essere sentiti i Presidenti delle due Camere; 2°) l'atto non deve essere compiuto negli ultimi sei mesi dell'esercizio del mandato. Ed è, evidentemente, perché questo atto non ha lo stesso significato degli altri che esso si trova in un articolo a parte piuttosto che nell'elenco di cui all'articolo 87. Io non so se a questo proposito sia il caso di insistere, perché la questione mi pare assai chiara. Tuttavia potrebbe, a conforto della tesi che io sostengo, che cioè per questo atto del Presidente della Repubblica non è da pensare ad una proposta del Governo, servire autorevolmente quanto ebbe a dire l'onorevole Tosato, nell'Assemblea Costituente, chiarendo, egli che fu (se non erro) il relatore di questa parte del progetto di Costituzione, il significato della norma. Egli disse che questo atto non può essere compiuto dal Presidente del Senato quando sostituisce, durante il suo impedimento, il Presidente della Repubblica. Orbene, come potrebbe immaginarsi che in questo caso l'atto presidenziale consista puramente e semplicemente nell'emanazione di un decreto predisposto dal Governo, se tutte queste cautele sono richieste, se debbono essere sentiti i Presidenti delle due Camere, se questo atto non deve essere compiuto negli ultimi sei mesi dell'esercizio del mandato presidenziale, se esso non può essere compiuto da chi a norma della Costituzione sostituisce il Presidente durante impedimento? È evidente che siamo in presenza di un atto presidenziale autonomo il quale esula da quanto dispone l'articolo 89; è dunque evidente che l'articolo 89 si riferisce non a tutti gli atti presidenziali, ma soltanto agli atti presidenziali non autonomi, cioè a quelli che sono elencati nel precedente articolo 87.

Altro esempio: l'articolo 74 della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica possa rifiutarsi di promulgare una legge che egli ritenga, dal punto di vista formale o per il merito, non rispondente agli interessi del paese, e che possa richiedere una nuova deliberazione alle Camere con un messaggio

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

motivato. Ora, qui è proprio impossibile ammettere che ciò avvenga su proposta del Governo o di un ministro. È un atto che il Presidente compie senza il concorso della volontà del Governo, o addirittura contro di essa. Il messaggio sarà controfirmato dal ministro, ma non sarà proposto da esso.

Noi abbiamo già fatto la nostra esperienza, abbiamo già dei precedenti a questo riguardo. Confondere la controfirma con la proposta, o ritenere che quella presupponga necessariamente quest'ultima, è aberrante. La controfirma ha soprattutto lo scopo di cautelare il Presidente della Repubblica, di salvaguardare il suo diritto alla irresponsabilità, di cui appunto si parla nell'articolo 89 della Costituzione. Lo disse, del resto, se non erro, ieri acutamente l'onorevole Codacci-Pisanelli: questa controfirma, che il Presidente della Repubblica in tali casi ha richiesto, è prova dello scrupolo presidenziale, per il rispetto alla norma della irresponsabilità del Capo dello Stato, di cui all'articolo 89.

A questo proposito appare molto utile riferirsi alla discussione che ebbe luogo nell'Assemblea Costituente. Questa norma dell'articolo 74, relativa ai cosiddetti messaggi legislativi, rappresenta un emendamento dell'onorevole Bozzi, che fu accolto dall'Assemblea Costituente.

Disse allora l'onorevole Bozzi: « In quali casi ciò (l'emanazione del messaggio) può avvenire? Può avvenire per ragioni di legittimità, per non perfetta formazione della legge, e può avvenire anche per ragioni di merito. Noi abbiamo votato che il Presidente della Repubblica deve essere supremo garante e custode della Costituzione. Ora, può anche darsi che una legge votata dal Parlamento non interpreti esattamente una norma della Costituzione o sia con essa in contrasto. E noi vogliamo negare a colui che abbiamo definito il garante e custode alla Costituzione di dire al Parlamento: « Badate che questa legge, secondo il mio punto di vista, non è in armonia, ma è in contrasto aperto con la norma costituzionale »? Ma v'è anche un'altra ipotesi che possiamo raffigurarci. Noi non l'abbiamo ancora votato, ma mi sembra che sia nell'ordine di idee della maggioranza di dare al Capo dello Stato la possibilità di sciogliere o una o tutte e due le Camere. Che significa questo? Significa che il Capo dello Stato, al vertice di tutti i poteri, deve avere la sensibilità di sentire il paese e di avvertire quando il paese è per avventura in contrasto con la sua rappresentanza parlamentare. Ora, un fatto di questo genere si può verificare anche

nei confronti di una legge. Può darsi che una legge, pur votata dal Parlamento, in un determinato momento non sia l'espressione genuina della corrente popolare, e pertanto non trovi il consenso popolare. Si determina allora nel paese un attrito. Ebbene, il Capo dello Stato, che dev'essere un po' il termometro di questa situazione, può richiamare l'attenzione delle Camere perché riveditino sulla legge votata. Io credo che questo invito a riflettere ancora non possa essere negato, se non vogliamo esautorare completamente il Capo dello Stato ».

Ecco dunque la ragione e il significato dell'articolo 74, cioè di questo atto che il Presidente della Repubblica compie, evidentemente senza la necessaria proposta del Governo, talvolta anzi, necessariamente, in contrasto con le vedute del Governo.

E non solo queste parole dell'onorevole Bozzi, ma anche quelle che disse Vittorio Emanuele Orlando, quelle che disse l'onorevole Tosato, quelle che disse l'onorevole Ruini in tale occasione, sono molto illustrative di questo articolo.

L'onorevole Orlando ebbe ad esprimersi così:

« Qui si tratta di sapere se il Presidente, il Capo dello Stato, in questo momento solenne della vita della nazione quale è la proclamazione del diritto, debba essere del tutto estromesso. Come dissi oggi stesso, io penso che sia una curiosa maniera di affermare devozione verso la Repubblica quella di volere il Capo dello Stato di questa Repubblica quanto meno autorevole sia possibile.

« Badate, voi aprite la via ad una quantità di conflitti pericolosissimi, perché non è possibile che un Capo dello Stato, a meno che non sia un fannullone, un *fainéant*, possa adattarsi ad essere e restare estraneo al compimento dell'atto in cui la volontà dello Stato si manifesta nella forma più solenne ».

« Si può ben supporre — continua l'onorevole Orlando — che una data legge apparisca al Capo dello Stato come rovinosa di interessi vitali dello Stato. Sapete che mezzo gli resterà? Guardate in quali fossi insabbiamo questo nostro disordinato ordinamento: un Capo dello Stato lo chiamate responsabile e lo inviate all'Alta Corte per alto tradimento — e sta bene — ma anche per violazione della Costituzione. La violazione della Costituzione è una espressione molto elastica. Si potrà sempre affermare che con una data legge la Costituzione fu violata. Chissà quante volte lo si dirà. L'interpretazione di un testo può sempre dar luogo a dubbi! Ora, voi di-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

chiarate niente meno che il Capo dello Stato può essere tradotto in Alta Corte per violazione della Costituzione e poi gli affidate la promulgazione di una legge che può essere la violazione della Costituzione. Egli verrebbe così ad essere per lo meno lo strumento di un eventuale delitto gravissimo. Io voterò l'emendamento dell'onorevole Bozzi, che considero come un male minore ».

A sua volta l'onorevole Tosato ebbe ad esprimersi così: « ...se teniamo presente la posizione e la funzione, che abbiamo voluto attribuire al Presidente della Repubblica, di organo che non concorre a determinare positivamente e sostanzialmente le decisioni politiche del Governo, e d'altra parte non è nemmeno un organo puramente decorativo, con funzione simbolica, se teniamo presente che, secondo questa nostra Costituzione, il Presidente ha il compito fondamentale, sebbene non esclusivo — è prevista infatti la Corte costituzionale — di salvaguardare e di tutelare l'osservanza della Costituzione nello svolgimento dell'attività degli organi costituzionali, sembra sommamente opportuno che, proprio per questa sua altissima funzione, il Presidente, prima di pubblicare una legge, possa avere il potere di rinviarla alle Camere stesse per un riesame ».

Ed ecco infine la dichiarazione dell'onorevole Ruini, presidente della Commissione dei 75: « ...la facoltà di un veto sospensivo, nel senso di chiedere un riesame della legge alle Camere, si addice al compito del Capo dello Stato come regolatore fra i poteri dello Stato... ».

« Regolatore fra i poteri dello Stato », non già espressione di uno dei poteri. La figura del Capo dello Stato quale simbolo dell'esecutivo e semplice esecutore formale degli atti di Governo non è quella della nostra Costituzione. Non siamo in regime di repubblica presidenziale: nessun dubbio. Ma al Capo dello Stato funzioni « autonome » vengono pure commesse dalla Carta costituzionale, e questa del messaggio legislativo è appunto una di esse. Il messaggio legislativo è un atto che la Costituzione vuole sia compiuto esclusivamente, autonomamente, dal Capo dello Stato.

Vi è ancora la questione della nomina dei cinque senatori a vita. Gli onorevoli colleghi ricorderanno certamente che l'articolo 59 della Costituzione dà facoltà al Presidente della Repubblica di nominare senatori a vita cinque cittadini che abbiano illustrato la patria e si siano acquistati altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico o lette-

rario. È evidente la differenza sostanziale tra la nomina dei senatori in base allo statuto albertino (durante il regime monarchico) e la nomina dei senatori da parte del Presidente della Repubblica, come avviene a termini della nostra Costituzione: allora la nomina avveniva con regio decreto fatto su proposta del Presidente del Consiglio e dietro deliberazione del Consiglio dei ministri. Era un atto politico. Oggi la nomina avviene senza deliberazione del Consiglio dei ministri e senza proposta del Governo. È un atto apolitico. Ciò è tanto vero che i decreti presidenziali con i quali recentemente sono stati nominati i senatori a vita sono stati pubblicati dalla *Gazzetta ufficiale* non più nella rubrica « leggi e decreti », ma fuori di essa.

Del resto, è noto che l'articolo 59 della Costituzione riproduce un emendamento aggiuntivo dell'onorevole Alberti, accolto dall'Assemblea Costituente. E l'onorevole Alberti illustrò con queste parole il suo emendamento: « Io vorrei che la funzione di Presidente della Repubblica fosse quanto più è possibile spolitizzata... vorrei che il Presidente fosse soprattutto una grande forza morale... Questa grande forza morale dovrebbe essere quella che non soltanto fa da moderatrice, ma che impersona e simboleggia la nazione in tutte le sue manifestazioni più alte. Ecco perciò che a questa grande forza morale dovrebbe essere commessa la scelta dei cinque rappresentanti della nazione nel campo della cultura, dell'arte e della scienza. La scelta sarebbe fatta con criteri morali, nel senso più alto della parola: l'altezza del costume nell'intelletto e nel sentimento ».

La norma di cui all'articolo 135 della Costituzione (nomina dei membri della Corte da parte del Presidente della Repubblica) prevede appunto uno di questi atti autonomi del Capo dello Stato. Infatti, occorre ricordare che questo sistema che si escogitò in Assemblea Costituente, cioè la provenienza dei giudici da triplice fonte (5 nominati dal Presidente della Repubblica, 5 eletti dal Parlamento, 5 eletti dalle supreme magistrature), aveva uno scopo preciso e ben determinato; ed il primo comma dell'articolo 135, in sostanza, riproduce un mio emendamento, che fu fatto proprio (con leggera modifica) dalla Commissione.

Lo scopo che io mi prefiggevo, con quell'emendamento, era appunto quello di spolitizzare la Corte costituzionale: perché in Assemblea Costituente io sostenni (e ho sostenuto anche qui alla Camera in parecchie occasioni) che, a parer mio, la Corte costitu-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

zionale dev'essere un organo giurisdizionale e che, quanto più quest'organo — per la sua formazione, per il suo funzionamento e per gli scopi che si prefigge — si avvicina ad un organo giurisdizionale, tanto meno pericoli esso conterrà, tanto più adeguato esso si rivelerà allo scopo per il quale noi intendiamo crearlo.

Questo sostenni allora e sostengo ora, in contrasto con coloro che sostennero allora ed ora sostengono essere la Corte costituzionale prevalentemente organo politico. Nel progetto di Costituzione invece era prevista la nomina di tutti i giudici da parte del Parlamento, ciò che conferiva ad essa evidente carattere politico. Orbene, fu appunto questo il concetto accolto dalla Commissione quando il mio emendamento venne fatto proprio da essa e presentato all'Assemblea: il concetto, cioè, di attenuare il carattere politico di quest'organo.

Ed ecco perché, mentre prima si proponeva che i membri della Corte fossero eletti tutti dal Parlamento, si pervenne poi a questa triplice fonte di scelta: un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo eletti dal Parlamento, un terzo eletti dalle magistrature.

A questo proposito desidero leggere le parole pronunciate dall'onorevole Ambrosini, il quale, molto autorevolmente, in sede di dichiarazione di voto ebbe ad affermare: « La Corte costituzionale non deve essere politica, giacché deve giudicare, pronunciare il diritto: vedere, cioè, se la norma della legge ordinaria corrisponde alla norma di carattere costituzionale. Nel caso che non corrisponda, deve, con criterio giuridico, trarne le conseguenze ». Così motivò l'onorevole Ambrosini il suo voto favorevole a quell'emendamento.

Dunque, questo è lo scopo per il quale un terzo dei giudici si assegna alla nomina presidenziale: limitare il carattere politico della Corte.

E noi, dopo ciò, vogliamo sottrarre alla funzione equilibratrice e moderatrice del Presidente della Repubblica e conferire al Governo (il quale è l'espressione, il portatore, il rappresentante delle esigenze e delle aspirazioni politiche di una maggioranza esistente in un determinato momento nel Parlamento) il compito di nominare questo terzo dei giudici?

In conclusione, ritengo che con l'emendamento Fumagalli si opererebbe una vera e propria revisione dell'ordinamento costituzionale. Vorrei dire di più, senza che queste mie parole abbiano alcun significato meno che garbato nei riguardi dell'emendamento dell'onorevole Fumagalli: la norma da lui

proposta, a parer mio, ha lo scopo di sovvertire addirittura l'ordinamento costituzionale, così come esso fu concepito dall'Assemblea Costituente a questo proposito: laddove l'Assemblea Costituente volle spolicizzare, noi verremmo ora a politicizzare la Corte, la quale dovrebbe invece avere un carattere — per quanto possibile — giurisdizionale. Revisione, dunque, se pure non sovvertimento; processo di revisione che evidentemente non può essere compiuto con una legge ordinaria.

Io ho sostenuto con molto calore, soprattutto quando si è trattato dell'articolo 3 del disegno di legge in esame (articolo che stabilisce le modalità di elezione dei giudici da parte del Parlamento), che ogni sforzo bisogna compiere per rendere quanto più è possibile aderente al suo carattere di organo giurisdizionale la struttura della Corte. E per questo ho sostenuto che non dovesse farsi l'elezione di questi giudici da parte del Parlamento con la rappresentanza della minoranza: affinché non si avesse né rappresentanza della minoranza, né rappresentanza della maggioranza, ma i giudici eletti dal Parlamento, anche se per avventura tratti dalle file della maggioranza o dalla file della minoranza, fossero in realtà soltanto l'espressione del Parlamento.

Questo io ho sostenuto; e sarei ora veramente incoerente se in questa occasione non riaffermassi la mia fede in questo principio, che io ritengo assolutamente essenziale per l'organizzazione adeguata, per il funzionamento corretto della Corte costituzionale e forse anche per la vita della nostra Costituzione.

È per queste ragioni che io sono contrario all'emendamento dell'onorevole Fumagalli. Ma sono soprattutto contrario a considerare questo emendamento come una norma di semplice applicazione, da farsi con legge ordinaria, della Costituzione. Qui siamo — lo ripeto — di fronte ad una vera e propria innovazione, di fronte ad un vero e proprio processo di revisione della Costituzione (o, quanto meno, di integrazione di essa), per il quale non è possibile ammettere se non la procedura prevista dall'articolo 138 della Costituzione, cioè la legge costituzionale. (*Vivi applausi*).

Presentazione di un disegno di legge.

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

ALDISIO, *Ministro dei lavori pubblici*.
Mi onoro di presentare il disegno di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 5 miliardi e 500 milioni per la sistemazione del «cavo napoleonico» come scolmatore delle piene del fiume Reno ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Si riprende la discussione del disegno e della proposta di legge sulla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sulla Corte costituzionale.

SAILIS. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAILIS. Signor Presidente, onorevoli colleghi, forse è meglio sdrammatizzare la questione e stare sul terreno solido del diritto.

La Costituzione dice che un terzo dei componenti la Corte costituzionale è nominato dal Presidente della Repubblica. Non dice altro. Ed ha fatto bene, perché la Costituzione deve essere stringata e sintetica, sia perché, nel caso in questione, interessava soltanto determinare la competenza del Capo dello Stato, come espressione del potere esecutivo, in concomitanza con l'analoga determinazione di competenza del potere legislativo e dell'ordine giudiziario.

Ma la Costituzione, come non ha particolarizzato in merito alle nomine demandate al Parlamento e all'ordine giudiziario, così non ha precisato, con coerente logica simmetrica, la procedura delle nomine spettanti al Capo dello Stato. Attribuita la specifica competenza ai tre poteri, per tutto quanto riguarda il processo formativo della Corte, non indicato nella norma costituzionale, è naturale che deve provvedere la norma ordinaria. La testimonianza di ciò è evidente negli articoli già approvati di questa legge, la quale rende attuabile la norma costituzionale. Soltanto per eccessivo scrupolo noi potremmo ricorrere al procedimento costituzionale per fissare la procedura dell'intervento del Capo dello Stato nella nomina dei giudici. Quindi, secondo me, sulla costituzionalità sia della fissazione della procedura che rende attuabile il generico e stringato significato della disposizione costituzionale, sia del ricorso al procedimento ordinario, non vi è dubbio.

Ora, l'articolo in discussione nulla dà giustamente, e nulla giustamente toglie, al Presidente della Repubblica, ma costituisce, solo ed esclusivamente, il veicolo per tradurre in atto una sua attribuzione costituzionale. Non resta, perciò, che portare direttamente la nostra indagine su tale articolo, che stabilisce che le nomine a giudice costituzionale da parte del Capo dello Stato debbano avvenire su proposta del ministro di grazia e giustizia. Io direi, anzi dico, su proposta del Presidente del Consiglio. Ciò mi sembra estremamente e giuridicamente logico. Come l'intervento dell'ordine giudiziario impegna tutto l'ordine giudiziario, che si esprime con la partecipazione elettorale degli elementi più rappresentativi di esso, come l'intervento del Parlamento impegna tutto il legislativo nella sua espressione bicamerale, così l'intervento del Capo dello Stato impegna tutto il potere esecutivo, la cui espressione effettiva, e non soltanto formale e simbolica, è costituita, per la nostra Carta fondamentale, *in primis*, dal Presidente del Consiglio dei ministri. Sarebbe veramente strano che nella formazione di un organo così importante per la vita, non solo formale, non solo onorifica e storica, ma reale del nostro Stato, così come l'ha configurato la nostra Costituzione, il Capo dello Stato intervenisse come organo a sé, isolato e staccato, senza la collaborazione effettiva, meditata, sostanziale di chi ha la responsabilità, tutt'altro che fittizia, di fronte al paese e di fronte al Parlamento, degli atti posti in essere dal Presidente della Repubblica. La nomina dei giudici costituzionali è un atto politico non nel senso occasionale, contingente e deteriore, non nel senso di partitismo o di partigianeria, ma nel senso superiore di arte, di scienza, di concreta attuale responsabilità di Governo. Nel senso teorico, quindi, e pratico insieme. Ora, la proposta del Presidente del Consiglio non elimina il desiderio, la volontà del Capo dello Stato nella formazione dell'atto di nomina, in quanto la proposta non costituisce una imposizione conclusiva ed esclusiva di un desiderio e di una volontà, non è un'imperativo categorico, ma è semplicemente uno stadio, un elemento necessario che prepara l'alta, risolutiva e libera adesione della volontà cosciente del Presidente della Repubblica.

Si tratta di un atto complesso, come si dice in diritto amministrativo, in cui le due volontà si fondono nella sola volontà dichiarata bensì dal Capo dello Stato, ma che è posto in essere necessariamente da entrambe le

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

volontà concorrenti alla formazione dell'atto. Quindi noi abbiamo, oltre la proposta del Presidente del Consiglio, la volontà cosciente ed efficiente del Capo dello Stato, la quale volontà non resta mortificata, onorevole Martino, e, tanto meno annullata, ma che può spiegarsi e può essere fatta valere sempre con tutto il prestigio e col ruolo costituzionale che al Presidente competono nella nostra Repubblica parlamentare e secondo il nostro diritto positivo.

Cosciente e fattivo, l'intervento del Capo dello Stato, ma costituzionalmente e personalmente irresponsabile. La responsabilità dell'atto viene assunta dal Presidente del Consiglio controfirmante, che, in una questione di così grave momento, non può né deve essere una qualsiasi testa di turco, un qualsiasi scarabocchiatore di una controsigla, ma, più che un Presidente del Consiglio, deve essere il capo di Governo proponente che vuole quello che firma e che firma quello che vuole la sua coscienza e la sua responsabilità.

Soggiungo che in ciò dovrebbero essere d'accordo tutti i sinceri democratici, tutti coloro per i quali questa benedetta democrazia non è uno stadio transitorio o un orpello per instaurare una dittatura di parte. È nell'interesse della democrazia, di cui il parlamento libero, e non alla maniera del Parlamento groppone dei tempi di Oliviero Cromwell, costituisce la manifestazione più espressiva e reale, approvare questo articolo, che ha un contenuto non legato a ragioni di partito o contingenti. Costituzione e Parlamento vogliono un responsabile, e giustamente, degli atti del Capo dello Stato, ma non si può moralmente, politicamente e giuridicamente pretendere, in una questione così delicata come la nostra, che ci sia formalmente e di fatto non un rimorchiato, ma un vero ed unico responsabile che non sia altrettanto cosciente di ogni suo atto.

Questo articolo, secondo me, realizza e soddisfa tutte le ragioni teoriche e pratiche, morali e costituzionali che attengono al pieno adempimento del nostro dovere, serenamente ed obiettivamente concepito. Solo che, invece che su proposta del ministro di grazia e giustizia, deve dirsi «su proposta del Presidente del Consiglio».

Presenterò in tal senso un emendamento.

CODACCI-PISANELLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CODACCI-PISANELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'onorevole Sallis ha già illustrato l'importanza dell'emendamento pre-

sentato dall'onorevole Fumagalli. Resta a me il compito di riassumere la nostra tesi dal punto di vista generale e il compito di rispondere alle obiezioni che sono state fatte alla presentazione dell'emendamento Fumagalli.

Quanto al primo punto, mi sia consentito leggere ancora una volta l'articolo 89 della Costituzione:

« Nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti, che ne assumono la responsabilità ».

L'articolo 89, in altri termini, parla di controfirma e parla di ministri proponenti, pone cioè il principio della responsabilità dei ministri, che salva il principio della irresponsabilità del Presidente della Repubblica, e che si concreta attraverso la controfirma, la quale presuppone necessariamente la proposta del ministro competente.

Ora, trattandosi di procedere alla nomina dei cinque giudici che vengono nominati dal Presidente della Repubblica, era necessario, per attuare la Costituzione, stabilire quale fosse il ministro competente. Secondo l'emendamento Fumagalli, il ministro competente è quello della giustizia; secondo l'emendamento che è stato ora proposto dall'onorevole Sallis, la competenza dovrebbe spettare invece al Presidente del Consiglio. Delibererà la Camera circa l'opportunità di stabilire la competenza del ministro di grazia e giustizia o del Presidente del Consiglio. Quello che a noi interessa assicurare è che venga stabilito chiaramente chi è che deve fare simili proposte.

Ma debbo ora rispondere alle obiezioni che sono state fatte. La prima si è avuta ieri, ad opera dell'onorevole Targetti, il quale ha detto che non avrebbe avuto nulla in contrario ad approvare l'emendamento Fumagalli, purché si fosse parlato soltanto di controfirma.

Mi permetto di far osservare all'onorevole Targetti che, appunto stando alla Costituzione, la controfirma presuppone la proposta, e basta riferirsi per questo all'articolo 89. Ma io non mi riferirò soltanto all'articolo 89, ma anche ai lavori preparatori i quali, attraverso il rigetto di un emendamento relativo appunto agli atti di prerogativa, mi pare stabiliscano in maniera chiarissima quale è il significato dell'articolo della Costituzione di cui noi ci occupiamo.

L'altra tesi qui sostenuta è quella dell'onorevole Martino. Debbo dire che mi attendevo, da parte dell'onorevole Martino,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

una dimostrazione, direi, forse più convincente di quanto egli non abbia fatto, anche perché, quanto a questa idea di attribuire particolari prerogative al Presidente della Repubblica, ero anch'io di questa opinione. Alla Costituente, sostenni appunto che il Presidente della Repubblica dovesse avere il potere di sanzione delle leggi. Ma questa proposta, insieme con un altro emendamento, non fu accettata.

Ma prima di parlare di ciò, desidero riassumere la tesi dell'onorevole Martino, tesi molto interessante perché, come ho detto, alla Costituente ero io a sostenerla, insieme al collega Benvenuti.

Secondo l'onorevole Martino, è vero che l'articolo 89 della Costituzione stabilisce che un atto del Presidente della Repubblica è valido solo se è controfirmato dai ministri competenti, ma egli aggiunge che questo articolo si riferisce soltanto agli atti che il Presidente della Repubblica emana in base ai poteri previsti dai precedenti articoli. Senonché, a quanto pare, l'onorevole Martino non è stato del tutto coerente, perché egli si riferisce agli atti emanati in base all'articolo 87, per affermare poi che per quanto riguarda l'articolo 88 (il quale anche esso precede l'89) non si avrebbe la stessa conclusione.

MARTINO GAETANO. Non ho detto questo!...

CODACCI-PISANELLI. Comunque, indipendentemente da questo fatto, sul quale non insisto, l'onorevole Martino ha voluto stabilire una differenza fra gli atti che il Presidente della Repubblica emana in via normale, e quelli che egli emana come atti di prerogativa. Questa, mi pare, sia la differenza sostanziale fatta dall'onorevole Martino.

Su questo punto, per quanto riguarda gli atti di prerogativa e la necessità che per essi la responsabilità non dovesse essere assunta come per gli altri, ero anch'io d'accordo con lui; ma oggi, che è stata emanata la Costituzione, questa interpretazione non è più possibile, e ne dirò il perché.

All'Assemblea Costituente, preoccupati appunto di impedire che il principio della irresponsabilità rendesse assolutamente vano l'intervento del capo dello Stato, alcuni di noi proposero un emendamento, il quale stabiliva che per gli atti di prerogativa non era necessaria la controfirma e tanto meno la proposta di un ministro. Questo emendamento fu respinto.

Mi permetto di leggervi quanto fu detto allora. L'onorevole Benvenuti aveva proposto l'emendamento che suonava così: « Gli atti

del Presidente della Repubblica, esclusi quelli in via di prerogativa, non sono validi se non controfirmati dal ministro competente ». Secondo questa formulazione, l'onorevole Benvenuti voleva espressamente escludere gli atti di prerogativa.

L'Assemblea, come ho già detto, respinse l'emendamento. Mi pare che su questo punto non si tratti soltanto di lavori preparatori, ma di chiara interpretazione della norma che è stata emanata dalla Costituzione.

Se poi vogliamo tener conto dei lavori preparatori, mi permetto ricordare quello che disse allora il relatore onorevole Tosato nel respingere l'emendamento Benvenuti, che fu poi respinto dall'Assemblea Costituente. L'onorevole Tosato affermò che, anche per quanto riguardava questi atti, bisognava stabilire il principio della irresponsabilità. Difatti, secondo l'onorevole Tosato, non si poteva assolutamente ammettere nel nostro sistema che vi potesse essere una irresponsabilità senza la corrispondente assunzione di responsabilità da parte di un ministro.

Ritengo che, se si riflette sopra il fatto della reiezione dell'emendamento e se si riflette poi sul fatto che l'Assemblea Costituente non volle assolutamente aderire alla richiesta di un trattamento particolare per gli atti di prerogativa, la conclusione non può essere diversa da quella che noi abbiamo proposto.

In altri termini, la Costituente volle stabilire, in maniera categorica, il principio della irresponsabilità.

Dopo aver precisato il significato dell'articolo della Costituzione di cui ci occupiamo, mi interessa far presente che, anche per quanto riguarda gli esempi addotti dall'onorevole Martino, la conclusione non può essere diversa da quella che noi suggeriamo. L'onorevole Martino si è riferito ai messaggi che il Presidente della Repubblica può mandare al Parlamento nel respingere una legge di cui non vuol procedere alla promulgazione.

Anche in questa ipotesi i precedenti stanno a dimostrare che il Presidente della Repubblica ha voluto che il ministro della giustizia controfirmasse tali messaggi. I messaggi mandati finora al Parlamento sono tutti controfirmati.

MARTINO GAETANO. L'ho detto anch'io; ma non c'è la proposta del ministro.

CODACCI-PISANELLI. Onorevole Martino, mi basta stabilire il fatto della controfirma; perché, una volta ammessa la controfirma, non possiamo sfuggire all'articolo 89, il quale dice appunto che nessun atto è valido

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

se non è controfirmato dal ministro proponente. La Costituzione non fa eccezioni, dice: «nessun atto del Presidente della Repubblica». nessuno, in maniera categorica. Ed i lavori preparatori stanno a dimostrare che proprio questa è stata l'intenzione dell'Assemblea Costituente.

Né vale dire che la norma dell'articolo 89 — mentre noi ci riferiamo all'articolo 135 — ha valore relativo, perché in sede di coordinamento l'ordine dei singoli articoli non corrisponde ad una sistematica tale, per cui un articolo possa riferirsi soltanto agli articoli precedenti e non a quelli seguenti.

Noi non stiamo ora interpretando la Costituzione; quanto ad interpretazione non v'è nessun dubbio: è evidente che la controfirma non può ammettersi se non attraverso una proposta.

Ripeto, alla Costituente io sostenni la tesi oggi sostenuta dall'onorevole Martino; anche l'onorevole Dominedò riteneva che per questa prerogativa non fosse necessario attuare il principio della irresponsabilità, attraverso la controfirma e la proposta, e presentò un emendamento in questo senso. Ma, sia il suo che il mio emendamento furono respinti.

Tutto ciò sta a dimostrare che oggi non facciamo altro che attuare la Costituzione.

Un solo dubbio vi è: cioè, quale sarà il ministro che deve fare la proposta? Qui dovrà essere l'Assemblea a deliberare. Evidentemente, si tratta di materia che rientra nella legislazione ordinaria, e nella legge ordinaria potremo stabilire se debba essere il ministro di grazia e giustizia o il Presidente del Consiglio a fare la proposta. L'essenziale è che vi sia tale proposta, perché senza di essa — in base ai principi della nostra Costituzione — non si spiegherebbe il principio della irresponsabilità.

Mi si dirà: ma allora che cosa abbiamo guadagnato con questa Costituzione? Che cosa abbiamo guadagnato limitando a tal punto i poteri del Presidente della Repubblica che se non vi è un ministro che voglia coprire la sua responsabilità, egli non potrà compiere validamente alcun atto?

Il dubbio si può presentare; e a questo proposito si potrebbe pensare a Pascarella, che, riferendosi alla monarchia, diceva: «Pe esse re, so' re, nun c'è questione; ma mica posso fa' quer che me pare!».

Tuttavia, se si esamina la Costituzione, si vede che in fondo il principio della irresponsabilità ha trovato una sua giustificazione e consente al Presidente della Repub-

blica quella funzione di vigilanza e quella funzione di scelta, al di sopra di tutti i partiti, che doveva essergli attribuita secondo il desiderio dei costituenti.

Evidentemente, l'irresponsabilità presuppone che non vi sia in lui l'iniziativa; ma quando noi ci troviamo di fronte ad un atto che deve essere emanato attraverso una proposta, quando ci troviamo di fronte all'atto complesso (cui debbono partecipare, fondendo la loro volontà, tutti gli organi chiamati ad emanarlo), è evidente che l'atto non può essere completo se manca la volontà di un organo, qualunque esso sia. In altre parole, se il Presidente della Repubblica deve esercitare questo suo compito di porsi al di sopra delle parti e dei partiti, egli può sempre farlo, perché è vero che, per l'irresponsabilità, egli non può procedere direttamente alla nomina né può avere l'iniziativa di simili nomine, ma è anche vero che, siccome la nomina deve avere la sua firma (poiché si tratta di decreto presidenziale), se egli non aderisce all'emanazione di tale atto, l'atto stesso, anche se proposto, non potrà essere emanato.

Non vi è l'obbligo costituzionale di accettare la proposta, ma è stabilito soltanto il procedimento per cui la nomina di questi cinque giudici non può avvenire se non seguendo la procedura della proposta e della controfirma; e lo stesso principio vale per quanto riguarda il potere di mandare messaggi al Parlamento.

Anche qui si può pensare: ma, in fondo, se il Governo non vuole controfirmare, il Presidente della Repubblica non potrà rimandare al Parlamento la legge che non vuole promulgare. Si risponde: ma il Presidente della Repubblica la prima volta non è obbligato a promulgare la legge e quindi in questo senso potrà costringere il Governo a controfirmare il messaggio con cui vuole rimandare la legge al Parlamento, perché altrimenti, se la legge non è stata rimandata al Parlamento, non sorge per lui l'obbligo di promulgare la legge stessa.

Quindi, in un certo senso, nella Costituzione si è provveduto anche a risolvere quella difficoltà alla quale accennava l'onorevole Martino.

In ogni modo, la nostra tesi, secondo cui con l'emendamento Fumagalli o con quello Sailis si vuole attuare semplicemente la Costituzione che risulta chiarissima nelle sue norme; questa nostra tesi — dicevo — trova fondamento sia nella lettera della Costituzione, che solo con grande difficoltà si tenta di superare, sia nei lavori preparatori.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

Ripeto, respinto alla Costituente l'emendamento, non vi è assolutamente alcun dubbio che anche per la validità degli atti di prerogativa occorre la proposta di un ministro e la controfirma, perché il Governo deve assumerne la responsabilità. Infatti, l'articolo 90 della Costituzione dice: « Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, ecc. ».

Il sistema dell'assoluta irresponsabilità è stato rigidamente applicato; ma anche in questa assoluta irresponsabilità si è voluto stabilire una responsabilità per alto tradimento, per violazione della Costituzione, e si è voluto dare, nella maniera in cui dicevo, al Presidente della Repubblica, la possibilità di porsi al di sopra delle parti e dei partiti, perché anche questi atti devono essere compiuti con la sua partecipazione. E se egli, per la sua irresponsabilità, non può rendersene iniziatore, tuttavia può impedire che gli atti vengano emanati allorché non corrispondano a quei principi d'imparzialità di cui egli deve essere garante e custode.

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Onorevoli colleghi, devo confessare che, trovandoci impegnati in questa discussione, viene fatto di pensare se non abbiano un po' di ragione (almeno in apparenza) quelli che, non facendo professione di diritto, seguono con scarso interesse, anzi, con una certa diffidenza, ritenendole inutili, le nostre disquisizioni giuridiche. Perché, onorevoli colleghi, noi abbiamo ascoltato delle discussioni di diritto, come quelle fatte dagli onorevoli Codacci-Pisanelli e Sallis, molto interessanti, ma non per la bontà delle ragioni svolte, anzi, nonostante il loro contenuto, ed unicamente come manifestazione dello sforzo che un ingegno acuto e ben preparato può riuscire a fare, proprio quando sarebbe meglio che non ci riuscisse. Onorevoli colleghi, non dobbiamo dimenticare che siamo alla Camera dei deputati, in sede politica. L'Assemblea Costituente, onorevole Tesoro, che cosa volle? Che cosa consacrò in una forma che non può dar luogo a nessuna discussione, e prima ancora, a nessuno equivoco? Volle che, per maggiore garanzia dell'imparzialità, dell'indipendenza e quindi della capacità di compiere nel miglior modo il suo altissimo ufficio, la Corte delle garanzie costituzionali avesse un terzo dei suoi componenti, dei suoi giudici, non eletto dal Parlamento, ma scelto da colui

che si deve presumere al di sopra delle nostre contese e al di sopra dei nostri contrasti. È vero che anche l'onorevole Codacci-Pisanelli ha elevato il Presidente della Repubblica al di sopra di tutti i contrasti, ma dopo averlo così innalzato, gli toglie qualsiasi facoltà e lo fa divenire un esecutore della volontà del Governo. Gli fa conquistare un'alta vetta per fargli godere da lassù un bel panorama. Non per altro.

Stiamo alla realtà; e la realtà è rappresentata da un precetto, da una volontà, chiara, trasparente, della Carta costituzionale che affida al Presidente della Repubblica la scelta di cinque giudici.

E noi, onorevoli colleghi, sapete di che cosa discutiamo? Secondo le proposte dei nostri contraddittori, la Camera sarebbe chiamata a scegliere fra queste due soluzioni: stabilire se i giudici che la Costituzione vuole siano eletti dal Presidente della Repubblica debbano essere scelti dal guardasigilli, oppure dal Presidente del Consiglio. Sembra incredibile!

Onorevoli colleghi, voi dovete perdonarmi se pongo la questione in termini così poco cattedratici, in termini così modesti e semplici; ma questi sono i termini segnati dalla realtà. A me ha fatto piacere l'onorevole Sallis quando, con molta serietà — come è suo costume — ha quasi contrastato l'emendamento del suo collega Fumagalli per dire: ma no, il guardasigilli non basta (quasi fosse poco politico!), ci vuole il Presidente del Consiglio per indicare i cinque giudici che la Costituzione vuole siano eletti dal Presidente della Repubblica! (*Commenti al centro e a destra*).

Onorevoli colleghi, io devo fare una certa forza su me stesso per non mettere nel meritato rilievo tutta la stranezza, poco rispettosa per la serietà del Parlamento, con la quale si viene a discutere di questo problema. Problema che nessuno si era mai proposto, perché improponibile, e che è stato creato — me lo conceda il collega Fumagalli — con una certa malizia. Il collega Fumagalli ha buttato là questa proposta, che figura nell'ultima parte del fascicolo degli emendamenti, tenendola nell'ombra, relegandola in un cantuccio, tanto che poteva eventualmente anche sfuggire all'attenzione dei più. Poteva, se non altro, sfuggirne tutta la portata. Tanto più che quando il collega Fumagalli è stato invitato a svolgere questo emendamento di tanto valore e di tanta importanza (basta ricordare che trasferisce la nomina dei cinque giudici dal Presidente della Repubblica al ministro

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

guardasigilli ed all'onorevole De Gasperi, o al Presidente del Consiglio di domani, che può essere lui, come può essere un altro, anche per desiderio dell'attuale maggioranza), l'onorevole Fumagalli se l'è cavata come se si fosse trattato di una questione letterale, grammaticale. Un aggettivo piuttosto che un altro, una virgola da trasportare un po' avanti, un po' indietro. Questa non è stata una malizia? Ma allora sarebbe stata — permettetemi — un'assoluta incomprensione della gravità della proposta che non avrebbe dovuto esser avanzata quasi incidentalmente, se non si vuole dire clandestinamente.

Per non dilungarmi troppo, io non mi riferirò agli argomenti svolti con tanta chiarezza dall'egregio collega ed amico onorevole Martino. Sono gli argomenti contrari che meritano una parola che dimostri che non ci sono sfuggiti e che li respingiamo, appunto perché li abbiamo capiti. Per l'onorevole Sallis la questione è chiara. Secondo lui, è il Presidente del Consiglio che dice al Presidente della Repubblica: guardi, signor Presidente, ella non deve disturbarsi a cercare il meglio, a scegliere uno piuttosto che un altro: ecco qui cinque signori di mia piena fiducia (questo sarebbe lo spirito democratico a cui si ispirerebbe la nostra Repubblica!) e quindi devono essere anche di sua fiducia; lei non deve fare altro che...

SALLIS. Non è questo il mio pensiero! Non sono queste le mie parole!

TARGETTI. Ma il concetto sì.

Le cose si svolgerebbero così, una volta che ella dice che deve essere il Presidente del Consiglio a indicarli. Quando voi, onorevoli colleghi, vi richiamate, per questo, all'articolo 89 della Costituzione, voi venite a questa conclusione: che questa nomina verrebbe fatta dal Presidente della Repubblica come quella di uno dei tanti impiegati per i quali la legge ordinaria stabilisce che è necessario un suo decreto per nominarlo.

E dopo questo, onorevole Sallis, ella è venuta a dire che, in fondo in fondo, questo emendamento nulla toglie al Presidente della Repubblica. Ha ragione: nulla toglie, perché non gli lascia niente! Non gli attribuisce nessun potere. Nulla si può togliere a chi non ha più niente.

Si dice: ma c'è l'articolo 89, per il quale gli atti del Presidente della Repubblica debbono essere controfirmati dai ministri proponenti che ne assumono la responsabilità. Osservava, cioè ricordava, l'onorevole Codacci-Pisanelli (passo subito a quello che egli ha sostenuto) che io ieri avrei detto che, se

si fosse trattato soltanto della controfirma, se l'onorevole Fumagalli si fosse limitato a pretendere la controfirma di un ministro, io non avrei fatto questione. Ed è esatto. Ma per me nomina controfirmata non vuol mica dire nomina proposta. Controfirma non equivale a proposta. Ai vari casi ricordati dall'onorevole Martino un altro se ne può aggiungere, e pieno di significato, nel quale si ebbe una controfirma, mentre non si poteva parlare, neppure per ipotesi, di una proposta. Lo ricordino gli onorevoli colleghi. Venne un giorno in cui fortunatamente (e diciamo tutti fortunatamente, nonostante il diverso, diversissimo modo col quale si può apprezzare l'ora presente) fu concesso al popolo italiano di darsi per la prima volta una Costituzione. Per la prima volta nella sua storia. Venne il momento solenne della promulgazione della Costituzione. Non vi era nessuna necessità che il Capo provvisorio dello Stato facesse controfirmare da rappresentanti del Governo la Carta costituzionale. Non solo, ma in un certo senso poteva sembrare quasi poco logico. Come c'entrava il Governo nella Carta costituzionale? Durante tutta l'elaborazione della Costituzione il banco del Governo era stato ancora più deserto di come siamo abituati a vederlo nella discussione dei bilanci ed in genere nello svolgimento dei nostri lavori parlamentari! Che dico? Durante la discussione della Carta costituzionale il Governo si era persino astenuto dall'occupare il suo banco nell'Assemblea! Che necessità c'era che la Carta costituzionale, deliberata dall'Assemblea Costituente, portasse anche le firme del Presidente del Consiglio e di altri ministri? Fu questo fatto *ad abundantiam*? Non vorrei dire soltanto *ad abundantiam*: fu fatto certamente per accrescere solennità a questo atto, che per tutti noi aveva tanto significato e tanto valore politico e morale. Fu certo una volontà illuminata quella di Enrico De Nicola, sempre pensoso unicamente del maggior bene del nostro paese, di far sottoscrivere dal Presidente del Consiglio, oltre che dal Presidente della Camera, la Carta costituzionale della Repubblica italiana, per conferire all'atto quanta più solennità era possibile.

Vorrei, ora, domandare ai nostri contraddittori se quella controfirma significa per loro che la Costituzione fu... proposta dal Governo!

Venendo, poi, al messaggio col quale il Presidente della Repubblica può chiedere alla Camera una nuova deliberazione, noi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

ricordiamo che Luigi Einaudi ritenne di far controfirmare dal guardasigilli il messaggio col quale richiamò l'attenzione della Camera sopra quella che riteneva una discutibile costituzionalità della legge Rescigno, se non erro.

Ebbene, onorevoli colleghi, voi non potrete dire che quel messaggio fu proposto dal povero ministro Grassi, quando si trattava di messaggio che andava contro quello che era stato il suo operato e la volontà legislativa della Camera e della sua maggioranza! Nessuno potrà seriamente sostenere che quella firma è la riprova della proposizione del provvedimento da parte del ministro.

CODACCI-PISANELLI. L'articolo 89 della Costituzione dice che nessun atto è valido se non è controfirmato dal ministro proponente.

TARGETTI. Ma, onorevole collega, poiché nel caso del messaggio non si trattava della firma del ministro proponente, il messaggio sarebbe stato incostituzionale se fosse vero che si trattasse di uno di quegli atti di cui all'articolo da lei citato. Ma egli è che, oltre a questi, vi sono evidentemente anche altri atti che il Presidente della Repubblica compie non su proposta dei ministri. Li compie in piena autonomia.

Ne vuole la conferma, onorevole Codacci-Pisanelli? Ebbene, gliela offrono quegli stessi articoli che ella ha citato. L'articolo 89 dice che degli atti del Presidente, controfirmati dai ministri proponenti, sono questi che ne assumono la responsabilità. È chiaro che il Presidente della Repubblica non ha bisogno di nessuna norma che ne proclami la piena irresponsabilità quando si tratta di atti che egli emana su proposta dei ministri che li controfirmano.

Allora io dico: se la Costituzione non avesse fatto l'ipotesi di atti che promanano dal Presidente della Repubblica, ma che non sono proposti da un ministro — cioè non sono di quegli atti dei quali il ministro proponente assume, per il solo fatto della firma, la responsabilità — non vi sarebbe stato bisogno dell'articolo successivo, che è l'articolo 90, il quale dice che il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

Allora, onorevoli colleghi, come negare che è proprio dal disposto combinato di questi due articoli che si desume che la Costituzione prevede degli atti attribuiti al Presidente della Repubblica che non sono la conseguenza di una proposta ministeriale? Atti, cioè, di cui, non essendo stati proposti

da nessun ministro, nessun ministro assume la responsabilità: l'assumerebbe il Presidente della Repubblica, se non soccorresse l'articolo 90, che dice che egli non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

In questo trovate la conferma che esistono questi atti emanati dal Presidente della Repubblica che non sono proposti da un ministro. E per riconoscere che la realtà è questa, basterebbe, a proposito del messaggio presidenziale previsto dall'articolo 74 della Costituzione, tenerne presente la ragione e la portata. Non a torto fu definito un veto sospensivo. Il messaggio è contro l'opera legislativa delle Camere e quindi del Governo. Sarebbe addirittura umoristico pretendere che questa attività del Presidente della Repubblica dovesse richiedere la proposta — lasciatemelo dire — del presunto imputato! Le stesse osservazioni, onorevole Sallis, valgono per la nomina dei senatori a vita. Se anche per questa nomina occorresse la firma del Presidente del Consiglio, la Costituzione avrebbe una norma in tale senso, mentre, come i colleghi ben sanno, non la contiene. Né potrebbe contenerla, perché la verità, onorevoli colleghi, è che allora — quando cioè è stata approvata questa parte della Costituzione — non era neppure pensabile che il Presidente del Consiglio o il ministro guardasigilli potessero avere ingerenza in quella nomina. Oggi, le cose sono cambiate e voi sostenete quello che allora non avreste tollerato che neppure fosse proposto: e le ragioni di tale mutamento sono note a tutti e sono tali da destare preoccupazione nel vostro stesso campo.

Su un altro punto ritengo di dovere richiamare l'attenzione dei colleghi, e, in modo particolare, dell'onorevole Codacci-Pisanelli, il quale è troppo valoroso cultore delle discipline giuridiche (essendo in ciò fedele all'alto nome che egli così degnamente porta) per non comprendermi e per non darmi ragione, insieme al suo vicino, onorevole Benvenuti, che di questa questione ebbe ad occuparsi in modo particolare nella Costituente. Fu proprio l'onorevole Benvenuti che propose di concedere poteri in via di prerogativa al Presidente della Repubblica, quale quello di promuovere l'azione di incostituzionalità contro leggi e decreti; ma si trattava di poteri ben diversi da quelli che furono realmente concessi al Capo dello Stato, attribuendogli una partecipazione nella composizione della Corte costituzionale, e la facoltà di nominare cinque senatori a vita.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

La proposta dell'onorevole Benvenuti non incontrò favore, anche per l'atmosfera che dominò tutti i lavori della Costituente e per le preoccupazioni che il recente passato destava in tutti noi. Eravamo appena usciti dal periodo della vergognosa dittatura fascista, e la massima preoccupazione di tutti i deputati dell'Assemblea Costituente era quella di stabilire garanzie che ci assicurassero di non ricadere mai in un regime autoritario. Né ci fece vincere tale giusta preoccupazione neppure la fiducia, sicura quanto una certezza, nella fedeltà, nella devozione alla Costituzione da parte dell'uomo allora a capo dello Stato. Fiducia nella lealtà del Capo dello Stato che anche oggi — ci piace dichiararlo — pienamente ci assiste.

La Costituente volle fare della Repubblica italiana una repubblica parlamentare e tutt'altro che una repubblica presidenziale.

Ma poi che cosa è avvenuto? Ci siamo forse contraddetti? L'Assemblea Costituente si è contraddetta? No! In due casi, in due soli casi, di particolare carattere, si è dato un potere di scelta al Presidente della Repubblica. Ma un potere non condizionato, non vincolato, giacché la natura di entrambi questi casi escludeva, di per se stessa, ogni possibilità di limitazioni.

Per quanto riguarda la nomina dei cinque senatori a vita, fu detto essere opportuno che uomini di merito eccezionale, qualcuno parlò di sommi geni, avessero modo di trovare una tribuna nel Senato, dove, essendosi mantenuti estranei alla vita politica, non avrebbero avuto la possibilità di entrare. E la facoltà di nominarli fu attribuita al Presidente della Repubblica. La facoltà anche di non nominarne nessuno, quando non ritenesse il caso di esercitare questo potere. Questa è la più eloquente conferma dell'assoluta autonomia di queste facoltà.

Si venne poi alla composizione della Corte delle garanzie costituzionali che dette luogo, come i colleghi sanno, ad un ampio dibattito, reso inevitabile dalla diversità di opinioni sul carattere dell'organo. Mentre fu deciso che un terzo dei suoi componenti fosse eletto dal Parlamento ed un terzo dalle supreme magistrature, ordinarie ed amministrative, fu deciso anche che un terzo fosse nominato dal Presidente della Repubblica, in considerazione che queste nomine non avrebbero risentito di nessuna influenza politica, come sarebbe accaduto per le nomine demandate al Parlamento, e sarebbero state immuni anche da quei difetti che talvolta si possono

riscontrare nelle nomine affidate a determinate categorie di elettori.

Si pensò al Presidente della Repubblica, non certo al guardasigilli! Non faccio questione di persona: lo dico oggi che è ministro di grazia e giustizia l'onorevole Piccioni, ma lo direi ugualmente se al suo posto fosse tornato l'amico Gullo! Nessuno ha mai pensato, né mai avrebbe potuto pensarlo, di attribuire una scelta che si voleva fosse fatta in uno stato di purità di intenzioni, di obiettività, di apoliticità, attribuirla proprio, direttamente od indirettamente, a chi si trovasse così nel folto della mischia politica da far parte del Governo!

Lasciatemi dire che è un brutto segno dei tempi, esser costretti a discutere di una questione come questa che tutti, in coscienza, dovremmo ritenere improponibile.

Infine, un'ultima osservazione: ricordava l'amico Martino, a proposito della nomina dei senatori a vita, che la pubblicazione di quel provvedimento del Presidente della Repubblica fu fatta, sì, nella *Gazzetta Ufficiale*, ma non nella parte ufficiale. Si dirà che anche in quel provvedimento v'è la firma del Presidente del Consiglio. Ma, onorevoli colleghi, serenamente potete dire che la firma dell'onorevole De Gasperi in quel provvedimento è la dimostrazione che quel provvedimento fu preso su proposta del Presidente del Consiglio? Non fatemi aggiungere altro. Potrei aggiungere che se delle proposte la Presidenza del Consiglio aveva fatto, non avevano proprio niente a che fare con quegli egregi cittadini che furono scelti con molta saggezza dal Presidente della Repubblica a rappresentare degnamente scienza e poesia nel Senato. Ecco dunque un provvedimento controfirmato dal Presidente del Consiglio che, per ragioni a tutti note, e specialmente a voi, onorevoli colleghi della maggioranza, non solo non fu affatto proposto dal Presidente del Consiglio ma non ne interpretò neppure la volontà! Anzi, a quanto si dice, andò contro la sua volontà.

Per concludere, onorevoli colleghi: nell'altra fase della discussione, quando si è trattato dell'elezione dei giudici da parte del Parlamento, si è tentato dalla maggioranza di confiscare il diritto a questa nomina in modo da impedire che qualunque altra corrente politica, qualunque altro orientamento di pensiero, vi potesse, in nessun modo, influire. Ora si vorrebbe sostituire al Presidente della Repubblica il Governo, nella nomina degli altri cinque giudici. Fate voi; fatevi la vostra Corte; ma non sarà la Corte

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

delle garanzie costituzionali. Ricordatevi che la fortuna abbandona chi non è saggio. Badate che l'avvenire non sia anche troppo severo verso di voi. (*Vivi applausi a sinistra e all'estrema sinistra*).

VIOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIOLA. Chiedo scusa alla Camera, e soprattutto agli esperti in diritto costituzionale, se prendo la parola sull'argomento in discussione. Del resto anch'io sto facendo pratica di diritto e sarò forse presto nelle condizioni di poter presentare una proposta di legge costituzionale per la tutela della indipendenza della magistratura. Ma questa è un'altra questione. Ho preso la parola per uscire dal sogno in cui ero caduto in questo ambiente, pur stando molto attento a quello che si andava dicendo: non riesco in verità a capire come si possano fare delle proposte, come si possano presentare degli emendamenti come quello che ha presentato il collega Fumagalli.

Non dirò nulla che possa suonare disappunto a questa maggioranza, ma mi dovete mettere nelle condizioni di pensare e di dire che domani la maggioranza potrà cambiare, per cui noi dobbiamo qui preoccuparci di fare una legge che valga per tutte le maggioranze.

Ma questa legge non serve che all'attuale maggioranza, non serve che a dare una soddisfazione all'attuale maggioranza.

La Costituzione cosa dice, onorevoli colleghi? La Costituzione dice che un terzo dei membri dell'Alta Corte costituzionale è nominato dal Presidente della Repubblica. Non dice già che questo terzo dovrà essere nominato dal Presidente della Repubblica su proposta del ministro di grazia e giustizia, perché ciò equivarrebbe a dire che sarebbe praticamente nominato dalla maggioranza, essendo il potere esecutivo l'espressione della maggioranza.

E allora, onorevoli colleghi, a che servono tutte le disquisizioni, a che serve tutto il bizantinismo dei dotti colleghi, che mi possono insegnare tutto quello che vogliono in materia giuridica, ma non potranno mai insegnarmi a ragionare con il buon senso dell'uomo della strada.

Perché affaticarsi tanto? Si dica sinceramente: noi vogliamo una Corte costituzionale che serva i nostri interessi di parte. Con ciò vi assumerete tutta la responsabilità, e finiremo di bizantineggiare.

Noi sappiamo quanto questa Camera ha dovuto faticare nel tentativo di dare alle minoranze una rappresentanza nella Corte costitu-

zionale, e sappiamo anche a quale conclusione essa è arrivata. Per cui suppongo e temo che domani i cinque deputati che dovranno far parte dell'alta Corte saranno (meglio sarebbe che mi sbagliassi) espressi dalla maggioranza. Quindi avremo cinque rappresentanti espressi dalla maggioranza, cinque altri rappresentanti nominati dalla stessa maggioranza attraverso il ministro di grazia e giustizia, e cinque rappresentanti indicati dalla magistratura, che dovrebbe essere — ma forse non lo è — autonoma e indipendente.

E allora, onorevoli colleghi, cosa stiamo a fare qui? E che esempio diamo al paese?

Io vi dico la verità: se continueremo a lavorare in questo modo, non ci sarà neanche più bisogno che mi si chiedano le dimissioni, perché sarò io a rifiutarmi di rimanere qui dentro.

Noi siamo qui per pensare al paese e non per servire interessi di partito. Non me la prendo con ciò con nessun partito, tanto meno con quello che mi ha ospitato fino a poco tempo fa, ma facciamo le cose con serietà! Più che di trovare cavilli, si tratta di ragionare, e di ragionare con buon senso: si tratta soprattutto di fare gli interessi del paese. (*Approvazioni*).

CONSIGLIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONSIGLIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi si consenta, sull'emendamento Fumagalli, di iniziare con una brevissima nostalgia.

Da ragazzo mi capitava spesso sotto gli occhi sui giornali la notizia che la Corte di cassazione del regno d'Italia a sezioni unite aveva dichiarato incostituzionale una legge votata dal Parlamento e sanzionata dal Capo dello Stato. La vecchia Italia aveva la sua Corte costituzionale, sebbene non fosse prevista dallo statuto del regno, e funzionò benissimo.

Ora, a me pare che difficilmente, di questo passo, la Corte costituzionale del nostro paese eguaglierà in indipendenza e in efficacia la vecchia indipendenza della magistratura italiana.

A proposito dell'emendamento Fumagalli credo che la disputa possa essere (non parlo certamente con competenza di costituzionalista) ridotta in brevi termini. In realtà questa controversia è da riferirsi a quella precedente sulle modalità dell'elezione dei cinque giudici dell'alta Corte, che spettano al Parlamento. La Camera ha deciso che questa elezione venga fatta a maggioranza di tre quinti. È una maggioranza, questa, che

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

non corrisponde alla maggioranza politica di questa Camera. Per formare una maggioranza di tre quinti, c'è bisogno non del solo partito che ha la maggioranza assoluta, ma anche di aggiunte. Quindi si può osservare che, in quella decisione, se, sia pure larvata, la realtà dello schieramento politico deve farsi sentire in questa elezione, non sarà il solo partito di maggioranza a farla sentire.

Oggi potrebbe esservi un certo desiderio di riconquista in questo chiedere che i cinque vengano eletti dal Capo dello Stato su proposta del Governo. Ma l'alternativa qual'è? O vengono eletti, secondo la proposta Fumagalli, su proposta del Governo, o vengono eletti, come chiede l'altra parte, direttamente e indipendentemente dal Capo dello Stato, ma con decreto controfirmato del presidente del Consiglio, perché mi sembra pacifico che questo atto debba essere controfirmato dal Presidente del Consiglio e dal Governo.

Ed allora che cosa può accadere? Il Capo dello Stato, in Italia, è eletto dal Parlamento, a maggioranza di due terzi. Dopo due esperimenti, può essere eletto, com'è il caso dell'attuale Capo dello Stato, a maggioranza assoluta.

Se vogliamo dare a questa elezione un significato politico, il Capo dello Stato, in Italia, è espressione della maggioranza parlamentare. Ed allora, se anche venissero nominati direttamente dal Capo dello Stato, con decreto motivato del Governo, chi è che farebbe ciò? Un uomo che ha ricevuto la sua nomina, che è stato eletto esattamente dalla maggioranza del Parlamento: ed allora la disputa in che cosa consiste? È una questione meramente esteriore ed è anche una questione forse sostanziale nel senso che è la stessa dignità dell'ordinamento costituzionale che viene salvata dal fatto che è il Capo dello Stato che nomina, ed è il Presidente del Consiglio o il guardasigilli che controfirmano.

Potrebbe darsi che sorgesse una controversia di natura politica fra il Presidente della Repubblica ed il Governo; ma anche se fosse proposta dal Presidente del Consiglio una serie di cinque nomi di uomini di reputata esperienza, ma viziati dalla loro presunta mancanza di indipendenza per il fatto di appartenere apertamente ad una corrente politica o di avervi appartenuto, il Capo dello Stato avrebbe il dovere di rifiutare la sua sanzione e sorgerebbe egualmente il conflitto.

Noi dobbiamo rimanere in quello che è lo spirito e la lettera della Costituzione, cioè

nomina da parte del Capo dello Stato, con decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio o dal guardasigilli.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io non posso che esprimere un parere nettamente contrario alla proposta avanzata con l'emendamento Fumagalli.

Non è il caso, secondo me, di rifarsi alla formazione della Carta costituzionale, e ripetere oggi quelli che furono allora gli orientamenti politici di una o di un'altra parte dell'Assemblea, o dei vari partiti che direttamente od indirettamente vi confluirono; bisogna invece por mente a quella che è la funzione della Corte, al suo carattere tipico, alla sua stessa organizzazione.

La Corte costituzionale ha un carattere di permanenza che trascende dalla contingenza dei mutamenti politici, che sono temporanei, che possono essere addirittura momentanei, in quanto sono suscettibili a tutti gli avvenimenti che possono scuotere l'opinione pubblica.

Ecco perché la durata in carica dei giudici della Corte è stata fissata in una ampiezza di tempo tale da poterli porre al di sopra delle contingenze dei mutamenti politici.

Del resto, tutta l'organizzazione dei poteri dello Stato è stata combinata in modo da sfalsare nel tempo la durata dei vari organi. Noi sappiamo che la Camera dei deputati ha una legislatura che dura cinque anni, il Senato ha una legislatura della durata di sei anni, il Presidente della Repubblica permane in carica sette anni, i giudici della Corte costituzionale durano in carica 12 anni. Questa sfalsatura nel tempo dei vari organi detentori del potere supremo dello Stato è stata organizzata appunto in modo da evitare la concomitanza, nello stesso periodo, di un medesimo orientamento politico, che possa dare una sua peculiare fisionomia a tutto intero il sistema dello Stato.

Se, viceversa, noi accettassimo l'emendamento Fumagalli, e quindi demandassimo la nomina dei cinque componenti della Corte all'iniziativa del potere esecutivo, ci troveremo di fronte a questo assurdo, che è la negazione del principio informatore e della funzione della Corte stessa: che il potere esecutivo, squisitamente politico e di carattere contingente, che può durare in carica un solo mese, che può essere l'espressione momentanea di una fuggevole contingenza politica, potrebbe proporre la formazione di una Corte che resterà in carica 12 anni, e quindi verreb-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

be a cristallizzare, per un periodo che supera persino la durata della legislatura, la posizione politica contingente del potere esecutivo, anzi di un singolo ministro.

Questo mi pare che sia in contrasto non soltanto con le norme sulla Corte costituzionale, ma addirittura con i principi generali che presiedono alla organizzazione dello Stato italiano, come è stato ipotizzato nella Carta costituzionale, il cui equilibrio si fonda appunto sulla possibilità che non si possano mai, in un determinato momento, cristallizzare, con una proiezione verso il futuro, posizioni politiche che sono contingenti. È questa la garanzia suprema che la Carta costituzionale ha voluto consentire nella organizzazione dello Stato: questa dosatura delle possibilità politiche e questa distribuzione dei poteri nel tempo, oltreché nei vari organi, in modo che non possano mai accavallarsi l'un l'altro i vari organi supremi dello Stato, a garanzia di una certa obiettività di giudizio.

Quindi io ritengo non si possa assolutamente accogliere la proposta Fumagalli, la quale, ripeto, sarebbe in contrasto oltre che con la Costituzione, oltre che con la struttura e funzione della stessa Corte, oltre che con la distribuzione del potere di nomina dei singoli membri della Corte, anche con i principi fondamentali che regolano l'organizzazione di tutto lo Stato italiano, come è stato stabilito dalla Costituzione.

Quindi esprimo, anche a nome dei miei colleghi di gruppo, parere nettamente contrario alla proposta Fumagalli.

CIFALDI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIFALDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, confesso che considero questo emendamento come veramente pericoloso e grave, come un attentato, addirittura, alla Carta costituzionale ed all'istituto del quale noi ci occupiamo.

Se porteremo attentamente il nostro esame su questo punto, non vi potrà essere nessuno — di nessun partito — in quest'aula, che possa veramente insistere perché l'emendamento Fumagalli venga accolto.

Si discute ora di quello che possa essere un rigoroso adempimento della lettera della Costituzione, in riferimento alla possibilità o meno di accogliere questo emendamento, ma si trascura quella che era la volontà, lo spirito, l'intenzione, l'essenza della Costituzione quando si trattò di formare questo organo importante per la vita del nostro paese.

E mi pare strano che mentre, dopo lunga discussione, siamo giunti a trovare una base elettorale più ampia, per rispondere al paese con maggiore sicurezza, per quanto atteneva ai cinque nomi che devono essere eletti dal Parlamento, non guardiamo a fondo alla questione, assai più grave, che attiene ai cinque giudici di nomina del Capo dello Stato.

Alla Camera è sembrato grave, per il giudizio della nazione, il fatto che i cinque membri del Parlamento potessero essere espressione della maggioranza parlamentare e cioè di un solo gruppo parlamentare; ma che è questo di fronte al fatto, gravissimo, che i cinque di nomina del Capo dello Stato, i quali dovrebbero costituire elemento di maggiore equità, di maggiore prudenza ed equilibrio, vengano invece designati, non già da un'Assemblea solenne ed imponente — che in faccia al paese avrebbe pur sempre la più alta considerazione — come Camera e Senato riuniti, — ma dal Governo in carica, che esprime l'esigenza politica del momento e che veramente è la diretta espressione di una maggioranza parlamentare transeunte?

Sarebbe l'attentato più grave alla serenità ed alla obiettività, che devono dare al paese ogni garanzia nella formazione di questo alto istituto, se giungessimo, attraverso questo emendamento, a svuotarlo degli elementi di equilibrio e di sostanziale garanzia.

Mi permetto ricordare alla Camera che, quando in sede costituente si discuteva di questo istituto, il relatore onorevole Persico, riferendosi ad una proposta dell'onorevole De Nicola, diceva che non a caso si era spostato l'ordine della elencazione di coloro che dovevano procedere alla nomina dei quindici componenti della Corte, ponendo la nomina da parte del Capo dello Stato come ultima manifestazione della fonte creatrice. Questo, appunto perché, secondo l'onorevole De Nicola, si desiderava che il Presidente della Repubblica, per l'altissimo suo posto, fosse l'ultimo a nominare i cinque membri, che devono completare ed integrare il supremo consesso, in modo che avesse la possibilità di esercitare una funzione regolatrice e moderatrice. Il Presidente della Repubblica, valutando la scelta fatta dal Parlamento e la scelta fatta dalle magistrature, può, nella serenità del suo giudizio e nell'altezza del suo ufficio, esercitare opera di moderazione e di equilibrio. Quest'opera di moderazione e di equilibrio, onorevoli colleghi, verrebbe a mancare totalmente.

Lasciamo stare tutto quello che possa essere disposizione di applicazione rigorosa di

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

una norma costituzionale. La sostanza imperiosa, che oggi deve essere ben presente al nostro esame, e soprattutto, alla nostra coscienza, è questa: non facciamo che, innanzi al paese, appaia che quest'organo nasca non già come espressione di organi sovrani e superiori, ma come imposizione diretta da parte del Governo al potere.

In questo modo il Capo dello Stato verrebbe esautorato nella sua possibilità di esercitare la funzione, veramente nobile ed alta, di equilibrio e di moderazione. Vogliamo proprio annullare questa funzione che il Capo dello Stato deve esercitare, e dimenticare, ad esempio, quella che è la nomina che dovrà avvenire da parte delle supreme magistrature? Siamo forse di fronte a qualcosa di sacro e di intoccabile? Qui si può parlare di tutto, qui si deve discutere di coloro che saranno nominati dalla più alta assemblea del paese (dalla Camera e dal Senato riuniti), si può dubitare che la nomina potrà cadere su qualcuno che possa essere più o meno degno di questa carica, si giunge al punto di dubitare che il Capo dello Stato possa esercitare con equilibrio questa funzione di nomina, ed invece non ci preoccupiamo affatto delle modalità di nomina dei rappresentanti da parte delle supreme magistrature. Forse per questa nomina stabiliamo che essa deve essere fatta su proposta del ministro guardasigilli o del Presidente del Consiglio? Neanche per idea. Cosicché avremmo questo assurdo: che i cinque rappresentanti che le supreme magistrature riunite, o separatamente per ragioni di prestigio o di casta, dovranno nominare (tre dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato ed uno dalla Corte dei conti) questi rappresentanti — dicevo — sono intoccabili e, in quanto espressione delle supreme magistrature, non se ne vuole discutere il meccanismo di nomina, mentre coloro che debbono essere nominati dal sommo prestigio e dall'alta autorità del Presidente della Repubblica debbono essere vincolati alla proposta del ministro guardasigilli o del Presidente del Consiglio, che sono organi esecutivi ed espressione di maggioranza di partiti politici. È un assurdo.

Credo che queste modestissime considerazioni possano avere il loro peso. Facciamo veramente in modo che questa Corte costituzionale possa essere l'*optimum* e rappresentare una sicurezza ed una tranquillità per tutti, anziché essere l'espressione momentanea e contingente di una situazione di governo, in un certo momento.

Se riflettiamo, come è stato rilevato, che la Corte costituzionale può avere dei membri che durano in carica 12 ed anche 18 anni, dobbiamo volere che essi vengano scelti in maniera tale da non risentire di alcuna esigenza o di alcun indirizzo di un certo momento. Dobbiamo far sì che sia un organo che sappia elevarsi veramente al di sopra di ogni indirizzo politico.

Ed è soltanto attraverso i cinque giudici nominati dal Capo dello Stato che potremo essere sicuri che eventuali errori o deficienze di competenza e di capacità o sbagli di scelta potranno essere compensati e corretti. Quando il Presidente della Repubblica saprà quali giudici sono stati nominati dal Parlamento e dalle magistrature supreme ordinarie ed amministrative, potrà con assoluta competenza e completa serenità procedere alla nomina dei cinque membri che dovranno completare questo sommo collegio. Noi non possiamo, di fronte al paese, arrecare l'ingiuria di ridurre questa alta prerogativa del Presidente della Repubblica, non possiamo commettere l'errore di annullare, dinanzi alla coscienza di tutti i cittadini italiani, il prestigio del Capo dello Stato in quella che sarà la composizione della Corte costituzionale. (*Applausi a sinistra e all'estrema sinistra*).

PERRONE CAPANO. Chiedo di parlare per proporre una pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRONE CAPANO. Onorevoli colleghi, io, in verità, vado oltre il punto cui sono pervenuti i colleghi che hanno manifestato la loro opposizione all'emendamento Fumagalli e ne hanno proposto la rielezione. Io affermo che non si può porre in votazione l'emendamento Fumagalli perché con esso si ferisce in pieno la Costituzione. In altri termini, approvando quell'emendamento, faremmo nascere incostituzionale la Corte costituzionale!

Onorevoli colleghi, questi, a mio avviso, non sono argomenti che si possano risolvere con quisquillie o con sottigliezze giuridiche, per quanto preziose esse siano. Sono invece argomenti nei quali e di fronte ai quali, quando ci si deve appellare al diritto, bisogna, per così dire, guardare in faccia al diritto stesso e rifiutarsi di porre fra la sostanza di esso ed il suo spirito il diaframma delle sottigliezze procedurali e delle quisquillie che si annidano nelle *coulisses* del giure.

La Corte costituzionale è stata concepita dalla Costituente ed è stata consacrata dalla Costituzione come un istituto superiore ai partiti e da essi del tutto indipendente, come un

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

organo giurisdizionale, così come ha poi esattamente ritenuto, nel corso di precedenti discussioni, questa Camera, che deve tenere a freno, di fronte ad una Costituzione rigida, tutti gli istituti che nell'orbita della Costituzione si devono muovere, quindi il Governo e lo stesso Parlamento.

Così essendo, è inconcepibile l'idea di una Corte costituzionale che, viceversa, finisca per essere eletta dalla maggioranza parlamentare, o dagli organi che la maggioranza parlamentare, per sua natura fluttuante e fluida, abbia temporaneamente espresso: cioè esattamente da quegli organi politici e legislativi che essa è chiamata a controllare perché non violino la Carta statutaria in forza del potere di maggioranza sopra il quale si basano. Noi, già con il voto dato a proposito delle nomine parlamentari, abbiamo, discostandoci dal testo approvato dal Senato, in sostanza alterato e ferito, a mio avviso, lo spirito della Costituzione, perché in fondo la proposta senatoriale non apriva la via alla rappresentanza nella Corte costituzionale dei partiti della minoranza, ma poneva tutto il Parlamento, cioè l'immagine del paese, in grado di riflettersi nell'ambito della Corte, e così forniva il diritto di scelta a maggioranza e minoranza proprio perché entro quell'istituto l'una non soverchiasse l'altra. Ma ora qui, a proposito della nomina dei membri della Corte costituzionale che devono essere eletti dal Presidente della Repubblica, noi andiamo oltre, onorevoli colleghi, se accettiamo l'emendamento Fumagalli, perché dimentichiamo che si è voluta dalla Costituzione la nomina dei giudici della Corte costituzionale da parte del Presidente della Repubblica e da parte della magistratura, proprio in quanto questi due organi dello Stato costituiscono entrambi una garanzia di indipendenza dai partiti e dal Parlamento. La magistratura, non bisogna dimenticarlo, è concepita dalla Costituzione come un organo autonomo, completamente indipendente dal potere esecutivo, che oggi, viceversa, continua ad esercitare su di esso, direttamente o indirettamente, un'influenza. Il Presidente della Repubblica rappresenta la sintesi dello Stato, è l'organo che allo Stato sovrasta, ragione per cui egli è qui chiamato in causa, in persona propria, e deve esercitare le sue funzioni, senza suggerimenti, senza proposte, e forse senza neppure le controfirme. Conseguentemente, io credo che non si possa votare questo emendamento senza violare con esso il principio che la Costituzione non può essere violata con un colpo di maggioranza. La Costituzione può essere trasformata, mo-

dificata, soltanto attraverso la speciale procedura prevista dall'articolo 138 di essa. Ora, non si può fare entrare dalla finestra quello che si è escluso che entri dalla porta. Non è questa la materia in cui possano valere le quisquiglie. Voglio poi, fuggacemente, così come si può in un'improvvisazione, rispondere all'onorevole Codacci-Pisanelli, che, corredato al contrario di una preparazione accuratissima, è venuto qui ad avanzare, sotto l'angolo visuale processualistico, la tesi che il Presidente della Repubblica debba ricevere in materia l'imbeccata dal guardasigilli o dal Presidente del Consiglio. Ricorderò, onorevoli colleghi, che il Presidente della Repubblica ha non solo il potere di rinviare una legge alla Camera con un suo messaggio, senza ricevere imbeccate o proposte dal Governo, ma anche quelli di presiedere il Consiglio superiore della difesa e il Consiglio superiore della magistratura e di eleggere cinque senatori a vita, ugualmente senza subordinazioni a proposte o a suggerimenti del ministro guardasigilli o del Presidente del Consiglio.

Bisogna, dunque, onorevoli colleghi, opporsi alla possibilità stessa della votazione di questo emendamento. Io mi appello a lei, signor Presidente, che è il garante supremo del rispetto, in quest'aula, della Costituzione e del nostro regolamento. Sia fatta la proposta in sede di modifica della Costituzione, e ne discuteremo seguendo la speciale procedura in proposito; ma, questa sera, con un voto di maggioranza, non modifichiamo la Costituzione e non poniamo in essere un fantoccio di Corte costituzionale, che in realtà altro non sarebbe se non un ulteriore *attaché* del partito di maggioranza. (*Vivi applausi a sinistra e all'estrema sinistra*).

ARATA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ARATA. Il mio gruppo, naturalmente, voterà contro l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Fumagalli. Io vorrei qui richiamare ancora l'attenzione degli onorevoli colleghi, specie di maggioranza, sull'estrema gravità della votazione che dovremmo compiere. Io sono dello stesso avviso dell'onorevole Perrone Capano, cioè che noi non possiamo votare questo emendamento: non possiamo cioè, in sede ordinaria, votare un emendamento che ha carattere, contenuto, importanza e portata costituzionali.

Inoltre, desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi di maggioranza sopra un'altra considerazione. Può darsi che il Presidente della Repubblica, dal punto di vista

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

giuridico, concordi con questo emendamento; può darsi che sia anche di parere contrario. In questo caso è chiaro che voi, onorevoli colleghi di maggioranza, potete mettere gravemente in imbarazzo il Capo dello Stato, togliendogli una prerogativa che la Costituzione gli affida. Ed allora, come potrà reagire il Presidente della Repubblica? Potrebbe anche compiere un atto di estrema, decisiva gravità. Badate a quello che fate. Pensateci, intanto che siete in tempo.

Desidero fare un'altra considerazione. Qui si invoca l'articolo 89 della Costituzione, secondo il quale nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non controfirmato dal ministro proponente. Badate, anche la dizione letterale ha la sua importanza. Che cosa dicono queste parole dell'articolo 89? Dicono che ogni qualvolta un ministro assuma l'iniziativa e proponga un atto al Presidente della Repubblica, il ministro deve sottoscrivere l'atto. Nella specie, invece, trattasi di un atto che, come bene ha dimostrato l'onorevole Maritano, sfugge al diritto-dovere di proposta, e cioè alla iniziativa del ministro, e a me sembra che noi cadremmo nella più grave contraddizione se dovessimo ritenere il contrario, perché, in tal caso, sarebbe senza senso la norma che attribuisce al Presidente della Repubblica il diritto di nomina di cui si tratta.

Ultima considerazione. Onorevoli colleghi di maggioranza, vi invito a porre a voi stessi questo quesito: che cosa accadrebbe se il Presidente della Repubblica ed il Governo proponente dovessero venire in conflitto sopra uno o due nomi? Chi avrebbe la prevalenza? Insomma, chi imporrebbe la propria volontà? È importantissimo questo, perché se la prevalenza dovesse spettare al Governo, allora voi togliete sicuramente al Presidente la prerogativa che la Costituzione gli affida. Se invece voi la prevalenza la riservate al Presidente, come potrà egli decretare una nomina con la mancanza della controfirma del ministro dissenziente? Come, d'altra parte, potreste voi pretendere?

E allora voi vedete che aprite veramente un'incognita gravissima nella nostra Costituzione. Voi continuate purtroppo a decidere come se aveste posto un'ipoteca sull'avvenire, come se voi doveste essere per l'eternità partito di maggioranza e di Governo. Noi vi invitiamo semplicemente a rispettare i limiti della giustizia e del diritto.

Nella specie, la Costituzione riserva al Presidente la nomina di cinque nomi; orbene, solo questo vi chiediamo: di lasciare che il Presidente possa scegliere e nominare queste

cinque persone, così come la Costituzione impone.

AMADEO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMADEO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che la questione debba essere risolta non tanto sulla base di un determinato articolo della Costituzione, quanto rifacendoci al sistema e allo spirito della Costituzione nel suo complesso. Dalla Costituzione mi sembra si possa ricavare che il Presidente della Repubblica vi è raffigurato come un organo rappresentativo, che non può assumere alcuna responsabilità, né giuridica né politica, ma solo d'ordine penale per alto tradimento o attentato alla Costituzione. (*Vivi commenti all'estrema sinistra*).

DE VITA. Questo è scritto nella Costituzione.

PAJETTA GIULIANO. L'osservazione non è pertinente; onorevole De Vita.

DE VITA. Basta saper leggere: si tratta di interpretare grammaticalmente la Costituzione.

AMADEO. Onorevoli colleghi, rispettate le coscienze tranquille! Esprimo il mio convincimento. Considerate, giudicate sfavorevolmente il mio pensiero, ma consentitemi di esprimere il mio pensiero personale.

PAJETTA GIULIANO. Molto personale!

AMADEO. Se noi stiamo alla lettera della Costituzione vediamo che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non reca la controfirma del ministro proponente. Anche se la controfirma non dovesse presupporre una proposta, è certo che questa disposizione raffigura l'atto del Presidente come un atto complesso, quanto meno improprio, essendo sempre necessario il concorso della controfirma per dargli validità. Se il ministro o il Presidente del Consiglio negassero la controfirma, l'atto del Presidente della Repubblica non potrebbe avere alcuna efficacia. Su questo mi pare che si dovrebbe essere tutti d'accordo. Ora ciò comporta che anche la nomina dei cinque membri della Corte costituzionale dovrà essere controfirmata per avere validità. Ma ci può essere accollo di responsabilità da parte del Governo senza una effettiva partecipazione all'atto?

E questo, cosa comporta? Che deve esserci, per quella nomina, un accordo, la fiducia tra il Presidente della Repubblica irresponsabile e il Governo responsabile. D'altra parte, il Presidente della Repubblica è anche il Capo dell'esecutivo (*Commenti all'estrema sinistra*), e ha sempre la facoltà di negare la sua adesione ad una proposta ove non la ritenga

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1954

opportuna, e di esprimere suggerimenti. Quindi la via dell'accordo praticamente è aperta, si dovrà e si potrà trovare perché il ragionamento tante volte uccide, ma la vita salva. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Se invece lasciamo al Capo dello Stato la prerogativa insindacabile di nominare a sua discrezione cinque giudici della Corte costituzionale, noi faremo del Presidente della Repubblica addirittura un sovrano assoluto. (*Commenti all'estrema sinistra*). Per queste ragioni io voterò a favore dell'emendamento proposto dall'onorevole Fumagalli.

BENVENUTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BENVENUTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché il collega Targetti mi ha gentilmente chiamato in causa desidero interloquire sull'argomento.

Se vi è un deputato che auspicherebbe di poter pronunciarsi contro l'emendamento Fumagalli, questo deputato sono io. Non posso e non devo farlo, perché ritengo che questo emendamento risponda totalmente e fedelmente al dettato della Costituzione. Onorevoli colleghi, se vogliamo cambiare la struttura fondamentale del nostro Stato e proporre degli appositi emendamenti alla Costituzione, io vi seguo pienamente su questo terreno. Ho molti emendamenti anche io dei quali vorrei ottenere l'introduzione nella nostra Costituzione. Vogliamo metterci su questa strada? D'accordo.

Ma oggi *de jure condito*, non v'è dubbio alcuno che l'emendamento Fumagalli è perfettamente costituzionale.

Permettetemi, colleghi, di ricordarvi che la questione non è stata sollevata in sede di Assemblea Costituente, soltanto per quanto riguarda l'articolo 89 della Costituzione: essa è stata sollevata in sede di articolo 88, in sede di articolo 87 ed anche in sede di articolo 138, quando si è parlato della Corte costituzionale. Il collega Rossi, qui presente, potrà ricordare la cortese polemica che si svolse tra me e lui proprio su questo punto.

Il testo dell'articolo 89 copre tutta la materia ed anche le discussioni precedentemente intervenute in sede di articoli 88 e 86.

Circa l'articolo 89, vi è un passo delle dichiarazioni dell'onorevole Tosato che il collega Codacci Pisanelli non ha letto. L'articolo 89 statuisce che nessun atto del Presidente della Repubblica è valido se non è controfirmato dai ministri proponenti. Nessun atto, né amministrativo, né legislativo; per l'atto legislativo è prescritta anche la controfirma del Presidente del Consiglio. Ed

ecco il commento dell'onorevole Tosato: « La irresponsabilità del Presidente della Repubblica non può subire eccezioni. Noi riteniamo essenziale, al tipo di ordinamento che si sta per creare con questa Costituzione, che nessun atto del Presidente sia valido se non è controfirmato dal ministro competente il quale ne assume la responsabilità ». Notino i colleghi: nessun atto!

L'onorevole Martino pone oggi un problema estremamente logico. Come è possibile — egli si chiede — pretendere la controfirma governativa al decreto presidenziale che scioglie le Camere e fa appello al paese, qualora fra il Governo, espresso dalle due Camere, e il paese vi sia contrasto? Si dà con questo al Governo il mezzo di impedire l'appello al paese. Senonché, onorevole Martino, la stessa questione la ponemmo l'onorevole Dominedò ed io appunto in sede di articolo 88 della Costituzione. Noi sostenemmo che si dovesse accordare al Presidente della Repubblica su questo punto un potere autonomo rispetto al Governo e alle Camere. Ma l'onorevole Orlando, lo ricordo benissimo, con tono cortesemente togato, ebbe a rimproverarci dicendo che parlare di prerogative del Presidente della Repubblica, ossia di atti sottratti alla responsabilità del Governo, sarebbe stato come concedergli un diritto di tipo assolutistico, anzi una specie di residuo della monarchia d'un tempo. Ma è possibile — si chiese l'onorevole Orlando — che possa esistere un atto del Presidente della Repubblica sottratto alla controfirma del Governo? Cionondimeno, l'onorevole Dominedò ed io esponemmo gli argomenti che militavano a favore della nostra diversa tesi; ma l'Assemblea Costituente li respinse.

Però il problema, ripeto, era già sorto precedentemente. Non avevo mancato in precedenza di far osservare la stranezza dell'obbligo imposto al Presidente della Repubblica di apporre la propria firma, ai fini della promulgazione, a provvedimenti legislativi che egli ritenesse incostituzionali. E proposi che al Presidente della Repubblica stesso fosse riservato il diritto, in via di prerogativa, ossia anche senza controfirme del Governo e contro il suo parere, di proporre azione di incostituzionalità dinanzi alla Corte costituzionale contro gli atti del potere legislativo che, ad avviso del Presidente stesso, violassero la Carta fondamentale dello Stato. Ricordo la polemica che svolsi a questo proposito con il collega Paolo Rossi. Anche in questo caso la nostra tesi fu respinta, e conseguentemente fu respinto l'emendamento

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

da me presentato, inteso a stabilire che, in deroga al principio già approvato di irresponsabilità assoluta del Presidente, si concedesse al Presidente stesso il diritto di non promulgare gli atti, da lui ritenuti incostituzionali, prima del giudizio della Corte costituzionale. Ci si rispose, insomma, sempre di no, sempre in ossequio alla irresponsabilità del Presidente della Repubblica ed alla reiezione totale dell'istituto della sanzione. Principi sui quali la maggioranza dei colleghi fu fermissima: maggioranza colla quale i colleghi della sinistra furono sempre concordi e quasi compatti, contribuendo col peso dei loro voti al seppellimento di proposte che oggi vorrebbero resuscitare.

Questi precedenti, onorevoli colleghi, tolgono ogni dubbio, mi pare, sulla costituzionalità dell'emendamento Fumagalli. Tale emendamento non fa che applicare l'articolo 89 della Costituzione che, oggi come oggi, non può non trovare piena applicazione in questa legge. Io ricordo che una delle proposte che ho menzionato fu bocciata con pochi voti di scarto, forse per la mancanza dei voti dei colleghi liberali che in quel giorno tennero il loro congresso nazionale. Ma farla resuscitare oggi, e con essa il principio d'una parziale responsabilità presidenziale, non è possibile, se non in sede di revisione della Costituzione.

In fondo, onorevoli colleghi, la sostanza politica della controversia sta nei seguenti termini: la nostra Costituente ha voluto creare una repubblica parlamentare al cento per cento, contro l'opinione di vari colleghi ed anche mia, che avrebbero preferito un nuovo, moderno tipo di repubblica presidenziale, temperata con un sindacato costituzionale diffuso, e fondata su chiara ed efficace divisione dei poteri.

Ma oggi sono in vigore questa Costituzione e questa Repubblica. Noi dobbiamo rispettare l'una e l'altra, accettare lealmente tutta la logica del sistema che, a ragione o a torto, la maggioranza dei costituenti, sinistra in testa, ha voluto creare.

Beninteso, se vogliamo metterci sulla via della revisione, diciamolo e facciamolo apertamente. Vogliamo abrogare questo principio della irresponsabilità del Presidente della Repubblica e della necessaria controfirma? Poniamoci pure su questo terreno, proponiamo i testi, studiamoli in Commissione e poi portiamoli in Parlamento. Ma, oggi, ammettere che vi sia anche un solo atto del Presidente della Repubblica che non porti la controfirma dei ministri responsabili, signi-

fica violare patentemente la lettera della Costituzione e tutti i suoi precedenti da cui essa è sorta.

Quindi, prego gli onorevoli colleghi, i quali eventualmente votassero contro l'emendamento Fumagalli, di voler considerare che voterebbero in sostanza per il principio della Repubblica presidenziale e quindi, trattandosi di legge ordinaria, violerebbero la Costituzione!

Ecco perché in questa materia si possono sollevare questioni politiche ma non si possono certo fondare, sui richiamati precedenti, delle questioni costituzionali. E poiché, dunque, l'emendamento Fumagalli risponde al dettato della Costituzione, possiamo e dobbiamo approvarlo con perfetta tranquillità, (*Applausi al centro e a destra*).

ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI PAOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sento il dovere di recare una testimonianza: ciò che l'onorevole Benvenuti ha detto è perfettamente vero. Vi fu una polemica serrata a questo proposito e ricordo che proprio io, dal banco della Commissione, rispondeva alle proposte dell'onorevole Benvenuti, in sede di Assemblea Costituente, nel senso da lui oggi indicato.

Storicamente, non v'è dubbio che eravamo preoccupati, fino all'ossessione, di evitare una Repubblica presidenziale e che eravamo tutti d'accordo, specialmente la sinistra (allora io ero più a sinistra di adesso), nell'escludere larghe prerogative al Capo dello Stato.

Ricordo che si parlò a lungo di Mussolini, di Napoleone III, di colpi di Stato, e che tutti ci dicemmo: bisogna fare una Repubblica tipicamente parlamentare, escludere la Repubblica presidenziale, escludere o limitare al minimo le prerogative e il potere personale del Presidente della Repubblica.

Siamo stati felici nell'espressione formale, quando si trattò di tradurre nel testo della Costituzione questa nostra, allora comune, volontà?

Io sono d'avviso che una legge deve vivere di per sé, e che essa non si deve eternamente trascinare dietro i lavori preparatori. Il testo parla, e quella che è stata l'intenzione dei legislatori conta fino ad un certo punto.

Ma credo che siamo stati felici nello stabilire con precisione verbale e formale il nostro intendimento sostanziale. Che cosa volevamo fare? Volevamo limitare i poteri personali del Presidente della Repubblica a poche cose: il diritto di messaggio, il diritto di grazia e anche (come è stato osservato acutamente,

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

ma non abbastanza acutamente) il diritto di nominare i senatori a vita.

Che cosa abbiamo scritto nei vari articoli della Costituzione, quando abbiamo voluto sottolineare che si trattava di esercizio di un potere personale — libero — del Presidente della Repubblica? Abbiamo costantemente adoperato il verbo può: il Presidente della Repubblica « può » nominare senatori a vita, si dice all'articolo 59; il Presidente della Repubblica « può » inviare messaggi alle Camere, si dice inizialmente all'articolo 87; il Presidente della Repubblica « può » concedere grazia e commutare le pene.

E, con ciò, era pienamente delimitato il potere personale del Presidente della Repubblica: facoltà del Presidente della Repubblica, esercizio d'un potere personale, non subordinato ad alcun controllo, non necessariamente protetto dalla controfirma di un ministro responsabile.

Quando abbiamo voluto indicare l'esercizio non più di un potere, ma di un dovere costituzionale del Presidente della Repubblica, abbiamo sempre usato un'altra terminologia (e prego gli interpreti, eventualmente più accurati di me, della Costituzione di darmi indicazioni contrarie, se ne trovano); abbiamo detto, come nell'articolo 87, che « può inviare messaggi »; ma « indice le elezioni » quando è il caso di indirle, « autorizza la presentazione di disegni di legge », « promulga le leggi » anche se gli paiono incostituzionali (è un suo obbligo) « indice il referendum » (e lo deve indire quando è il caso, anche se per avventura gli paia che sia un referendum male indetto, formalmente o sostanzialmente); « nomina nei casi indicati dalla legge i funzionari, ecc. »: li deve nominare, li nomina, e non già può; non esercizio di potere personale, quindi, ma esercizio di un dovere costituzionale del Presidente della Repubblica.

Abbiamo detto « può » per indicare la nomina dei senatori, l'invio del messaggio, ecc., cioè nei casi di esercizio del potere libero; abbiamo detto « deve », o abbiamo usato addirittura l'indicativo perentorio, quando si tratta dell'esercizio di un dovere.

Quindi, storicamente, ha indubbiamente ragione il collega Benvenuti, hanno indubbiamente ragione quei colleghi che ci dicono che quando abbiamo fatto la Costituzione abbiamo inteso che il Presidente della Repubblica, nel nominare i membri della Corte costituzionale, come gli alti funzionari dello Stato, i capi delle forze armate, gli ambasciatori, ecc., dovesse agire di concerto col Governo e coperto dalla controfirma del Pre-

sidente del Consiglio, o del ministro responsabile.

Su ciò vorrei avere anche il consenso dell'estrema sinistra, o di quelli dell'estrema sinistra che erano membri della Costituente. Non v'è dubbio.

Per altro, io mi domando se l'emendamento Fumagalli è un emendamento opportuno e se noi abbiamo qui diritto di votarlo, perché il dilemma è chiaro: o la Costituzione deve essere interpretata — come io credo — nel senso indicato dall'emendamento Fumagalli (ed allora è perfettamente inutile votarlo), o eventualmente io mi sbaglio e la Costituzione può e deve essere interpretata in un senso diverso dall'emendamento Fumagalli, ed allora l'emendamento Fumagalli non può essere posto in votazione, perché si tratta di un emendamento che avrebbe carattere interpretativo della Costituzione.

Ora, emendamenti che abbiano carattere interpretativo della Costituzione non ne concepisco. Come difensore della Costituzione, essendo d'accordo con l'opinione espressa nell'emendamento Fumagalli, ho ben diritto che non si corra il rischio che un voto eventualmente contrario implichi una modifica a quella che credo debba essere l'onesta e dritta interpretazione della Costituzione!

Come si debbono interpretare i documenti costituzionali? Non attraverso voti del Parlamento. Le difficoltà di interpretazione della Costituzione non possono essere — io ritengo — superate altrimenti, quando si pongono, che attraverso un contatto diretto fra i supremi rappresentanti dello Stato. Saranno il Presidente della Repubblica nella sua coscienza, il Presidente del Consiglio dei ministri nella sua coscienza, che si intenderanno fra di loro, che domanderanno pareri ad alti giuristi, che interpelleranno eventualmente il Consiglio di Stato e che prenderanno la decisione che deve essere presa. Se v'è un dubbio nascente dal testo della Costituzione, non lo possiamo sanare e coprire con un emendamento; se il dubbio non v'è — come io credo — un voto contrario all'emendamento potrebbe avere come effetto una violazione della Costituzione.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione sull'emendamento Fumagalli?

TESAURO, *Relatore*. L'emendamento Fumagalli ha posto la Camera di fronte a un problema di notevole importanza. Per poterlo affrontare e risolvere dobbiamo, anzitutto, sgombrare il terreno da due pregiudiziali.

Una prima pregiudiziale è stata posta molto acutamente dall'onorevole Paolo Rossi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

Egli dice: secondo il mio convincimento, la Costituente ha voluto sancire in forma inequivocabile che il Presidente della Repubblica, nel sistema attuale, non ha la possibilità di porre in essere alcun atto di cui non assuma la responsabilità un ministro; però, questa volontà della Costituente, che ha trovato la sua consacrazione in una norma della Costituzione, non può essere oggi interpretata dalla Camera. Egli si preoccupa, soprattutto, di un eventuale voto contrario, che potrebbe significare disconoscimento del volere della Costituzione.

In proposito io mi permetterò di osservare che noi siamo in sede di emanazione di una legge che è destinata ad attuare la Costituzione, disciplinando la formazione e l'organizzazione della Corte costituzionale. Ora, come abbiamo adempiuto al dovere di stabilire le norme che disciplinano la nomina dei giudici della Corte costituzionale da parte del Parlamento e da parte delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, così abbiamo il dovere di porre in essere le norme che disciplinano il modo di nomina da parte del Capo dello Stato. Su questo io credo che non possa esservi dubbio alcuno.

La seconda pregiudiziale è che la materia dovrebbe formare oggetto di una legge costituzionale. A me sembra che la Camera, avendo votato i primi articoli che disciplinano con legge ordinaria la materia a proposito delle nomine da parte del Parlamento e delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, non possa andare in diverso avviso a proposito della nomina da parte del Capo dello Stato.

Aggiungo, però, immediatamente, per evitare equivoci di interpretazione delle mie parole, che è appieno evidente che se l'emendamento Fumagalli dovesse importare una modifica della Costituzione o, peggio ancora, come è stato posto in rilievo dagli onorevoli Martino, Perrone Capano e Cifaldi, una violazione della Costituzione, si dovrebbe indubbiamente ricorrere alla legge costituzionale. Ma io, per le ragioni che andrò a dire, sono profondamente convinto che non ci troviamo di fronte ad una proposta di una disposizione di legge diretta a modificare la Costituzione.

DI VITTORIO. Ma chi ha deciso sulla questione ?...

TESAURO, *Relatore*. La Camera ha deciso che la materia deve formare oggetto di legge ordinaria nel momento in cui la Camera ha stabilito con legge ordinaria le modalità relative alla nomina del Parlamento e degli organi della giurisdizione, non essendo possibile solo per le nomine da parte del Capo dello Stato

ritenere necessaria una legge costituzionale. Ma ritorniamo all'indagine diretta a stabilire se la proposta intenda modificare la Costituzione.

SANSONE. Ma voi capovolgete la questione !

TESAURO, *Relatore*. Vi prego di seguirmi attentamente. La questione merita tutta l'attenzione, anche perché, mentre alcuni pensano che l'emendamento Fumagalli sia contrario alla Costituzione, opportunamente è stato rilevato dall'egregio collega Paolo Rossi che non accogliere l'emendamento significa violare la Costituzione.

Ci troviamo di fronte alla necessità di scegliere se vogliamo tener fede alla Costituzione, la quale ha instaurato un governo parlamentare, anzi, se mi fosse consentita la frase, un governo parlamentare elevato all'ennesima potenza o se, invece, vogliamo modificare il regime in vigore in quello presidenziale, ammettendo la possibilità che il Capo dello Stato ponga in essere un atto da solo, senza l'intervento di un membro del governo, nell'esercizio di una « prerogativa » come dicono alcuni, o di un « potere autonomo » come dicono altri.

Io mi permetterò di richiamare l'attenzione della Camera sulla circostanza che quando, durante i lavori dell'Assemblea Costituente, qualche deputato ebbe l'idea di proporre che alcuni atti del Presidente della Repubblica dovessero costituire una « prerogativa » o, meglio, l'espressione di un potere « personale » o « autonomo », Vittorio Emanuele Orlando ebbe con fermezza a denunciare il pericolo che sarebbe derivato al sistema parlamentare dall'accoglimento della proposta. Sentite le gravi, precise ed inequivocabili parole che nella seduta del 24 ottobre 1947 ebbe a pronunciare colui che da tanti anni onora la scienza giuridica italiana ed il Parlamento ed è dotato, quanto altri mai, di particolare conoscenza della materia e della più lunga esperienza parlamentare, l'onorevole Vittorio Emanuele Orlando. Egli, dopo aver posto in rilievo che uno dei punti più gravi del suo dissenso nei lavori per l'elaborazione della Carta costituzionale era stata la esautorazione completa del Capo dello Stato repubblicano, ebbe ad affermare: « Si direbbe che si tratti quasi di una specie di sfiducia anticipata, di un sospetto continuo verso l'abuso dei poteri concessi, onde sono considerevolmente ridotte le attribuzioni del Capo dello Stato quali spettano ordinariamente nei regimi monarchici. Or tutti ricorderanno lo spirito satirico onde, precisamente a causa

di questa scarsità di poteri, era stato attribuito ai re costituzionali l'appellativo di « re travicello ». E tenete conto che vi era di mezzo il rispetto verso la maestà del re ! Ora, io mi domando quali epiteti saranno riservati a questo futuro Presidente della Repubblica, al quale si trasferiscono i poteri che prima erano pertinenti al Capo dello Stato monarchico e per cui egli era ritenuto « un travicello », ma si trasmettono in una misura ancora più ridotta ! Si può dire che non rappresenti più nulla ! Ora, con questa convinzione che io avrei voluto illustrare a proposito del coordinamento della responsabilità di cui all'articolo 85 e dei poteri del Governo o Consiglio dei ministri di cui all'articolo 86, non mi sarei però davvero aspettato che mi fosse data occasione di intervenire per il motivo inverso, cioè per lo scioglimento delle Camere.

« Vi è un mio amico e collega, che nientemeno ne farebbe un « potere personale ! »; la formula è: in via di « prerogativa ». L'espressione « prerogativa », che ci viene dalla Costituzione inglese, indica un potere non attribuito alla persona, ma attribuito solo in quanto funzionario, sia pure supremo, sia pure organo rappresentante della sovranità dello Stato. Ma il proponente, nello specificare che il potere di scioglimento è conferito in via di prerogativa, avverte che si tratta di una ipotesi diversa ed anzi contrastante e cioè come potere autonomo, esclusivo e, quindi, eccezionale: in una parola, personale.

« Ora, io ricordo che, come deputato, ma prima come professore, ho sostenuto quella lotta nel campo scientifico (che poi fu superata perché nessuno più ne dubitò) sulla questione se fossero potute rimanere delle attribuzioni del Capo dello Stato che non avessero carattere di prerogativa, perché tutte le attribuzioni del Capo dello Stato erano prerogative, cioè a dire, non erano conferite alla persona, bensì all'organo come rappresentante la sovranità dello Stato.

« La questione fu sollevata da prima dai costituzionalisti francesi della monarchia di luglio, e, per verità, in questa categoria di diritti personali rimasti al re, cui si dava il titolo di « maiestatici » si comprendeva lo scioglimento delle Camere. Ma questa speciale estensione non fu presa molto sul serio; si continuò, invece, a ridurre siffatti diritti pretesi maiestatici a questi due ordini di attribuzioni: il diritto di grazia e i titoli nobiliari. Questa opinione ebbe qualche rappresentante in Italia, nei primi tempi sotto l'impero dello statuto albertino, limitata-

mente dunque alla grazia ed agli ordini nobiliari. Qualcuno diceva: queste attribuzioni sono ancora di natura personale, residui dei diritti propri dei monarchi, senza alcun concorso di altri organi costituzionali. Quando il re fa la grazia la fa come persona, non la fa in quanto rappresenta lo Stato, e quindi in quanto prerogativa nel suo senso costituzionale. E così pure i titoli nobiliari. Per i titoli nobiliari vi sarebbe stata una maggior ragione, perché quella competenza si collegava con una tradizione secondo cui il conferimento del titolo era atto di personale volontà del sovrano collo stesso titolo specifico delle monarchie assolute e lo statuto albertino aveva detto che questo diritto si manteneva nella figura storica. Ciò malgrado, noi giuristi della nuova scuola ci rifiutammo di ammettere queste interpretazioni. E questa era democrazia come la intendevano verso il 1890, onde ora dovrei passare per un estremista. Abbiamo detto: il Capo dello Stato nella monarchia, secondo lo statuto albertino, non ha nessun potere personale; tutti i suoi poteri sono esercitati in quanto rappresentante dello Stato, e tutti sottoposti al principio generale della responsabilità ministeriale.

« E questa tendenza prevalse perché la grazia fu sotto la controfirma del ministro guardasigilli e gli ordini nobiliari furono sotto la generale competenza del primo ministro e ministro dell'interno attraverso la Consulta araldica, come ufficio dipendente dalla Presidenza del Consiglio.

« Ora dobbiamo fare questo po' po' di passo retrogrado, nel senso che sessanta anni fa ci sembrava antidemocratico, antiliberal, di riconoscere un potere personale, vuol dire un potere per cui non si risponde, non più nel re, ma nel presidente della Repubblica ! Per verità, a me pare che questa semplice esposizione storica dimostri l'assoluta impossibilità di aderire a quella proposta ».

E, affrontando il problema nel campo più strettamente giuridico, così continuava l'onorevole Orlando: « Avete levato al Capo dello Stato l'iniziativa. Gli avete tolto pure la sanzione; lo avete escluso dal potere. Non gli appartiene il potere giudiziario, e questo è naturale. Io non so più se gli spetta il potere esecutivo. E quando volesse discutersi qualcuno degli articoli relativi a questo argomento, io vi parteciperei, per manifestare almeno i miei dubbi. Ed allora è naturale la domanda: che cosa ci sta a fare ? Ma avrebbe — continua con sottile ironia l'onorevole Orlando — un « diritto personale », non in

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

quanto è il rappresentante della sovranità dello Stato, ma si chiami, non so, oggi Enrico De Nicola, o domani non so chi altro, poiché non intendo fare pronostici in questa materia, mentre l'affidarsi ad una persona dovrebbe soprattutto dipendere dalla fiducia verso quella data persona.

« Or, vedete, questo potere per se stesso è indubbiamente grave, può diventare minaccioso quanto meno poteri gli avete dato.

« Fermato questo punto, che vi sia da parte della prima Camera della Repubblica d'Italia, che vuole riaffermare la democrazia nel suo senso più ampio, la dichiarazione con cui si attribuisce ad un organo dello Stato un potere personale sottratto alla responsabilità, mi sembra una cosa veramente così straordinaria, che per conto mio non saprei prestare il mio assenso, poiché ne resterebbe profondamente turbato tutto lo spirito della Costituzione. Io che mi dolgo che l'autorità del Capo dello Stato sia di tanto sminuita, vi dico la verità, di fronte a questo potere che lo fa diventare una specie di sovrano assoluto, resto perplesso. Lasciatelo sotto la sua responsabilità, ed allora va bene. Non si possono conciliare due cose incompatibili. Se il potere è personale, vuol dire che non se ne risponde. È una forma, sia pure limitata, di potere assoluto e quindi in perfetta contraddizione con quello spirito democratico di cui l'Assemblea si è dimostrata animata. Il pericolo è appunto l'esautorazione del potere esecutivo. Occorre un rafforzamento del potere esecutivo ed io vorrei arrivare all'elezione popolare, appunto per rafforzarlo. Ma, tornando al punto di partenza, credo, mio malgrado, che sia radicalmente contrastante con lo spirito democratico il riconoscere un potere personale ».

Di fronte a questa impostazione politica e giuridica del problema, come risulta dal verbale della seduta, nessuno — dico nessuno — ebbe a manifestarsi di contrario avviso. Nessuno osò levarsi per affermare l'opportunità di instaurare nel nostro ordinamento un regime, non parlamentare, ma un regime presidenziale.

Onorevoli colleghi, noi oggi potremmo fare quello che non fu fatto allora, modificando la Costituzione; ma non è possibile negare il significato che avrebbe nel paese una modifica della Costituzione non in una disposizione di dettaglio, ma in profondità, in quella che è l'ossatura e il centro del sistema.

Comunque, libero il Parlamento di modificare il sistema della forma del Governo da parlamentare in presidenziale; ma, allo stato attuale, come è possibile sostenere, in contra-

sto con dichiarazioni così precise ed inequivocabili, da tutti accettate e consacrate nella Costituzione, che sarebbe nientemeno anti-costituzionale determinare chi è il ministro che deve partecipare con una proposta all'atto di competenza del Presidente della Repubblica ?

GIOVANNINI. La Costituzione non fissa questa condizione.

MARTINO GAETANO. Anch'io ho citato Orlando con altre parole, ma più a proposito.

TESAURO, *Relatore*. Onorevole Giovanni, può darsi che io sia in errore, ma mi pare che ella non abbia contribuito a quel voto.

GIOVANNINI. Non ero tra i costituenti; se lo fossi stato, avrei votato favorevolmente all'emendamento Benvenuti. Io sono per un Presidente che abbia dei poteri, specialmente all'indomani di una rivoluzione politica.

TESAURO, *Relatore*. Noi ci inchiniamo dinanzi a questa sua dichiarazione che rivela la sua rispettabile aspirazione ad un regime presidenziale. È certo, però, che l'Assemblea Costituente, che non ebbe il piacere di averla tra i suoi componenti, instaurò un regime parlamentare ed inserì al centro del sistema quella norma per la quale non furono ammesse eccezioni: nessun atto può essere compiuto dal Presidente della Repubblica, se non è controfirmato da un ministro proponente. (*Commenti all'estrema sinistra*).

LATORRE. La questione è un'altra: li volete nominare voi (*Indica il centro*) questi cinque giudici! (*Commenti*).

DUGONI. Ella è fuori argomento, onorevole Tesauro.

TESAURO, *Relatore*. Mi meraviglio di lei, onorevole Dugoni, perché dimostra di non rendersi conto che la questione centrale è precisamente quella da me posta in rilievo.

DUGONI. Non si tratta di discutere se sia regime parlamentare o se sia regime presidenziale.

CORONA ACHILLE. (*Indicando il centro*). In sostanza, volete cinque giudici democristiani.

TESAURO, *Relatore*. Evidentemente, il ricordo delle posizioni assunte in seno alla Costituente e delle determinazioni che ne furono la conseguenza ha messo in allegria alcuni colleghi. Ma la verità non può essere rinnegata, tanto più che furono proposte delle eccezioni alla regola, ma le proposte non furono accolte. Così, ad esempio, si ritenne che il messaggio da parte del Presidente alle Camere non avrebbe potuto essere posto in essere con il concorso di un ministro, non essendo possibile concepire l'intervento nel-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

l'atto del ministro eventualmente interessato al mantenimento della legge.

Non diversamente si sostenne che in via d'eccezione avrebbe dovuto stabilirsi che lo scioglimento delle Camere avrebbe dovuto considerarsi come manifestazione di un diritto tipicamente personale del Capo dello Stato, non sottoposto alla valutazione né della maggioranza parlamentare né del Governo, che è espressione della maggioranza. Ebbene, le proposte di eccezioni furono respinte, in modo che rimase sancita la norma fondamentale secondo la quale non è possibile l'emanazione di alcun atto da parte del Presidente della Repubblica senza la partecipazione di un ministro destinato ad assumere la responsabilità dell'atto. (*Interruzioni a sinistra e all'estrema destra*).

PAJETTA GIULIANO. I senatori a vita chi li ha nominati?

TESAURO. È comodo il sistema di interrompere per interrompere, mediante battute prive di qualsiasi consistenza. È doveroso rispondere con argomenti ad argomenti.

Ho sentito ancora ripetere: ma vi sono dei diritti personali. Evidentemente, qualche collega non si è reso ancora conto che l'Assemblea Costituente ha voluto bandire per sempre i diritti così detti personali. Non esiste, in un ordinamento a regime parlamentare, un diritto del Capo dello Stato, che spetti a lui come persona o che, spettando a lui in quanto preposto all'alta carica, sia esercitato senza l'intervento di un ministro che assuma la responsabilità.

GIANNINI GUGLIELMO. Sono doveri, non sono diritti! (*Commenti al centro e a destra*).

CERABONA. Ma i cinque senatori a vita, chi li ha nominati?

TESAURO, *Relatore*. Verrò anche a questo argomento. La nomina dei senatori è avvenuta da parte del Capo dello Stato con la controfirma del Presidente del Consiglio, cioè, con la partecipazione di un membro del governo che ha assunto la responsabilità politica dell'atto. E non sussiste alcuna ragione per escludere che la nomina sia stata preceduta da una proposta, sia pure semplicemente verbale. È prassi costituzionale costante che alcuni atti del Capo dello Stato siano preceduti anche da proposte o designazioni puramente verbali, come nel caso della nomina del presidente del Consiglio dei ministri che deve formare il nuovo gabinetto o dei membri del governo... (*Rumori all'estrema sinistra*). Non esiste nel nostro ordinamento, fino a questo momento, alcuna

norma la quale prescriva in modo tassativo la forma che deve assumere la partecipazione del governo ad alcuni atti del Presidente della Repubblica. E noi ci attendiamo una proposta legislativa destinata a regolare la materia.

Ma per la nomina già avvenuta dei senatori a vita non è lecito dubitare che vi sia stata una proposta o, comunque, una partecipazione del governo (*Interruzione del deputato Pajetta Giuliano*). L'indagine in proposito importerebbe una valutazione che la Camera dei deputati — per un senso doveroso di correttezza costituzionale — deve astenersi dal compiere perché ha il dovere di ritenere che il Senato, nel momento in cui ha convalidato le nomine ha accertato che la nomina da parte del Presidente della Repubblica è avvenuta con la partecipazione del governo risultante dalla controfirma.

Ma ammettiamo che non vi sia stata alcuna proposta o altra forma di partecipazione da parte del governo nella nomina in questione. È evidente che quanto si dice avvenuto non potrebbe avere alcun valore per modificare una Costituzione come la nostra, che è rigida, e, quindi, non può essere modificata se non nelle forme speciali che la legge determina. Senza dubbio la Costituzione, pur essendo rigida, può essere integrata da atti posti in essere nell'esercizio del potere di autonomia di alcuni organi costituzionali, come, ad esempio, dai regolamenti delle Camere e dalla stessa prassi parlamentare, però, entro i limiti che la Costituzione riserva al potere di autonomia del Parlamento. Non è possibile, invece, ammettere per l'attuale ordinamento che la Costituzione sia modificabile in virtù di un qualsiasi atto che sia posto in essere da un organo costituzionale senza l'osservanza delle formalità prescritte e al quale venga attribuita dignità di norma consuetudinaria, e, quindi, di fonte del diritto. Niun dubbio perciò, che all'infuori delle ipotesi in cui è riconosciuto in via di eccezione il potere di integrare la Costituzione indipendentemente dalla forma normale della legislazione, nessun atto che non assuma la forma della legge costituzionale può integrare la Costituzione e, tanto meno, togliere valore ad una norma tassativa della Costituzione. (*Interruzioni all'estrema sinistra*). Di conseguenza, trovandoci di fronte ad una norma della Costituzione la quale stabilisce che nessun atto può essere emanato dal Presidente della Repubblica se non è controfir-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

mato da un ministro responsabile, il Parlamento ha l'obbligo di determinare se la partecipazione deve avvenire sotto forma di proposta o meno e se deve essere posta in essere dal ministro della giustizia, così come propone l'onorevole Fumagalli, o, eventualmente, da altro ministro. Io sono dell'avviso che si possa accogliere l'emendamento dell'onorevole Sallis diretto a stabilire che la proposta della nomina debba essere fatta dal Presidente del Consiglio, sentito il Consiglio dei Ministri.

INVERNIZZI GAETANO. ...sentito il parere del gruppo democristiano!

TESAURO, *Relatore*. La proposta, secondo il mio convincimento, non deve essere di chi regge i destini di un singolo dicastero, ma invece di colui che ha, come dire, la rappresentanza unitaria del potere esecutivo, in quanto presiede il Consiglio dei ministri.

Non dobbiamo dimenticare che la norma contenuta nell'articolo 135 della Costituzione trova la sua ragione di essere nella volontà della Costituente che la nomina dei giudici della Corte costituzionale sia posta in essere ugualmente dai tre poteri in modo che l'organo sia espressione di tutti i poteri e di nessuno. È per questo che la nomina è stata attribuita per il potere legislativo al Parlamento, per il potere giudiziario alle giurisdizioni ordinaria ed amministrativa e per il potere esecutivo al Capo dello Stato, in quanto la nomina da parte del Presidente della Repubblica avrebbe dovuto avvenire nell'esercizio della funzione di moderazione e di equilibrio delle altre forze costituzionali con l'intervento del governo per il potere esecutivo.

Ora, per assicurare la partecipazione del potere esecutivo nella sua interezza e nella sua unità è a ritenere quanto mai opportuno l'intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri. E la constatazione di questa opportunità offre il fianco a rilevare un altro elemento decisivo per riconoscere la necessità della partecipazione del governo alla nomina. Sarebbe, invero, assai strano se, dopo aver, nell'elaborazione della Costituzione, affannosamente ricercata la possibilità di mantenere in seno al nuovo organo l'equilibrio tra i poteri, dopo aver posto in essere tutti gli accorgimenti per fare in modo che la Corte costituzionale sia costituita in modo da essere l'espressione di tutti i poteri, si dovesse con una legge di attuazione della Costituzione togliere il diritto di partecipare alla nomina dei componenti la Corte costitu-

zionale al potere esecutivo che ha di fronte al Parlamento ed al paese tutta la responsabilità dell'attuazione delle direttive politiche nella complessa e multiforme attività destinata a dare esecuzione alla Costituzione ed alle leggi.

Né è possibile ritenere, come ha dimostrato qualche autorevole collega nei suoi interventi, che l'attività del Governo, anche se si estrinsechi in una proposta, escluda ed annulli il potere del Capo dello Stato. La funzione dei due organi è profondamente diversa: il Governo valuta l'atto per il suo contenuto e per le sue conseguenze; il Capo dello Stato valuta l'atto in relazione a quello che è la sua specifica funzione di moderazione e di equilibrio delle altre forze costituzionali. E nell'esercizio del suo specifico potere il Capo dello Stato è libero e non vincolato, in quanto ha la possibilità di dichiarare di non voler seguire la proposta fattagli e di richiederne un'altra. Allorché si colga in tutta la sua realtà il modo in cui il Capo dello Stato può esercitare il suo potere appare evidente, onorevole Martino, che ammettere la sussistenza di un potere personale del Capo dello Stato non significa escludere che per l'esercizio del potere sia necessario l'intervento di un ministro responsabile.

Per tutte le ragioni prospettate io penso che sia opportuno accogliere la proposta Fumagalli con l'emendamento suggerito dall'onorevole Sallis. (*Applausi al centro e a destra*).

PRESIDENTE. Qual'è il parere del Governo?

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Onorevoli colleghi, l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Fumagalli appare preordinato a stabilire le modalità che devono regolare la procedura di nomina dei giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica.

Si sostiene da alcuni che questo articolo, per il solo fatto di regolare in un certo modo la procedura, presuppone necessariamente risolta una questione di carattere costituzionale; e contro la risoluzione, che è premessa implicita, ma necessaria, di questo emendamento, si insorge dicendosi che l'interpretazione data dall'onorevole Fumagalli e da altri deputati che consentono con lui nella legittimità e nell'opportunità dell'articolo aggiuntivo, non sia costituzionale.

È riuscito, almeno per me, alquanto interessante il constatare oggi come in questa Camera anche alcuni di coloro che apparten-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

nero all'Assemblea Costituente e alla Commissione dei Settantacinque vorrebbero che la Costituzione fosse diversa da quella che è. (*Commenti all'estrema sinistra*).

SANSONE. Ma non è questo!

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*.

In realtà, la Costituzione è quella che risulta dalle norme e dallo spirito che la pervade; poteva essere diversa da quella che è, ma è quella che è. (*Interruzioni all'estrema sinistra*).

Giustamente, è stato osservato che la Costituzione pone al centro della vita costituzionale e politica del paese il regime costituzionale parlamentare, non il regime presidenziale. Ed è intorno a questo concetto centrale, a questo nucleo, che convergono e confluiscono le altre norme di carattere costituzionale. Non si può prescindere da questo elemento centrale ed essenziale per l'interpretazione delle altre norme costituzionali.

Dall'onorevole relatore e dagli onorevoli Sailis e Codacci Pisanelli sono state già fatte delle osservazioni fondatissime. Io mi sono domandato: su quale elemento si appoggia una distinzione fra l'istituto della controfirma e l'istituto della proposta? Ho ascoltato con molta, con doverosa attenzione, gli interventi di tutti gli oratori; naturalmente, con particolare attenzione gli interventi dei colleghi della estrema sinistra e di quelli del partito liberale: particolare — dico — perché ritengo che sia dovere soprattutto da parte di chi siede a questo banco di interessarsi ai rilievi, alle osservazioni, alle critiche e alle opinioni di coloro che siedono sui banchi dell'opposizione.

Mi sono domandato: che cosa, giuridicamente (giuridicamente voglio dire in base al diritto costituzionale) e politicamente, significa la controfirma? La controfirma, come avviene già nel diritto privato, può significare: o semplice attestazione, certificazione della verità materiale di un documento, oppure assunzione di garanzia di una firma che precede quella di chi controfirma il documento. Questa è una realtà giuridica del diritto privato; questa è una realtà giuridica del diritto pubblico.

Nello statuto albertino, il Presidente del Consiglio e il Presidente del Senato avevano delle funzioni accertatrici, delle funzioni documentatrici quali quelle di notaio della corona e di ufficiale di Stato civile della famiglia reale: era detto espressamente nello statuto albertino. Nella Costituzione repubblicana non è consacrata questa attribuzione di funzioni, sia pure altamente accertatrici, al

Presidente del Consiglio. La controfirma è sempre e soltanto l'apposizione di un segno il quale importa garanzia di una firma precedente, garanzia evidentemente di carattere politico, non di carattere privato: questo è ovvio. Il Presidente del Consiglio o il ministro che controfirmano un atto che porta per prima la firma del Capo dello Stato non certificano semplicemente che quell'atto è stato veramente firmato dal Capo dello Stato, ma assumono la responsabilità sul piano politico di quell'atto o di quel documento che porta la firma del Capo dello Stato.

Ora, è ammissibile che si assuma la responsabilità politica di un atto, il quale può avere anche delle gravi conseguenze, che si assuma, dico, la responsabilità politica di un atto al quale non si partecipa, nella cui formazione non si abbia nessuna parte? Questo è, io credo, un assurdo, perché è il contrario dell'assunzione della responsabilità. Quando si pone una firma che è garanzia sul piano politico dell'atto che è stato firmato da altri, quando, in sostanza, si assume la responsabilità politica dell'atto, si deve necessariamente presupporre che si sia preso parte all'atto che si controfirma.

E allora io non credo affatto che vi sia una possibilità di disgiungere logicamente, giuridicamente e formalmente il concetto della controfirma dal concetto della partecipazione all'atto che si va a controfirmare. Quando l'articolo 89 parla della controfirma degli atti da parte dei ministri proponenti, mette in indissolubile rapporto il concetto della controfirma, cioè della garanzia politica, e il concetto della proposta: non può esservi proposta senza controfirma, non può esservi controfirma senza una precedente proposta. Qui la connessione è consacrata solennemente, drasticamente, nel primo comma dell'articolo 89 della Costituzione. Sarebbe veramente sovvertire non soltanto la legge costituzionale, ma, consentitemi che vi dica, le leggi della logica, il ritenere che si possa assumere la responsabilità di un atto alla cui formazione non si è assolutamente partecipato.

Onorevoli colleghi, i precedenti consacrati negli atti della Commissione dei Settantacinque nelle discussioni che hanno avuto luogo in quest'aula, il tenore letterale di quelle parole e lo spirito che le ha animate non possono lasciare dubbio. Tutti voi, egregi colleghi, che avete preso parte a quelle riunioni e a quelle discussioni dovete necessariamente e concordemente riconoscere che, qualunque possa essere stato il desiderio, la veduta, l'opinione, l'aspirazione, l'auspicio di que-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

sta o di quella parte dell'Assemblea Costituente in ordine alla figura ed alle attribuzioni da dover dare al Capo dello Stato, certa cosa è, come del resto è stato qui ricordato dall'onorevole relatore allorché ha rievocato le parole così importanti e preoccupate di Vittorio Emanuele Orlando, certa cosa è — ripeto — che le attribuzioni date al Capo dello Stato non sono state considerate come attribuzioni personali delle quali egli possa non rispondere a nessuno.

La verità è questa: che in quegli atti si chiede e si dà la controfirma da parte degli uomini di Governo. Che cosa significa questa richiesta della controfirma, che cosa significa questa concessione da parte del Governo della controfirma? Significa che il Governo è partecipe della formazione di quegli atti che portano la controfirma dei ministri proponenti o del Presidente del Consiglio.

Mi piace di essere consequenziale e dico: io ammetto che si possa sostenere questa tesi: che cioè vi è una serie di atti rimessi dalla Costituzione al Presidente della Repubblica e che non hanno bisogno di controfirma. Questo io lo comprendo, perché è perfettamente logico, perché rientra nei principi del diritto, non solo del diritto costituzionale ma degli elementi istituzionali di qualsiasi diritto. La realtà ripeto è sempre quella: controfirma significa o certificazione della realtà di un atto o garanzia delle obbligazioni nascenti da quel documento che si controfirma, qualunque sia l'ordine, la natura, il carattere delle obbligazioni che si vanno a contrarre; tanto più importante quando questi obblighi, questi rapporti si assumono, si contraggono nell'ordine costituzionale.

Io capisco, ripeto, che si possa sostenere questa tesi. Il Capo dello Stato ha diritto di nominare cinque senatori a vita, ha diritto di nominare cinque giudici della Corte costituzionale, ha diritto di sciogliere le Camere, ha diritto di inviare i messaggi, ecc., e tutto questo possa fare senza bisogno di chiedere la controfirma del Governo.

Allora sì, possiamo essere d'accordo da un punto di vista di astratta logica; però, onorevoli colleghi, è stato proprio questo il sistema voluto dalla Costituzione? E badate, vi siete resi conto del grande pericolo che deriverebbe dalla affermazione che questo è il sistema accolto dalla Costituzione? Perché basterebbe che il Senato non fosse d'accordo col Capo dello Stato, basterebbe che una nuova Camera riuscisse simile a quella sciolta, basterebbe che il messaggio del Capo dello Stato non fosse accolto come si auspica sem-

pre che sia accolto quando promana da quell'altissimo posto in cui si trova il Presidente della Repubblica, basterebbe, dico, che gli stessi giudici della Corte costituzionale non riuscissero graditi al Parlamento e all'opinione pubblica perché ne andrebbe della responsabilità personale del Capo dello Stato sul piano politico, il che certamente non è voluto dalla Costituzione. Basta, per convincersi del contrario, leggere l'articolo 90 il quale esclude la responsabilità politica del Presidente della Repubblica tranne che essa non sconfini dal piano politico al piano penale e in certe forme di violazione della legge penale.

Ora, questa logica nel sistema non è stata invocata, anzi si è detto: bisogna sempre che il Governo controfirmi. Ebbene, se il Governo deve sempre controfirmare vuol dire che deve sempre assumere la propria responsabilità politica, vuol dire che deve avere, pure, il diritto di partecipare alla formazione di quegli atti che egli garantisce sul piano politico con la propria responsabilità.

Questo è, in tutti i sistemi costituzionali, parlamentari e democratici, il sistema in vigore. È, infatti, il Governo che risponde degli atti del Capo dello Stato e quando le Camere riprovano l'atto di cui il Governo ha assunto la responsabilità, è il Governo che deve trarre le conseguenze politiche, riconoscendo di non riscuotere più la fiducia dei rappresentanti del popolo.

Quanto ho detto, onorevoli colleghi, risponde alla mia convinzione di parlamentare e di giurista. Riconosco tuttavia che il problema è di una estrema importanza giuridica e di una estrema delicatezza perché tocca le sfere di competenza del Capo dello Stato e del Governo, nonché i rapporti fra questi due altissimi organi costituzionali. Appunto perché riconosco tale importanza e delicatezza, verrei meno alla sensibilità politica che deve avere un uomo di Governo se non soggiungessi che le mie dichiarazioni, pur convinte e, se volete, espresse calorosamente, sono state fatte in nome mio personale, in quanto il Governo non ritiene di assumere posizione nei confronti di una tale questione. Di conseguenza, mentre io ho espresso in modo chiaro e convinto il mio pensiero, dichiaro che il Governo, trattandosi di una questione politicamente importante, si rimette al Parlamento, almeno fino a quando non sarà istituita quella Corte costituzionale alla quale unicamente spetterà di sentenziare circa i rapporti fra gli alti poteri dello Stato. (*Applausi al centro e a destra*).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

Presentazione di un disegno di legge.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRILLI, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro di presentare, a nome del ministro della difesa, il disegno di legge: « Riliquidazione dell'assegno mensile spettante agli ufficiali e ai sottufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica cessati dal servizio per riduzione dei quadri ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro Petrilli della presentazione, a nome del ministro della difesa, di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con riserva di stabilire se dovrà esservi esaminato in sede referente o legislativa.

Si riprende la discussione del disegno e della proposta di legge sulla Corte Costituzionale.

PRESIDENTE. Riprendiamo la discussione sulla Corte costituzionale.

Prima di passare alla votazione ritengo opportuno riassumere i termini della questione. Vi è anzitutto una pregiudiziale dell'onorevole Paolo Rossi, secondo il quale l'emendamento Fumagalli non dovrebbe essere posto in votazione, in quanto costituisce una interpretazione della Costituzione che la Camera non sarebbe competente a dare.

Non so se l'onorevole Rossi insista in questa sua pregiudiziale; ritengo però doveroso sottoporre alla sua considerazione che all'infuori delle Camere, fino a che non esisterà la Corte costituzionale, non vi è nessun altro organo meglio qualificato per interpretare la Costituzione. Dubito pertanto che la questione sollevata dall'onorevole Rossi possa giovare alla chiarezza della discussione.

L'onorevole Perroné Capano ha sollevato invece una questione di improponibilità poiché, a suo parere, l'emendamento implicherebbe una vera e propria revisione della Costituzione, per modo che una proposta di questo genere dovrebbe essere presentata in separata sede, secondo l'apposita procedura.

L'onorevole Rossi mantiene la sua pregiudiziale nella forma in cui l'ha enunciata?

ROSSI PAOLO. Signor Presidente, ella sa quanta reverenza ho per lei e quanta ammirazione per la finezza delle sue decisioni, ma non sono rimasto persuaso, in verità, perché ella mi dice che, non essendovi di

meglio, c'è il Parlamento. Ora in ciò sta, appunto, il nucleo della questione.

PRESIDENTE. Ella la pone in termini un po' originali dicendo: « non essendovi di meglio ». (*Si ride*).

ROSSI PAOLO. Se permette, signor Presidente, vi è una contraddizione in termini. Stiamo lavorando per costituire quel tale organo che dovrebbe esservi e che ancora non c'è. Non credo che possiamo sostituirci a questo organo. Possiamo fare tutto quello che la Costituzione ci permette, tranne che darne delle interpretazioni autentiche. Dobbiamo lavorare per costituire il nuovo organo, ma non anticipare l'opera che esso dovrebbe compiere. Quindi, devo insistere nella pregiudiziale.

PRESIDENTE. Qual'è il parere della Commissione?

TESAURO, *Relatore*. Mi limiterò ad una semplice dichiarazione: la funzione legislativa, per la Costituzione in vigore, rientra nella competenza esclusiva del Parlamento. Quindi, il Parlamento non è l'organo più qualificato, come si è detto, ma l'unico organo che ha il potere di porre in essere le leggi che attuano la Costituzione.

PERRONE CAPANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERRONE CAPANO. Sarebbe opportuno che l'onorevole Rossi chiarisse meglio il suo pensiero. Ho ascoltato la dichiarazione di lui, ed essa mi è parsa tutta improntata alla convinzione che la proposta Fumagalli sia perfettamente costituzionale, anzi sia chiarissima fino al punto da non aver bisogno di essere votata, perché, ad avviso dell'onorevole Rossi, occorre sempre, per un atto del Presidente della Repubblica, la controfirma e quindi la proposta d'un ministro. Se così è, noi rischiamo, approvando la pregiudiziale Rossi, di dare per dimostrato quello che invece deve ancora essere dimostrato ed approvato e contro cui noi liberali ci siamo pronunciati.

ROSSI PAOLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI PAOLO. Dichiaro che nell'ipotesi che la mia proposta fosse respinta io voterò a favore dell'emendamento Fumagalli.

GULLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GULLO. Onorevole Presidente, sarebbe opportuno che la Camera conoscesse la sorte dell'emendamento Fumagalli, nel caso di accettazione della proposta Rossi.

PRESIDENTE. È evidente che, approvata la proposta Rossi, l'emendamento Fumagalli non potrà più essere posto in votazione.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

GULLO. E allora, date le dichiarazioni dell'onorevole Rossi e data la portata obiettiva della sua proposta, noi siamo obbligati a fare una dichiarazione di voto appunto per giustificare il nostro voto favorevole, ma motivandolo in tutt'altro modo. Vi dirò quello che, in definitiva, noi possiamo accettare della motivazione dell'onorevole Rossi. In definitiva egli dice che la Costituzione, così come è, può essere interpretata in un determinato modo, quello cioè di cui all'emendamento Fumagalli. Ma questo non rappresenta il contenuto vero e proprio della motivazione. Il necessario è che l'onorevole Rossi sostiene che la Costituzione debba restare quale è ed essere interpretata senza che occorra la norma suggerita dall'emendamento Fumagalli.

Noi, in definitiva, diciamo lo stesso. Vogliamo che la Costituzione resti qual'è, si intende che noi la interpretiamo in maniera diversa da come viene interpretata dall'onorevole Rossi. Ma resta il fatto obiettivo che la Costituzione non ha bisogno dell'emendamento Fumagalli.

Con questa precisazione, noi voteremo in favore della proposta Rossi Paolo.

RESTA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTA. A nome del gruppo democristiano, dichiaro che noi voteremo contro la pregiudiziale dell'onorevole Rossi, perché crediamo che siamo nell'unica sede competente per l'emanazione di norme che devono attuare la Costituzione.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Onorevole Presidente, io ritengo che dopo le dichiarazioni di voto che sono state fatte sulla pregiudiziale sollevata dall'onorevole Rossi, la questione stessa, più che chiarirsi, si sia oscurata, e ciò sia per le parole pronunziate dall'onorevole Gullo, sia per la dichiarazione dell'onorevole Resta.

A questo punto mi pare pertanto necessario invocare la preclusione regolamentare dell'articolo 88 a che venga messa ai voti la pregiudiziale Rossi. Poiché egli non fa una questione di preclusione costituzionale, come la fa l'onorevole Perrone Capano, ma solleva una pregiudiziale, cioè sostiene che questa questione non abbia a discutersi, e poiché nei confronti di un emendamento — dice l'articolo 88 — non può essere proposta la questione pregiudiziale, la prego, onorevole Presidente, di voler passare alla preclusione Perrone Capano. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Entrambe le proposte Rossi e Perrone Capano sono dirette a impedire la votazione sull'emendamento Fumagalli ma, mentre il primo parte del presupposto che la norma coll'emendamento stesso proposta sia già contenuta, implicitamente, nella Costituzione, il secondo parte da una premessa opposta, che cioè l'emendamento Fumagalli sia diretto a modificare la Costituzione e quindi improponibile in questa sede.

Ripeto che la posizione dell'onorevole Rossi non giova, secondo me, alla chiarezza della discussione e pertanto lo prego di considerare la opportunità di non insistere.

ROSSI PAOLO. Signor Presidente, non insisto nella proposta pregiudiziale e dichiaro che voterò contro la proposta Perrone Capano.

PRESIDENTE. Sta bene. Comunico che sulla proposta Perrone Capano è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dei deputati Cocco Ortu, Martino Gaetano, Lombardi Carlo, Di Vittorio, Carlo Matteotti, Lopardi, Giovanni Sampietro, Grifone, Saija, Arata, Sansone, Latorre, Miceli, Perrone Capano, Cifaldi, Marabini, Buffelli, Raffaele De Caro, Mondolfo e Giovannini.

Votazione segreta.

Indico la votazione segreta sulla pregiudiziale sollevata dall'onorevole Perrone Capano, secondo la quale l'emendamento Fumagalli, diretto a modificare la Costituzione, è improponibile in questa sede.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*Gli onorevoli segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . 439

Maggioranza 220

Voti favorevoli . . . 212

Voti contrari . . . 227

(*La Camera non approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Almirante — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcan-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

geli — Armosino — Artale — Assennato — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barattolo — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basso — Bavaro — Bazoli — Belliardi — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bensi — Bergamonti — Bernardi — Bernadinetti — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchi Bianca — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bonino — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Lucarelli — Bottonelli — Bruno — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Caiaiti — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camposaruno — Capacchione — Capalozza — Cappugi — Cara — Carcaterra — Caronia Giuseppe — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Cartia — Caserta — Casoni — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavazzini — Ceccherini — Cecconi — Cerabona — Ceravolo — Chatrian — Chieffi — Chiesa Tibaldi Mary — Chini Cocco Irene — Chiostergi — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coccia — Cocco Ortu — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Consiglio — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Coppi Iliia — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese — Costa — Cotani — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — D'Amore — De Caro Gerardo — De Caro Raffaele — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Diaz Laura — Di Donato — Di Fausto — Di Vittorio — Dominedò — Donati — Ducci — Dugoni.

Ermini.

Fadda — Failla — Fanfani — Faralli — Farinet — Fascetti — Fasina — Fazio Longo Rosa — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferreri — Fina — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Gennai Toniatti Erisia — Geraci — Geuna —

Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giannini Guglielmo — Giavi — Giordani — Giovannini — Giuntoli Grazia — Gonella — Gorini — Gotelli Angela — Grammatico — Grassi — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidi Cingolani Angela Maria — Gullo. Helfer.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Rocca — Larussa — Latanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Lettieri — Liguori — Lizier — Lizzadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardini — Lombardi Pietro — Longo — Lopardi — Lozza — Lucifredi.

Maglietta — Malagugini — Mancini — Maniera — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marconi — Marengi — Martinelli — Martini Fanoli Gina — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzarotto — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Mattarella — Matteotti Carlo — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Michelini — Mieville — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Montelatici — Monterisi — Monticelli — Montini Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Mussini.

Natali Ada — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Negri — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto — Nitti — Noce Longo Teresa — Notarianni — Numeroso.

Olivero — Ortona.

Paganelli — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Palenzona — Paolucci — Pecoraro — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Pertusio — Pesenti Antonio — Pessi — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietrosanti — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Poilastri Elettra — Ponti — Preli — Puccelli — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Reposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Ricciardi — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Roberti — Rocchetti — Roselli — Rossi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

Maria Maddalena — Rossi Paolo — Roveda — Russo Carlo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Saija — Sailis — Sala — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Santi — Saragat — Sartor — Scaglia — Scalfuro — Scappini — Scarpa — Scelba — Schiratti — Sciaudone — Scoca — Scotti — Alessandro — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Sica — Silipo — Smith — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Surnaci.

Tanasco — Targetti — Tarozzi — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Tremelloni — Trimarci — Troisi — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Viola — Viviani Luciana — Vocino — Volpe. Walter.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

Sono in congedo:

Angelini.

Bersani.

Cappi — Casalnuovo.

Facchin — Ferraris.

Girolami.

Longoni.

Mattei.

Negrari.

Orlando.

Pastore.

Russo Perez.

Spoleti.

Treves — Truzzi.

In missione:

Bellavista.

Si riprende la discussione del disegno e della proposta di legge sulla Corte costituzionale.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Fumagalli, rimandando ad altro momento la decisione se esso abbia carattere costituzionale o meno. Credo opportuno di premettere la questione di merito, perché evidentemente

l'esito della votazione su questa può eventualmente rendere superflua la successiva votazione sulla questione se l'articolo aggiuntivo sia di carattere costituzionale o meno.

Avverto che l'articolo aggiuntivo è stato così modificato dall'onorevole Fumagalli, d'accordo con l'onorevole Sailis:

« I giudici della Corte Costituzionale la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica sono nominati con decreto emanato su proposta del ministro di grazia e giustizia. L'atto di nomina è controfirmato anche dal Presidente del Consiglio ».

TARGETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARGETTI. Chiedo se non sia possibile votare l'articolo per divisione, dividendo la proposta dalla controfirma, in modo che un deputato che è favorevole a riconoscere la necessità della controfirma possa votare a favore anche se non è convinto della necessità della proposta.

PRESIDENTE. In sostanza, ella vorrebbe votare prima l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Sailis.

TARGETTI. Per me è lo stesso. Non faccio questione di precedenza fra il Presidente del Consiglio ed il ministro di grazia e giustizia: la mia questione riguarda la differenza fra decreto-proposto e decreto-controfirmato.

In sostanza, chiedo a lei, signor Presidente, di porre in votazione la proposta in modo da rendere libera la manifestazione di questa volontà: un deputato è favorevole ad affermare che vi deve essere la controfirma, ma al tempo stesso non è favorevole ad affermare che vi debba essere la proposta, perché tutt'altro che convinto dalle argomentazioni dell'onorevole relatore.

MARTINO GAETANO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTINO GAETANO. Mi pare, onorevole Presidente, che la questione potrebbe agevolmente risolversi ponendo in votazione separatamente le parole: « su proposta del ministro di grazia e giustizia ».

Sul resto dell'articolo aggiuntivo, infatti, sembra che vi sia accordo generale.

TESAURO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TESAURO, *Relatore*. Signor Presidente, ricordo alla Camera che l'emendamento Sailis è stato inserito, come ultimo periodo dell'articolo aggiuntivo testé letto, nella seguente formulazione: « La nomina è controfirmata anche dal Presidente del Consiglio dei mi-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

nistri». È pertanto evidente che si deve votare prima la parte precedente del testo dell'articolo aggiuntivo Fumagalli. Ove venisse accolta questa prima parte, si potrebbe passare alla votazione dell'ultimo periodo, che riproduce l'emendamento Sallis.

ROBERTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTI. Signor Presidente, mi sembra che le cose stiano in modo diverso da come ha esposto l'onorevole relatore. Si tratta sostanzialmente di due proposte diverse: un articolo aggiuntivo Fumagalli, che è questo: « I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica sono nominati con decreto emanato su proposta del ministro di grazia e giustizia ». A questo testo si vorrebbe aggiungere la dizione « controfirmato dal Presidente del Consiglio ». D'altra parte una proposta avanzata dall'onorevole Targetti, che dovrebbe suonare, così: « I giudici della Corte costituzionale la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica sono nominati con decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio ». È questo il punto. Ora, se si vota prima il testo Fumagalli, è chiaro che questa votazione assorbirebbe anche quella sulla proposta Targetti.

PRESIDENTE. Onorevole Roberti, che si tratti di due cose diverse è ovvio: per questa ragione si procederà alla votazione per divisione. In sostanza, ci troviamo di fronte ad un testo che per una parte — relativa alla controfirma del decreto da parte dal Presidente del Consiglio — è accettato dalla quasi generalità della Camera, e per l'altra invece suscita divergenze.

Avverto che, sulla parte dell'articolo aggiuntivo Fumagalli relativo alla « proposta » ministeriale, è stata chiesta la votazione segreta dagli onorevoli Belliardi, Ariosto, Lopardi, Arata Raffaele, De Caro, Corbi, Messinetti, Giovannini, Giannini Olga, Cifaldi, Cartia, Maglietta, Venegoni, Grammatico, Negri, Nicoletto, Nitti, Smith, Mondolfo e Grifone.

Pongo intanto in votazione, per alzata e seduta, la seguente parte dell'articolo, con riserva di coordinamento con la dizione eventualmente approvata a scrutinio segreto:

« I giudici della Corte costituzionale, la cui nomina spetta al Presidente della Repubblica, sono nominati con decreto controfirmato dal Presidente del Consiglio ».

(È approvata).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla dizione:

« emanato su proposta del ministro di grazia e giustizia ».

(Segue la votazione).

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
CHIOSTERGI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(Gli onorevoli segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione segreta:

Presenti e votanti	429
Maggioranza	215
Voti favorevoli	230
Voti contrari	199

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Adonnino — Alessandrini — Amadei Leonetto — Amadeo Ezio — Amatucci — Ambrosini — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amicone — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Arata — Arcangeli — Armosino — Artale — Assennato — Audisio — Azzi.

Babbi — Baglioni — Bagnera — Baldasari — Balduzzi — Barattolo — Barbina — Baresi — Barontini — Bartole — Basso — Bavaro — Bazoli — Belliardi — Bellucci — Beltrame — Bennani — Bensi — Benvenuti — Bergamonti — Bernardi — Bernieri — Berti Giuseppe fu Angelo — Berti Giuseppe fu Giovanni — Bertinelli — Bertola — Bettinotti — Bettiol Francesco — Bettiol Giuseppe — Biagioni — Bianchini Laura — Bianco — Biasutti — Bigiandi — Bima — Boidi — Boldrini — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bosco Luca — Bottonelli — Bruno — Bucciarelli Ducci — Burato — Buzzelli.

Cacciatore — Caccuri — Cagnasso — Caiati — Calandrone — Calasso Giuseppe — Calcagno — Camposarcuno — Capacchione — Capalozza — Cappugi — Cara — Carcaterra — Carignani — Caronia Giuseppe — Carpano Maglioli — Carratelli — Carron — Cartia — Caserta — Casoni — Castelli Avolio Giuseppe — Cavalli — Cavazzini — Ceccherini — Cerabona — Ceravolo — Chatrian — Chiaramello — Chieffi — Chiesa Tibaldi

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

Mary — Chini Coccoli Irene — Chiostergi — Cifaldi — Cimenti — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coccia — Cocco Ortu — Codacci Pisanelli — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colombo — Concetti — Conci Elisabetta — Coppa Ezio — Coppi Alessandro — Coppi Ilia — Corbi — Corbino — Cornia — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese — Costa — Cotani — Cotellessa — Covelli — Cremaschi Carlo — Cremaschi Olindo — Cuttitta.

D'Agostino — Dal Canton Maria Pia — Dal Pozzo — D'Ambrosio — Dami — D'Amico — D'Amore — De Caro Gerardo — De Caro Raffaele — De' Cocci — Del Bo — Delle Fave — Delli Castelli Filomena — De Maria — De Martino Alberto — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — De Michele — De Palma — De Vita — Diaz Laura — Di Donato — Diecidue — Di Vittorio — Dominedò — Ducci — Dugoni.

Ermini.

Fabriani — Fadda — Failla — Fanfani — Faralli — Farinet — Fascetti — Fassina — Fazio Longo Rosa — Ferrarese — Ferrario Celestino — Ferreri — Fina — Floreanini Della Porta Gisella — Foderaro — Fora — Foresi — Franceschini — Franzo — Fumagalli — Fusi.

Gabrieli — Galati — Gallico Spano Nadia — Gallo Elisabetta — Garlato — Gatto — Genai Tonietti Erisia — Geraci — Geuna — Ghislandi — Giacchero — Giammarco — Giavi — Giordani — Giovannini — Giuntoli Grazia — Gorini — Grammatico — Grassi — Grazia — Greco Giovanni — Grifone — Grilli — Guadalupi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Gui — Guidì Cingolani Angela Maria — Gullo.

Helfer.

Imperiale — Ingrao — Invernizzi Gabriele — Invernizzi Gaetano — Iotti Leonilde.

Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino De Unterrichter Maria.

Laconi — La Marca — La Rocca — Larussa — Latanza — Latorre — Lazzati — Lecciso — Lettieri — Liguori — Lizier — Lizadri — Lo Giudice — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Ruggero — Lombardi Colini Pia — Lombardini — Lombardi Pietro — Lopardi — Lozza — Lucifredi.

Maghietta — Malagugini — Mancini — Maniera — Manuel-Gismondi — Marabini — Marazzina — Marcellino Colombi Nella — Marconi — Marengi — Martinelli — Martini Fanoli Gina — Martino Edoardo — Martino Gaetano — Marzi Domenico — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matta-

rella — Matteotti Carlo — Matteucci — Maxia — Mazza Crescenzo — Meda Luigi — Melloni Mario — Menotti — Merloni Raffaele — Messinetti — Miceli — Micheli — Mievile — Migliori — Minella Angiola — Molinaroli — Momoli — Mondolfo — Montagnana — Montelatici — Monterisi — Monticelli — Montini — Morelli — Moro Aldo — Moro Francesco — Moro Girolamo Lino — Mussini.

Natali Ada — Natali Lorenzo — Natta — Negri — Nenni Giuliana — Nicoletto — Nitti — Noce Longo Teresa — Notarianni — Numeroso.

Olivero — Ortona.

Pacciardi — Paganelli — Pajetta Gian Carlo — Pajetta Giuliano — Palenzona — Paolucci — Pecoraro — Pella — Pelosi — Perlingieri — Perrone Capano — Perrotti — Pertusio — Pesenti Antonio — Pessi — Petrilli — Petrone — Petrucci — Piasenti Paride — Pieraccini — Pierantozzi — Pietro-santi — Pignatelli — Pignatone — Pino — Pirazzi Maffiola — Polano — Poletto — Polastrini Elettra — Ponti — Puccetti — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reggio D'Acì — Reposi — Rescigno — Resta — Ricci Giuseppe — Ricci Mario — Ricciardi — Riccio Stefano — Riva — Rivera — Roasio — Roberti — Rocchetti — Roselli — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Roveda — Rumor — Russo Carlo.

Saccetti — Sacchetti — Saggin — Saija — Sallis — Sala — Salizzoni — Salvatore — Sammartino — Sampietro Giovanni — Sampietro Umberto — Sannicolò — Sansone — Santi — Saragat — Sartor — Scaglia — Scalfaro — Scappini — Scarpa — Scelba — Schiratti — Scoca — Sedati — Segni — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Serbandini — Sica — Silipo — Smith — Sodano — Spallone — Spataro — Spiazzi — Stagno d'Alcontres — Stella — Storchi — Stuardi — Sullo — Suraci.

Tanasco — Targetti — Tarozzi — Terranova Corrado — Terranova Raffaele — Tesauro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tolloy — Tomba — Tommasi — Tonengo — Torretta — Tosato — Tosi — Troisi — Tudisco — Turchi Giulio — Turco Vincenzo — Turnaturi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchio Vaia Stella — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini Rodolfo — Vigo — Viola — Viviani Luciana — Vocino — Volpe.

Walter.

Zaccagnini Benigno — Zerbi.

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

Sono in congedo:

Angelini.
Bersani.
Cappi — Casalnuovo.
Facchin — Ferraris.
Girolami.
Longoni.
Mattei.
Negrari.
Orlando.
Pastore.
Russo Perez.
Spoleti.
Treves — Truzzi.

In missione:

Bellavista.

Rinvio il seguito della discussione a domani ricordando che la questione dell'inserimento dell'articolo aggiuntivo Fumagalli, oggi approvato, nel disegno di legge ordinaria o nella proposta di legge costituzionale sarà decisa nella seduta di domani.

Per la discussione di un disegno di legge.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTIOL GIUSEPPE. Chiedo alla Presidenza di porre — possibilmente — all'ordine del giorno dei nostri lavori di domani il disegno di legge concernente le Corti d'assise, che è tornato dal Senato profondamente modificato nella forma e nella sostanza. La Commissione di giustizia l'ha esaminato in sede referente. Si tratta di un provvedimento che è assai atteso dalla magistratura, dagli avvocati e dal paese. Il relatore potrà riferire oralmente.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, l'onorevole Bettiol propone che domani la Camera discuta il disegno di legge sulle Corti di assise e che la Commissione, data l'urgenza, sia autorizzata a riferire oralmente.

Se non vi sono osservazioni, rimarrà così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Annuncio di interrogazioni e di interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze pervenute alla Presidenza.

CORTESE, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, per conoscere se il Governo abbia presenti le specialissime necessità di riattrezzatura in cui — per forza di legge — si trovano le aziende acetiere in relazione all'imbottigliamento obbligatorio disposto con la legge 14 dicembre 1950, numero 1151, e se, in relazione a queste necessità speciali, ed al fine di assicurare l'attuazione della legge, scoraggiando nel contempo ogni eventuale tentativo monopolistico, si sia provveduto ad assicurare facilitazioni per il finanziamento, particolarmente disponendo l'accoglimento delle richieste di acquisto di macchinario per la creazione di centrali di imbottigliamento per l'aceto avanzate all'IMI-ERP, tramite A.R.A.R. (2389) « MONTICELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere quali provvedimenti intende adottare e quali iniziative promuovere per soddisfare il voto unanime della Commissione provinciale per il collocamento di Napoli che denuncia la grave situazione economica della provincia e rinnova la richiesta perché siano mantenuti tutti gli impegni via via presi dal Governo ed ai quali non è stata data esecuzione. (2390) « MAGLIETTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere come e quando intenda finalmente provvedere alla ricostruzione dei danni bellici lungo le strade provinciali Marsicana, Campana, Trignina, Atinense, Nunziata Lunga, Pontereale e di Capriati nel Molise, sulle cui arterie, tra breve, si rischia di dover sospendere il traffico a causa del continuo crollo delle passerelle provvisorie, con quale grave danno dei numerosi centri della sinistratissima zona dell'Alto Volturno è facile immaginare. (2391) « SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere se non ritiene opportuno concedere subito e senza ulteriori dilazioni il finanziamento di 9 milioni circa occorrenti per sistemare le alluvionate frazioni Cavallo e Curgo di Torre del Greco (Napoli), il cui stato è tale da impedire ai coltivatori di attendere al loro lavoro. (2392) « SANSONE ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi del mancato finanziamento per la riparazione degli alvei strade di contrada Cavallo e via Gurgo in Torre del Greco, gravemente alluvionate in modo tale da impedire la viabilità per i lavoratori delle zone stesse.

(2393)

« MAZZA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se risulta che la cooperativa Caiub, costituitasi in Trevi (Perugia) fra operai e braccianti desiderosi di emigrare nel Sud-America, non sarebbe in grado di garantire l'emigrazione a tutti gli interessati che hanno già versato notevoli somme in denaro.

« Sembra infatti che la cooperativa abbia già spesi quasi tutti i fondi ammontanti ad una cifra fra i 18 e i 20 milioni ed oggi non è in grado di garantire l'espatrio di numerosi lavoratori interessati.

« Si chiede quali provvedimenti il Governo abbia presi o intenda prendere per tutelare gli interessi di centinaia di lavoratori, che hanno fatto enormi sacrifici per rimediare la somma richiesta e che, dopo anni di attesa, sono in completo abbandono privi di lavoro e di mezzi.

(2394)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e foreste e dell'industria e commercio, per conoscere se non ritengano urgente esaminare la possibilità di includere la zona di Gubbio (Perugia) fra le aree depresse, in considerazione del grave stato di disagio in cui versa gran parte della popolazione a causa della grave disoccupazione e se non ritenga di includere, quali lavori urgenti da effettuare, la strada Loreto-Veglia e Valdechiana-Monteverchio nonché la strada della Contessa.

(2395)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri del tesoro e del lavoro e previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuno intervenire presso l'Istituto infortuni, il quale attualmente interpreta le vigenti disposizioni di legge, regolanti la materia assicurativa, in forma arbitraria, in quanto non tiene conto dei chiarimenti illustrativi successivamente emessi sull'argomento dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e procede coattivamente contro società di fatto (costituite da artigiani), richiedendo il paga-

mento dei contributi assicurativi da parte degli stessi.

« L'interrogante intende riferirsi a quelle società di fatto che si costituiscono di volta in volta fra artigiani al fine di ottenere commesse di lavoro di una certa importanza; commesse che non potrebbero essere assunte dai medesimi, singolarmente, per deficienza di mezzi e di attrezzature; società di fatto che cessano di esistere con l'esaurimento del lavoro specifico per cui si sono formate.

(2396)

« CECCHERINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere i criteri seguiti dai Provveditorati agli studi nella assegnazione delle supplenze alle scuole elementari, dato che, frequentemente e almeno in qualche provincia, queste sono conferite a maestri già incaricati in scuole popolari. Il che costituisce una evidente ingiustizia.

(2397)

« CASERTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere quali provvedimenti intende emanare per evitare l'increscioso ripetersi degli errori da parte dei competenti uffici periferici che continuano ad iscrivere nei ruoli della ricchezza mobile e dei contributi unificati agricoltori anche dopo anni dacché hanno lasciato la coltivazione o conduzione di terreni, o hanno ridotto l'estensione delle superfici coltivate.

(2398)

« CASERTA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere in base a quale valutazione di opportunità e di legittimità ha egli convertito in obbligatorio il consorzio volontario « Filippo Silvestri », costituito tra 24 imprenditori proprietari terrieri delle province di Napoli e Caserta, ed avente scopi, quale quello della gestione dei patrimoni delle disciolte organizzazioni corporative, che non consentono l'imposizione della obbligatorietà.

« E per conoscere, inoltre, in base a quale valutazione di legittimità il Ministro si è arrogato il potere di tale conversione quando la legge gli attribuisce soltanto quello di ordinare la costituzione del consorzio, ciò che implica quanto meno il rispetto di un minimo di democrazia interna dell'Ente obbligatorio sin dall'atto del suo sorgere.

(2399)

« GRIFONE, SANSONE, LA ROCCA, DE MARTINO FRANCESCO ».

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle finanze e dell'agricoltura e foreste, per conoscere le ragioni:

a) della mancata erogazione dei fondi, già stanziati, per l'esecuzione dei lavori di compendio dell'appalto del quinto lotto del canale Elena ed alla riforma dei diramatori drenaiali ad est del fiume Sesia;

b) della sospensione degli stanziamenti, anch'essi già deliberati, per la costruzione della diga di Porto della Torre.

« Le lamentate sospensioni sono in netto contrasto con le assicurazioni date dal Ministro delle finanze il 25 luglio 1950 al Senato, in risposta ad una interrogazione del senatore Cerruti e, successivamente, all'onorevole Paolo Bonomi, nonché con le dichiarazioni pronunziate dal competente Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste il 23 settembre 1950 al convegno di Mortara. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4894)

« MUSSINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale, per conoscere se sono informati dell'anormale situazione che si verifica negli stabilimenti della Franco Tosi di Legnano, dove gli esponenti del Partito comunista e della C.G.I.L. danno luogo a tentativi di sopraffazione ed a gesti di intimidazione nei confronti delle maestranze democratiche, violandone il diritto alla libertà di lavoro.

« Per conoscere, inoltre, se sono informati dell'atteggiamento della direzione della Franco Tosi, la quale consente le più ampie facoltà di propaganda all'azione politica del Partito comunista e della C.G.I.L.; subisce la effettuazione di comizi politici nell'interno degli stabilimenti, come è avvenuto recentemente durante lo sciopero in occasione della visita in Italia del generale Eisenhower; tollera che i segnali acustici siano fatti funzionare ogniqualvolta si dà inizio ad uno sciopero; non dà istruzioni ai capireparto di prendere nota degli operai che continuano il lavoro durante gli scioperi; rende difficile e procrastina la loro retribuzione; favoreggia i dipendenti appartenenti al Partito comunista ed alla C.G.I.L. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4895)

« DEL BO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere se, a seguito di dichiarazioni parlamentari e di prese di posizione giornalistiche, anche da

parte di giornali vicini al Governo, espressioni di solidarietà e incoraggiamento nei confronti degli scioperanti di Barcellona, il Governo intenda chiarire che tali atteggiamenti non sono in alcun modo né ispirati, né condivisi in sede responsabile, e che l'instaurazione di buoni rapporti con la Spagna costituisce una tra le mete costanti della nostra politica estera. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4896)

« ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere lo stato della pratica di pensione dovuta alla signora Orlando Pasqualina, vedova del caduto in guerra Diana Enrico fu Domenico, da Agnone (Campobasso). *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4897)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro senza portafoglio Campilli, per sapere se non è a conoscenza del fatto che nel programma di opere stradali da sistemare nel Molise con i benefici della legge 10 agosto 1950, n. 646, sia stato escluso il tratto della provinciale n. 40, che interessa i comuni di Pietracatella, Sant'Elia a Pianisi, Colletorto, San Giuliano di Puglia; e se non intenda disporre la inclusione del tratto stesso nel programma in esame, onde render giustizia ai quattro importanti centri del Molise, che avevano atteso con ansia i benefici della Cassa per il Mezzogiorno e che invece se ne vedono esclusi con conseguente grave danno delle rispettive economie locali. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4898)

« SAMMARTINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei trasporti, per sapere se non ritenga opportuno disporre per la fermata alla stazione di Bastia Umbra (Perugia), sulla Terontola-Foligno, dei treni diretti 766 e 767, in considerazione dell'importanza commerciale ed industriale del centro medesimo e per il fatto che in tale stazione, dato che è l'unico scalo ferroviario accessibile, affluiscono viaggiatori di altri comuni vicini e di 12 frazioni dei comuni stessi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(4899)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le qua-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

li non sono stati ancora iniziati i lavori, già appaltati, relativi alla costruzione del Ponte di Valdecchia sulla strada della Contessa nel comune di Gubbio (Perugia).

« E per sapere quali provvedimenti siano stati presi per dar modo che i lavori stessi possano iniziarsi al più presto, dando modo ai numerosi disoccupati del luogo di trovare una temporanea sistemazione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4900)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali sono stati sospesi i lavori di restauro del Ponte di Colpalombo sul torrente Cluascio nel comune di Gubbio (Perugia) e quali provvedimenti siano stati presi per poter riprendere sollecitamente i lavori. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4901)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere le ragioni per le quali non sono stati ancora iniziati i lavori riguardanti l'asfaltatura della strada Umbertide-Fossato di Vico (Perugia), per la quale sono stati stanziati i fondi sin dal 1949, e quali provvedimenti si ritiene di dover prendere allo scopo di far subito iniziare i lavori tanto attesi dalla massa dei disoccupati. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4902)

« MICHELI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere i motivi che hanno sinora ostacolato l'accoglimento della domanda inoltrata sin dal mese di dicembre 1949 dal sindaco del comune di Antrona Schieranca (Novara), tendente ad ottenere la concessione del contributo per la riparazione e ricostruzione delle opere danneggiate o distrutte dalle alluvioni del 4 e 5 settembre 1948 e, comunque, per sapere se sia nei propositi del Ministero provvedere sollecitamente alla soddisfazione di tale domanda. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4903)

« MENOTTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Commissario per il turismo, per sapere i motivi che ritardano l'accoglimento delle richieste, avanzate dai centri della provincia di Frosinone, per il miglioramento della loro attrezzatura alberghiera.

« Se è a conoscenza del Commissariato la deficitaria capacità ricettiva della provincia, la quale, pur figurando tra quelle con disponibilità, di poco inferiore alla media nazionale, ha, in effetti, una attrezzatura pari a solo un terzo di quella esistente nelle regioni meno favorite d'Italia.

« Risulta, infatti, dai dati statistici sulla attrezzatura alberghiera delle varie province e regioni, che il 90 per cento dei letti, disponibili in alberghi e pensioni della provincia di Frosinone, è concentrato nel comune di Fiuggi, destinato ad ospitare, solo nei mesi estivi, una limitata categoria di persone, bisognose di cura delle acque salutarie, colà esistenti; e che solo il rimanente 10 per cento di detti letti è destinato ai turisti ed alle persone in genere, che si recano per ragioni di affari in questa provincia, così ricca di insigni monumenti d'arte, di amene località climatiche, di uno dei migliori campi di sport invernali (Camprocattino), di cui è dotata l'Italia centrale, e di fiorenti industrie.

« Basta a questo proposito tradurre in cifre quanto sopra detto per rilevare che, dei 3133 letti, disponibili in alberghi e pensioni dell'intera provincia, 2700 sono concentrati in Fiuggi, centro di circa 6000 abitanti, ed i rimanenti 433 distribuiti nel resto della provincia, che conta quasi mezzo milione di abitanti !

« Se, pertanto, per le esposte considerazioni, il Commissariato per il turismo non intenda prendere in doveroso esame le sorti della provincia di Frosinone, incoraggiando le iniziative locali e dando corso alle pratiche sopra accennate. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4904)

« DE PALMA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se è informato del recente grave movimento franso che minaccia l'abitato del comune di Salcito e quali provvedimenti intenda disporre urgentemente al fine di evitare maggiori danni alle abitazioni ed alle campagne adiacenti di quell'importante centro del Molise. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(4905)

« SAMMARTINO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intende prendere per assicurare l'esecuzione dei lavori per la costruzione dell'impianto elettrico per la pubblica illuminazione nei comuni di Capriati a Vol-

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

turno e Ciorlano, in provincia di Caserta, per i quali fu concesso il contributo statale, nel corrente esercizio, ai sensi della legge 3 agosto 1949, n. 509, di fronte alle richieste della Società elettrica Campania, le quali, suscitando riserve da parte dei competenti organi del Ministero, minacciano di rendere inefficaci le già concesse provvidenze statali e di impedire a laboriose popolazioni l'uso di un servizio pubblico, che può considerarsi essenziale per un pur modesto livello di vita civile. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(4906) « DE MICHELE, NUMEROSO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intende prendere per venire incontro alle esigenze più volte prospettate dagli abitanti delle contrade Cavallo e Curgo, in agro di Torre del Greco (Napoli), i quali chiedono che vengano finalmente erogati i fondi promessi dall'Ispettorato delle opere pubbliche della Campania e dalla prefettura di Napoli per sistemare le strade di comunicazione tra quelle contrade e il centro abitato. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4907) « GRIFONE ».

« La sottoscritta chiede di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per venire incontro ai poverissimi abitanti di Pescara del Tronto (Ascoli), le cui case sono crollate o gravemente lesionate per la furia delle acque, che dovrebbero, invece essere incanalate da tempo per l'acquedotto. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4908) « NATALI ADA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere le ragioni per le quali non è stata finora inclusa nel programma delle opere da eseguire con i benefici della legge 3 agosto 1949, n. 589, la costruzione delle fognature nel capoluogo del comune di Roccapiemonte (Salerno), e se tale inclusione, che è di estrema urgente necessità, avrà luogo per il prossimo esercizio 1951-1952. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4909) « RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere se non ritenga di impellente necessità la sistemazione, coi fondi destinati alle riparazioni dei

danni di guerra, del corso Mario Pagano, nel capoluogo del comune di Roccapiemonte (Salerno), che serve allo svolgimento del transito interessante le provincie di Salerno, Napoli ed Avellino, ed è tuttora in taluni tratti addirittura impraticabile, in conseguenza degli eventi bellici del settembre 1943. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4910) « RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se nell'imminente programma del terzo anno del piano di attuazione alloggi I.N.A.-Casa verranno compresi i comuni di Castel San Giorgio e Pagani, in provincia di Salerno, nei quali la disoccupazione è gravissima. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4911) « RESCIGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro degli affari esteri, per conoscere quali ostacoli ancora si frappongono al definitivo trasferimento nel nostro Paese dei compendi ereditari degli italiani deceduti negli Stati Uniti d'America posteriormente al 1941; atteso che, con la risposta del 14 agosto 1949 alla interrogazione n. 3287, si assicurava l'interrogante che si erano identificati quasi tutti i compendi e che si era risolta, d'accordo col Ministero del tesoro, la questione concernente il cambio, nel senso che i crediti degli aventi diritto, che attendono di entrarne in possesso da 10 anni, vengono valutati in lire al cambio attuale, anziché a quello del 1941. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4912) « GERACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro del tesoro, per conoscere se non creda di dover accelerare, nell'interesse di tantissimi danneggiati, che attendono da anni un qualsiasi risarcimento, le norme di applicazione della legge 9 gennaio 1951, n. 10, giusta circolare alle Intendenze di finanza della Repubblica n. 0048 del 23 gennaio 1951. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(4913) « GERACI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per sapere se non sia d'avviso che sia urgente emanare le norme di attuazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1066, che regoleranno, fra l'altro, la questione della cumulabilità o

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

meno delle pensioni liquidate dal Monte pensioni dei maestri elementari e dal 1° ottobre 1948 passate a carico dello Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*). (4914) « LOZZA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dei lavori pubblici, per sapere quali opere siano disposte per provvedere con urgenza ai danni e ai pericoli cui è sottoposto il litorale tirrenico dalla località Partaccia fino al confine della provincia di Massa e Carrara con quella di Lucca, a causa della erosione dei flutti marini. (*Gli interroganti chiedono la risposta scritta*). (4915) « BERNIERI, AMADEI LEONETTO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri, per sapere se ritiene giusto e morale che persone incaricate della gestione di teatri, compagnie, scuole d'arte drammatica e altre attività teatrali svolgentisi a spese dello Stato, o di Enti locali e parastatali, oltre all'esercitare continuamente e normalmente attività d'autore, o comunque producente diritto d'autore, svolgano anche, e sempre continuamente e normalmente, attività di critica teatrale in giornali e ai microfoni della RAI, senza avvertire l'incompatibilità di tale cumulo di incarichi, e spesso abbandonandosi a manifestazioni di settarismo artistico quando non di vera e propria concorrenza commerciale e industriale, con gravissimo danno del teatro italiano inteso come arte e come industria, nonché dello Stato, che vede sabotate le sue migliori iniziative nel campo teatrale proprio da chi dallo Stato è sovvenuto per rafforzare e non per distruggere il teatro italiano. (533) « GIANNINI GUGLIELMO ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e i Ministri di grazia e giustizia e della difesa, per conoscere se non ritengano violatrice delle vigenti norme costituzionali la competenza arrogata dai tribunali militari nel giudicare reati militari, o presunti tali, commessi da civili e — soprattutto — se risponda a verità che l'avocazione da parte dei tribunali militari della cognizione di tali giudizi abbia tratto origine da circolari emanate dal Ministro della difesa. (534) « LOPARDI ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro dei trasporti, per sapere quali siano le

ragioni che, nonostante le ripetute assicurazioni al riguardo, hanno fino ad ora impedito, ed impediscono, alla Amministrazione delle ferrovie dello Stato, l'applicazione, alle categorie interessate, del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e per sapere quali siano stati i reali motivi che hanno fatto preferire ed addirittura scavalcare gli ex combattenti dai non aventi diritto ai benefici previsti dal decreto legislativo in parola, che si chiede venga immediatamente applicato senza alcuna ulteriore speciosa dilazione. (535) « MIEVILLE, ROBERTI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte a loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure le interpellanze saranno iscritte all'ordine del giorno qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

LA MARCA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LA MARCA. Desidero sapere quando il Governo intende rispondere ad una mia interrogazione concernente i recenti disordini a Caltanissetta.

SCELBA, *Ministro dell'interno*. Risponderò in una delle prossime sedute.

Sull'ordine del giorno.

BAVARO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVARO. Propongo che nell'ordine del giorno di domani non sia iscritto lo svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, rimarrà così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle 21,35.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 15,30:

1. — *Svolgimento delle proposte di legge:*

MELLONI ed altri: Concessione di una pensione straordinaria alle vedove di Giuseppe Donati e di Adriano Tilgher. (1142).

COSTA: Modificazioni all'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177. (1778).

DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 15 MARZO 1951

MORO ALDO ed altri: Concessione di un assegno annuo di lire 780.000 a Maria Montessori. (1839).

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale. (*Approvato dal Senato*). (469).

e della proposta di legge costituzionale:

LEONE ed altri: Integrazione delle norme della Costituzione inerenti la Corte costituzionale. (1292).

Relatore Tesauro.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Riordinamento dei giudizi di assise. (*Modificato dal Senato*). — (709-B). — *Relatore* Riccio.

4. — *Seguito della discussione delle proposte di legge:*

MATTEUCCI ed altri: Norme per la sospensione della esecuzione degli sfratti e la dilazione degli aumenti dei canoni delle locazioni degli immobili urbani. (1694). — *Relatori*: Capalozza, *per la maggioranza*, e Rocchetti, *di minoranza*.

ROCCHETTI: Proroga degli sfratti nei comuni che presentano eccezionale penuria di abitazioni. (1794). — *Relatore* Rocchetti.

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Ratifica dell'Accordo in materia di emigrazione concluso a Buenos Aires, tra l'Italia e l'Argentina, il 26 gennaio 1948. (*Approvato dal Senato*). (513). — *Relatore* Repossi.

6. — *Discussione della proposta di legge:*

COLI: Norme per la rivalutazione delle rendite vitalizie in denaro. (766). — *Relatore* Lecciso.

7. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Costituzione e funzionamento degli organi regionali. (*Urgenza*). (211). — *Relatori*: Migliori, Lucifredi, Resta e Russo.

8. — *Discussione dei disegni di legge:*

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile). (*Urgenza*). (1593). — *Relatori*: Sampietro Umberto, *per la maggioranza*; Gullo, Carpano Maglioli e Nasi, *di minoranza*.

Miglioramenti sui trattamenti ordinari di quiescenza. (*Approvato dal Senato*). (1783). — *Relatori*: Mannironi, *per la maggioranza*, e Pieraccini, *di minoranza*.

Norme per l'elezione dei Consigli regionali. (986). — *Relatori*: Lucifredi, *per la maggioranza*, e Vigorelli, *di minoranza*.

9. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del Tribunale supremo militare. (248). — *Relatori*: Leone Giovanni e Carignani.

10. — *Seguito della discussione della mozione degli onorevoli Laconi ed altri.*

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. ALBERTO GIUGANINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI